

## Criminal profiling

Editoriale, *Laura Baccaro*

Unsub, profiler ed offender profiling,  
*Marco Soddu*

Il profilo del killer, *Isabella Merzagora*  
*Betsos*

Istituzione di una banca dati del dna a  
fini identificativi e di giustizia, *Giuseppe*  
*Capoccia*

Historical foundations and current  
applications of criminal profiling in  
violent crime investigations, *Mike*  
*Woodworth, Stephen Porter*

L'attività di analisi criminale della DCPC  
Legge 30 giugno 2009, n. 85, *Adesione al*  
*Trattato di Prum*



# RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno V – n. 2 agosto 2012

Direttore scientifico

Laura Baccaro

Redazione amministrazione

Gea Mater Padova Onlus

Vicolo I° Magenta, n. 5 – 35138 Padova

[rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com](mailto:rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com)

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

## Sommario

Editoriale, Laura Baccaro

UnSub, Profiler ed Offender Profiling, *Marco Soddu*

Il profilo del killer, *Isabella Merzagora Betsos*

Istituzione di una banca dati del dna a fini identificativi e di giustizia, *Giuseppe Capocchia*


Historical foundations and current applications of criminal profiling in violent crime investigations, *Mike Woodworth, Stephen Porter*

L'attività di analisi criminale della DCPC

Legge 30 giugno 2009, n. 85, *Adesione al Trattato di Prum*

Norme redazionali

A volte le riflessioni vengono così, leggendo la cronaca. Mi viene in mente il profilo di James Holmes, ragazzo che studia il tempo, come cancellare il passato. Appassionato di supereroi, in particolare di Batman. E lui che impersona Joker, la nemesi di Batman, tanto da tingersi i capelli di arancione intenso per assomigliargli, come lui stesso, dopo la sparatoria, ha riferito agli ufficiali di polizia. Un profiling




psicologico da scienziato o da supereroe in calzamaglia? Calzamaglia indossata con giubbotto antiproiettile e maschera a gas per entrare nel cinema.

Uno scienziato avrebbe potuto essere ma era “bello” anche se sembrava un “uomo qualunque”. Nessun segno distintivo... niente, magari troppo intelligente era, evidenzia la sorella usando anche un tempo verbale ad indicare la cesura netta tra il

ragazzo “bello” di ieri e l’assassino di oggi. Anche un altro sottolinea che non c’era “niente di sbagliato” allora ma adesso, dopo la strage, chissà forse guardando bene qualche cosa di storto, di meno “bello” si troverà. Il 20 luglio 2012 James Holmes, ex dottorando di neuroscienze 24enne, ha aperto il fuoco durante la proiezione della prima del film di Batman in un cinema di Aurora, in Colorado negli Stati Uniti d’America. Tre giorni dopo l’uccisione di Aurora, il profilo di James Holmes era più preciso. I Media americani lo descrivono come un uomo giovane e brillante, appassionato di scienza, ma anche come un ragazzo solitario e inquietante. Tutti vogliono scoprire il lato nascosto di questo studente, presentato come un ragazzo discreto e solitario e che gradualmente è sprofondato nella violenza. A prima vista, questo ragazzo di 24 anni, scrivono, non aveva infatti il profilo di un maniaco pericoloso!!! All’Alta Scuola di Specializzazione di San Diego è sembrato così “bello”. “La sua famiglia era sempre lì per lui. Niente di sbagliato in lui”, ha detto un ex compagno di classe di sua sorella. Lei dice: “aveva molto talento ed era molto intelligente.” Di fatto sarebbe diventato un grande scienziato. Oltre al suo amore per la scienza, James Holmes è stato anche coinvolto in varie associazioni. “USA Today” riferisce che, nel 2008, ha lavorato in un campo estivo per i bambini svantaggiati. Uno dei suoi ex colleghi del campo ha detto che assomigliava ad un “uomo qualunque”. “Non avrei mai immaginato che sarebbe diventato un assassino. Mai avrei pensato che fosse in grado di uccidere nessuno. Lui era sempre molto bello.” Fino al terribile massacro con dodici morti e 60 feriti ad Aurora nel 2011.

Pochi giorni prima della sparatoria aveva creato un profilo sul sito: The Match.Com includendo un messaggio criptico sulla parte superiore del profilo in cui si legge: “Vuoi venire a trovarmi in prigione?”. Le immagini sono frutto del salvataggio del suo profilo da parte della “fidanzata” Diana, membro di Match.com che racconta di aver visitato il sito e risposto ad un messaggio che le suggeriva di collegarsi con l’uomo accusato di aver ucciso 12 persone nel massacro del cinema. Ha subito uno shock quando ha visto il profilo Holmes “tra i suoi incontri - a meno di un giorno dopo la sparatoria - e che era “abbastanza spaventoso essere associata ad un assassino di massa.” Diana ha informato Match.com del profilo e ha preso alcune schermate prima che fosse eliminato.



Ecco il suo profilo, con le sue foto. Prima della strage.

Il profilo post-strage è un criminal profiling psicologico, o semplicemente profiling psicologico. Da quando l'FBI ha iniziato a usare questa procedura alla fine del 1970, è stato chiamato profiling di personalità criminale. Nel campo della criminologia si parla di criminologia applicata o criminologia clinica.

Alison & Canter (1999) sottolineano come il criminal profiling quasi sempre avviene dopo che un crimine è stato commesso, cioè in modo reattivo. Tuttavia, è possibile utilizzare i profili in modo proattivo, cioè di prevedere gli avvenimenti ma questa modalità operativa è molto controversa tra gli esperti.

Holmes & Holmes (2002) hanno da tempo riconosciuto l'importanza dell'interdisciplinarietà e dell'integrazione tra la pratica, l'esperienza sul campo e le scienze più accademiche, tanto che hanno coniato il termine di profiling sociopsicologica, per riflettere sulla complessità e sull'apporto scientifico e teorico.

*Il criminal profiling non potrà mai prendere il posto di un'approfondita e ben pianificata investigazione, non potrà mai sostenere l'esperienza, la competenza e l'addestramento professionale del detective, ma costituisce un'arma in più nell'arsenale di coloro i quali devono combattere con il crimine violento (H. Paul Jeffers)*

Laura Baccaro

## UnSub, Profiler ed Offender Profiling

Marco Soddu

Sommario: Introduzione; Definizioni di criminal profiling; Cenni storici sul criminal profiling; L'elaborazione del profiling dell'FBI; L'applicazione dell' FBI Criminal Profiling; Il profilo geografico; Casi di criminal profiling; Il campo di applicazione del profiling; La validità applicativa del modello; Ipotesi di integrazione tra *Criminal Profiling* (CP) e *Prevenzione Situazionale* (SP); Considerazioni conclusive; Bibliografia

### Introduzione

Il *Criminal Profiling* si sta imponendo come la metodologia più efficace che accompagna e supporta tutti i processi investigativi attirando quindi un considerevole interesse.

Il presupposto che sta alla base del concetto dell'*Offender Profiling* è da rintracciare nella consapevolezza che la condotta di un individuo (e quindi anche quella di un criminale) rifletta la sua personalità ed il suo *status* emozionale; da questo discende per deduzione che anche il comportamento di un criminale, da intendersi come tutto l'insieme degli aspetti comportamentali che riguardano l'evento crimine, durante l'esecuzione di un reato riflette le sue peculiarità personali e psicologiche.

Fatta questa breve premessa, il *Criminal Profiling* ha la sua utilità e funzionalità nel sovrapporre le informazioni comportamentali ricavate da una qualsiasi scena del crimine con le modalità di commissione del reato attribuite a criminali (precedentemente identificati, arrestati e condannati). Seguendo quindi un percorso investigativo basato su un ragionamento di natura analogica è possibile acquisire ulteriori informazioni sul sospetto sconosciuto definibile anche come *soggetto ignoto*.

Si sostiene quindi che il *Criminal Profiling* ha come principale fine quello di tracciare un *Profilo* di chi ha commesso l'evento crimine, principalmente tramite lo studio e l'analisi delle seguenti informazioni a disposizione:

- scena del crimine;
- rilievi provenienti da esame autoptico;
- precisa ricostruzione delle dinamiche di tutti gli aspetti del crimine.

È utile e doveroso specificare che il *Profiler*, tramite la sua attività, fornisce un aiuto concreto all'attività di indagine anche se occorre tuttavia sottolineare come l'elaborazione di un *Profilo* non costituisca in nessun caso un elemento di natura probatoria utilizzabile a fini dibattimentali. Infatti, l'attività di *Profiling* non è assolutamente da inserire nell'ambito delle attività peritali o di consulenza, anche se nel procedimento giudiziario in fase di indagine può prendere quelle specifiche forme per il conferimento



dell'incarico. Per sua natura intrinseca è logico e corretto definirlo come un'attività che nasce e si esaurisce in fase di indagine senza quasi mai entrare in un'aula di tribunale.

Il *Federal Bureau of Investigation* (FBI) è stato il primo nucleo di polizia ad applicare le tecniche del *Profilo Criminale*. Infatti, a partire dal 1978 nell'ambito dell'FBI viene istituito un programma di sviluppo e di analisi, il *Psychological Profiling Program*, creato dalla *Behavioral Science Unit* (BSU) tuttora in piena attività, che ha sede a Quantico presso la *FBI Academy*.

Anche se, come si argomenterà in seguito, le radici del *Profiling* sono antiche la *Crime Scene Analysis* e la conseguente elaborazione/compilazione di un *Profilo Criminale* possono essere definite come un prodotto sintetizzato nell'ambito della politica in ambito criminale posta in essere dai vari apparati deputati presenti negli Stati Uniti.

Nella legislazione americana è opportuno sottolineare come la figura del detective abbia un funzione assolutamente dominante e centralizzata, mentre in Europa la "cultura" del *Profiling/Profiler* è pressoché inesistente anche se comunque occorre citare il caso inglese. In questo contesto nazionale infatti, l'applicazione del *Criminal Profiling* ha una discreta continuità anche se la figura che si avvicina al *Profiler* (che comunque è bene specificare *Profiler* non è) proviene dal mondo della psichiatria e della psicologia. Sebbene sia molto chiaro che l'elaborazione di un *Profilo* di un criminale debba avere come *background* una marcata multidisciplinarietà (criminologia, psichiatria e psicologia su tutte) risulta comunque evidente che, come l'esperienza americana insegna e dimostra, un *Profiling* (e ovviamente un *Profiler*) non si può "improvvisare" e che chi per esempio è deputato all'analisi di un omicidio seriale non può ricoprire questo ruolo a seconda delle circostanze spesso dettate da carenze strutturali, organizzative e organiche.

In Italia, al contrario di quanto accade ormai in molte altre Nazioni, il *Profiling* non è ancora considerato una materia di esclusività professionale e di conseguenza il *Profiler* non ha ancora raggiunto uno *status* di professione indipendente e tale competenza fa parte di altre professionalità e viene considerata quindi come accessoria e completamente secondaria rispetto ad altre figure professionali dotate di specificità e indipendenza quali ad esempio criminologi, psichiatri, psicologi, talvolta e in certi contesti addirittura sensitivi e, a seconda delle esigenze e delle necessità, gli stessi appartenenti alle forze dell'ordine. Nessuna di queste professionalità però può garantire una conoscenza esaustiva in materia per il semplice motivo che l'attività di *Profiler* necessita di una formazione specialistica così come avviene per lo sviluppo e l'acquisizione di una competenza mirata nella altre discipline.

La tecnica del *Profilo* viene utilizzata nella realtà italiana da un settore specifico della polizia che si occupa dello studio del comportamento criminale ed in particolare degli omicidi seriali: l'UACV (*Unità per l'Analisi del Crimine Violento*) che ha lo scopo di supportare gli organismi investigativi e l'autorità giudiziaria in casi di:

- omicidio senza movente apparente;
- omicidi a carattere seriale;
- omicidi di particolare crudeltà;
- casi di violenze sessuali di *particolare gravità*;
- casi di violenze sessuali riconducibili ad un unico autore (*stupro seriale*).

In relazione alla bibliografia si è utilizzata principalmente letteratura (testi e riviste) accademica e scientifica altamente specializzata (principalmente Douglas, Ressler e Turvey) con una particolare attenzione a quelle che sono le fonti documentali primarie, in particolare quelle archivistiche dell'FBI.

### **Definizioni di criminal profiling**

Di seguito vengono riportate alcuni passaggi che rendono il concetto di *Criminal Profiling* e quella che è l'attività del *Profiler*.

La prima (Rossi, Zappalà, 2005) definisce il *Profiling* come:

*quel processo di inferenza delle caratteristiche di personalità e sociodemografiche di un autore sconosciuto di un reato o di un autore sconosciuto di una serie di reati che rispondono allo stesso articolo del codice penale (per esempio una serie di stupri, una serie di rapine, una serie di furti, una serie di omicidi a sfondo sessuale ecc.).*

La pratica dell'*Offender Profiling* può essere spiegata (Kocsis, 2003) come:

*la tecnica di analisi degli schemi di comportamento durante la commissione di un crimine o in una serie di crimini con autore non noto, attraverso cui è possibile costruire un Profilo descrittivo del probabile autore del crimine in questione.*

Mentre Douglas (Douglas, Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler, 2006) lo definisce come:

*identificazione delle principali caratteristiche di comportamento e personalità di un individuo, basate sull'analisi delle peculiarità del crimine commesso.*

Copson (Copson, Gudjonsson, 1997) invece definisce il *Criminal Profiling* un

*approccio della polizia investigativa volto a fornire la descrizione di un autore sconosciuto di reato, basandosi sull'analisi della scena del crimine, della vittima e di ogni altro utile particolare.*

Holmes & Holmes (Holmes R., Holmes S., 2009) identificano nel *Profilo Criminale*

*una metodica i cui obiettivi sono fornire informazioni circa le caratteristiche sociodemografiche e psicologiche del reo sconosciuto, nonché offrire una consulenza agli investigatori sulle strategie di interrogatorio più efficaci.*

Canter (Canter, Salfati, 1999) utilizza il termine *Profilo Criminale* per riferirsi a

*qualsiasi attività che possa essere utile ad inferire le caratteristiche dell'aggressore e del tipo di reato a partire da ogni informazione disponibile.*

In relazione a quella che è la realtà italiana, quando si parla di *Profilo Criminale* ci si riferisce all'idea di fornire un quadro delle caratteristiche di personalità, sociodemografiche e, nel caso di una aggressione di matrice seriale anche la probabile area di residenza, di un autore sconosciuto di uno o più reati, basando le proprie affermazioni su dati statistici e su un'analisi psicocriminologica del delitto.



## Cenni storici sul criminal profiling

Il *Criminal Profiling* ha tra le sue specificità e origini diverse discipline.

### La fisionomica

Nasce come strumento di interpretazione dei segni corporali. Il padre della fisionomica può considerarsi Aristotele, il quale studiava le somiglianze tra uomo ed animali per poter poi trasferire ad ogni individuo le qualità proprie di ogni animale.

Nel 1558 Giovanni Battista Della Porta pubblica il *De humana Physionomia*, in cui afferma che “la fisionomia è il mezzo che fa conoscere quali sono il naturale e il costume degli uomini attraverso i segni fissi e permanenti del corpo”.

Il fondatore della fisionomica moderna è Johann Kaspar Lavater, il quale associa le forme del volto e la struttura ossea del cranio al carattere e alla predisposizione di ogni individuo. Tramite l'opera di Joseph Gall (1758-1828) si verifica una sorta di passaggio dalla fisionomica alla frenologia: “i centri specifici dell'intelligenza, della volontà e di altre funzioni psichiche superiori sono localizzati nelle protuberanze e depressioni presenti sul cranio, dal loro esame è possibile conoscere il carattere e le qualità di ciascun individuo”.

Con Cesare Lombroso (1835-1919) la fisionomica diviene una vera e propria scienza applicata allo studio del fatto criminale. Lombroso sosteneva che in individui, famiglie e gruppi sociali esistevano dei segni caratterizzanti anormalità di “natura e degenerazione biologica atavica, ereditate per epilessia, sifilide alcoolismo ed altro”. Queste anormalità erano la causa di predisposizioni, tendenze ed abitudini al crimine e a “comportamenti immorali”. Lombroso può essere considerato come il padre del *Criminal Profiling* e a lui si deve la nascita della moderna Antropologia Criminale.

È utile sottolineare anche il ruolo della fotografia in relazione ad un suo impiego segnaletico (Antropometria Segnaletica); il primo operato dalla polizia svizzera è databile 1854. Inizialmente i ritratti sono solo frontali, mentre tra la fine del 1800 ed i primi anni del 1900 viene adottato dalle polizie di tutto il mondo un sistema comune di identificazione universale tramite una foto di fronte ed una del profilo sinistro a  $\frac{3}{4}$ , accompagnate da una didascalia contenente tipologie e misure di alcune caratteristiche corporali; il creatore della antropologia segnaletica è da considerarsi Alphonse Bertillon (1853-1914). Dal 1905 si passa al sistema identificativo delle impronte digitali.

### Il Costituzionalismo

Espresso dalla scuola italiana, ha come punto essenziale il concetto di partire dal corpo per risalire alle caratteristiche mentali e comportamentali del soggetto. Gli individui vengono divisi e classificati in tre tipologie:

1. *brachitipo* (sviluppo del tronco prevalente a quello degli arti);
2. *longitipo* (sviluppo prevalente degli arti);
3. *normotipo* (condizione di equilibrio prevalente).

Un'evoluzione si registra grazie anche all'opera della scuola psichiatrica tedesca: “esiste una correlazione, valida sia per individui normali che per psicotici, tra gli indici morfologici del corpo umano (*fenotipo*) e determinate caratteristiche della personalità”.



Vengono definiti quattro tipi, di cui tre considerati come fondamentali ed uno indicato come accessorio:

1. *picnico* (piano somatico: *predominanza misure orizzontali*; piano psicologico: *predisposizione ciclotimia con fasi maniacali e depressive*);
2. *leptosomico* (piano somatico: *predominanza misure verticali*; piano psicologico: *Disposizione schizotimia, che nel caso di psicosi può volgere in schizofrenia*);
3. *atletico* (piano somatico: *sistema muscolare ben sviluppato*; piano psicologico: *disposizione viscosa con lentezza di pensiero, perseveranza e irritabilità*);
4. *displasico* (piano somatico: *varietà dismorfiche*; piano psicologico: *predisposto all'epilessia*).

Queste posizioni rivestono ancora oggi un notevole ruolo in diverse discipline (psichiatria, criminologia e psicologia su tutte) e soprattutto hanno avuto un riscontro in uno dei primi esempi di *Profilo Criminale* (Brussel, 1968) quello di George Metesky che per quattordici anni terrorizzò New York City con attentati dinamitardi seriali:

*Maschio, come solitamente sono gli attentatori dinamitardi. Ben proporzionato e di corporatura media, in base agli studi di pazienti psichiatrici ospedalizzati. Quaranta o cinquanta anni, con sviluppo lento della paranoia. Preciso, pulito e ordinato, sulla base delle sue lettere e della preparazione delle bombe. Un lavoratore esemplare, puntuale e ben preparato. Uno slavo, perché le bombe sono d'uso comune in Europa centrale. Cattolico, come la maggior parte degli slavi. Cortese ma non amichevole.*

*Ha una buona educazione, ma probabilmente non ha frequentato il college. E' nato all'estero o vive in una comunità di origine straniera, il tono formale e il fraseggio vecchio stile delle lettere indicano che siano state scritte o pensate in una lingua straniera e poi tradotte in inglese. Sulla base dell'arrotondato delle lettere "w" e "s" si ritiene che possano rappresentare i seni e il taglio e l'imbottitura dei posti di un teatro. Si ritiene che l'attentatore abbia delle turbe sessuali, probabilmente un complesso di Edipo, amore per la madre e odio per il padre e per le altre figure che rappresentano l'autorità.*

*Un solitario, senza amici, con scarso interesse per le donne, probabilmente senza esperienze sessuali. Non sposato, forse abita con una anziana parente femminile. Probabilmente vive nel Connecticut, dato che il Connecticut ha alte concentrazioni di slavi e molte delle lettere dell'attentatore sono state inviate dalla contea di Westchester, a metà strada tra il Connecticut e New York City.*

Nel 1910 Edmond Locard formulò il *principio di interscambio di Locard*, fondamento della moderna investigazione scientifica del crimine: "quando due oggetti entrano in contatto, ognuno lascia sull'altro qualcosa di sé; quindi un individuo che commette un crimine lascia qualcosa di sé sulla scena del crimine e qualcosa del luogo del delitto rimane sul reo".

A partire dal 1970, ad opera di due agenti speciali dell'FBI (Douglas e Ressler) viene creato il programma di *Profilo Criminale*.

Nel 1972 nasce la BSU (*Behavioral Science Unit*) e nel 1992 ad opera di Douglas e dei suoi collaboratori si ha la stesura del manuale di classificazione del crimine violento (*Crime Classification Manual*) aggiornato e ripubblicato diverse volte.

Parallelamente al lavoro delle unità speciali dell'FBI in Inghilterra, verso gli anni '90, nasce la *Investigative Psychology* che introduce anche il *Geophysical Profiling*, che si analizzerà in seguito.

In relazione alla realtà italiana, come detto, nel 1994 nasce l'UACV (*Unità per l'Analisi del Crimine Violento*).

A tutto questo va aggiunto, vista e considerata la multidisciplinarietà, la collaborazione della criminologia, psichiatria, criminalistica e psicologia, aggiungendo inoltre il contributo degli scrittori della letteratura poliziesca ottocentesca (Edgar Allan Poe e Conan Doyle su tutti).

## L'elaborazione del profiling dell'FBI

A partire dal '70 il *Criminal Profiling* (come accennato soprattutto grazie all'opera di Douglas e Ressler) diventa una vera e propria parte integrante dell'analisi dell'evento criminale, in particolar modo di quello seriale.

È utile distinguere due attività investigative:

1. la ricostruzione della scena del crimine (*Crime Scene Reconstruction*);
2. l'elaborazione del *Profilo Criminologico* del reo (*Criminal Profiling*).

Ovviamente gli indizi/elementi provengono dalla scena del crimine. In particolare sono di fondamentale importanza:

- campioni sierologici;
- documenti;
- reperti balistici;
- tracce ed impronte;
- elementi anatomopatologici.

A cui vanno aggiunti i cosiddetti elementi informativi ad essa relativi:

- refertazione medica e/o autoptica;
- foto e video della scena del delitto;
- misurazioni;
- disegni;
- trascrizioni di dichiarazioni testimoniali;
- raccolta di informazioni sulla vittima.

L'elaborazione del *Criminal Profiling* costituisce il passaggio immediatamente successivo. Bisogna evidenziare come la ricostruzione della scena del crimine cerchi di determinare la natura del reato e le sue modalità di consumazione (il *cosa* e il *come* della scena del delitto) mentre il *Profiling* si concentra sul movente e sulle caratteristiche utili dal punto di vista criminologico dell'autore del reato (il *perché* e il *chi* dell'autore). Da queste premesse discende immediatamente la distinzione tra *Offender* organizzato/disorganizzato che si delinea a breve.

La prima fase del processo posto in essere dalla collaborazione tra Douglas e Ressler fu quella della delineazione della dicotomia tra assassini organizzati e disorganizzati a cui seguì per ciascuna tipologia una corrispondenza di natura associativa con le caratteristiche della scena del crimine.

Tabella 1: Scena del crimine (Douglas, Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler, 2006 / *FBI Law Enforcement Bulletin*).

<b>Psicopatico - ORGANIZZATO</b>	<b>Psicotico - DISORGANIZZATO</b>
Offesa Pianificata	Offesa Spontanea
Vittima Sconosciuta	Vittima e Luogo Conosciuti
Personalizzazione Vittima	Depersonalizzazione Vittima
Conversazione Controllata	Minima Conversazione
La Scena del Crimine "Riflette" il Controllo	La Scena del Crimine è "Casuale"
La Vittima è Sottomessa	Violenza Improvvisa sulla Vittima
Utilizzo di Precauzioni	Minimo Utilizzo di Precauzioni
Aggressione <i>pre-mortem</i>	Atti Sessuali <i>post-mortem</i>
Cadavere Nascosto	Cadavere lasciato "in vista"
Armi e Prove in genere Assenti	Armi e Prove Presenti
Trasporto del Corpo (2 Scene del Crimine, Primaria e Secondaria)	Corpo Sempre sulla Scena del Crimine Primaria

Tabella 2: Caratteristiche dell'aggressore (Douglas, Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler, 2006 / *FBI Law Enforcement Bulletin*).

<b>Psicopatico - ORGANIZZATO</b>	<b>Psicotico - DISORGANIZZATO</b>
intelligenza media/superiore	intelligenza sotto la media
socialmente competente	socialmente inadeguato
lavoratore specializzato	lavoro precario e non specializzato
sessualmente adeguato	sessualmente incompetente
alto <i>status</i> familiare	basso <i>status</i> familiare
padre con occupazione stabile	padre con occupazione precaria
educazione "morbida"	educazione "rigida"
controllo dell'umore durante il crimine	stato d'ansia durante il crimine
uso di alcool durante il crimine	moderato uso di alcool durante il crimine
soggetto a stress situazionale	non soggetto a stress situazionale
vive con un/a partner	vive solo
possiede veicolo in buone condizioni	abita in prossimità della scena del crimine
segue gli sviluppi dei suoi crimini	minimo interesse in relazione agli sviluppi
può cambiare lavoro/residenza	cambi d'umore: alcool/droghe/religiosità/etc.


Partendo dalla scena del crimine si possono quindi ricavare un gran numero di indizi sulla personalità del reo e più in generale su suo comportamento, nella fattispecie si tende a dare una valutazione di questi tre aspetti:

1. il *modus operandi* (modalità attraverso le quali egli mette in atto il comportamento illecito);
2. la *firma* (definibile come il biglietto da visita del criminale, rappresenta una sua parte unica ed originale. A differenza del *modus operandi*, delineato da una sua struttura definita anche se con delle variazioni, la *firma* rimane costantemente immutata soprattutto nei casi *seriali* e rappresenta l'elemento simbolico più importante per la delineazione dei tratti di personalità);

3. lo *Staging* (cioè la volontaria e studiata alterazione della scena del crimine dopo aver commesso l'atto criminoso).

Gli studi e le ricerche su base statistica effettuati dall'FBI sono considerati i più completi tra la letteratura specializzata recente tanto da essere successivamente pubblicati in un testo definibile come un manuale di riferimento, cioè il *Crime Classification Manual*.

Partendo dalla catalogazione fatta dagli autori succitati verranno riportate in seguito tutte le fasi e gli strumenti utilizzati dall'FBI che portano alla formulazione di un *Profilo*. La figura successiva mostra in modo molto immediato i processi in questione:





Queste fasi consentono di generare un cosiddetto *profilo induttivo*, che si basa su un accurato studio statistico di dati raccolti in precedenza, tramite dei rilievi su gruppi campione di popolazione carceraria con lo scopo di elaborare il *Profilo* dell'autore sconosciuto di reato, quindi del *soggetto ignoto*. L'applicazione di questo modello utilizzato dall'FBI viene esemplificata da Douglas e Olshaker anche in *Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit*.

È utile prima di proseguire definire le seguenti categorie abbinate ai processi mentali da cui scaturisce il *Criminal Profiling*:

#### a. Inferenza

Definibile come conclusione logica di un processo a partire da una base di conoscenza come premessa. L'inferenza è una caratteristica dei sistemi esperti ed è identificabile come un processo attraverso il quale da una proposizione accolta come vera, si passa a una proposizione la cui verità è considerata contenuta nella prima. È molto simile alla deduzione al processo deduttivo.

Esempio:

Tutti i *Serial Killer* lasciano sempre la firma sulla scena del crimine -> X ha commesso omicidi seriali lasciando sempre una firma, quindi X è un *Serial Killer*.

#### b. Deduzione

*Regola -> Caso -> Risultato.*

Esempio:

I *Serial Killer* lasciano sempre una firma sulla scena del crimine -> Nella scena del crimine del caso considerato è presente una firma -> Il caso analizzato rappresenta un evento da inquadrare in un'ottica seriale.

#### c. Induzione

*Caso -> Risultato -> Regola.*

Esempio:

Nella scena del crimine del caso considerato è presente una firma -> Il caso analizzato rappresenta un evento da inquadrare in un'ottica seriale -> I *Serial Killer* lasciano sempre una firma sulla scena del crimine

#### d. Abduzione

*Regola -> Risultato -> Caso.*

Esempio:

I *Serial Killer* lasciano sempre una firma sulla scena del crimine -> Il caso analizzato rappresenta un evento da inquadrare in un'ottica seriale -> Nella scena del crimine del caso considerato è presente una firma.

## L' applicazione dell' FBI criminal profiling

Non esiste una metodologia unica e universalmente accettata nell'approccio al *Criminal Profiling*, ma vi sono tuttavia elementi imprescindibili per l'elaborazione di un *Profilo*, che vengono riconosciuti dai principali autori analizzati, benché talvolta vengano affrontati e trattati con modalità e rilevanza differenti.

Il primo *step* è ovviamente rappresentato dall'analisi della scena del crimine per poi passare allo studio della vittima e delle possibili relazioni con il suo aggressore per poi applicare quello che viene definito *Case Linkage*.

Spesso il compito del *Profiler* non si esaurisce con l'identificazione del criminale e la sua cattura da parte delle forze di polizia, ma prosegue suggerendo le migliori strategie di interrogatorio, in relazione alle caratteristiche di personalità emerse dal *Profilo* redatto.

Sebbene l'analisi e la ricostruzione della scena del crimine da un lato e l'*Offender Profiling* dall'altro possano presentare analogie nelle premesse metodologiche e finalità sovrapponibili, bisogna sottolineare come siano "tecniche investigative" chiaramente differenziate anche se integrate.

L'analisi della scena del crimine si occupa essenzialmente delle tracce e delle prove fisiche, con l'obiettivo di determinare due fattori (Turvey, 2003):

1. che cosa è accaduto;
2. in che modo è accaduto.

L'*Offender Profiling* parte indubbiamente dall'analisi delle prove rinvenute sulla scena del crimine e dalla ricostruzione della dinamica dell'evento basata su tali prove per cercare di stabilire:

- perché l'evento crimine è accaduto;
- gli elementi che si possono *tracciare* del soggetto che lo ha compiuto.

L'analisi della scena del crimine è fondamentale e deve essere effettuata prima di poter affrontare qualunque passo del processo di elaborazione del *Profilo Criminale*.

La ricostruzione di una scena può essere totalmente esaustiva o solo parzialmente determinata, suggerendo quindi una via interpretativa più o meno elaborata e lineare. Gli elementi riscontrati e le diverse tecniche applicate per la loro determinazione sono abitualmente confrontati e integrati, a sostegno di una congettura dinamica volta alla conferma o all'esclusione di ipotesi esplicative (es. l'indagine balistica e l'esame delle macchie di sangue per determinare la posizione di un corpo al momento dell'aggressione).


I mezzi impiegati per la raccolta degli elementi di prova prevedono l'utilizzo di tecniche tradizionali, accanto a strumentazioni sempre più tecnologicamente evolute, in particolare è utile evidenziare (Turvey, 1995):

- videocamere;
- apparecchi fotografici ad altissima risoluzione;
- fotografie aeree (per collocare il teatro del delitto in un contesto geografico);

- dati sulle caratteristiche socioambientali;
- dati sulle caratteristiche demografiche della zona;
- verbali di interrogatorio;
- rapporto medico legale;
- fotografie e verbale dell'autopsia.

Già in fase di sopralluogo i dati oggettivi vengono raccolti, per essere poi successivamente analizzati ed interpretati.

Di seguito lo schema (Douglas, Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler, 2006) degli elementi che possono essere rinvenuti sulla scena di un crimine ed utilizzati per l'elaborazione del *Criminal Profiling*.



Riguardo il dato spazio-temporale, vanno sottolineati i seguenti fattori:

- zona in cui è stato rinvenuto il cadavere (città, periferia urbana, zona commerciale, residenziale, agricola);
- luogo di rinvenimento (abitazione, parco, strada isolata, albergo);
- caratteristiche del luogo di rinvenimento;
- se il corpo è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione, indicare tipologia e stato delle serrature, dei mezzi d'allarme, l'eventuale disattivazione della linea telefonica, la presenza di scritte, l'evidenza di altre attività sulla scena (furto, atto vandalico, ecc.).

In relazione alla vittima ed in particolare modo ai suoi dati sono utili al fine della compilazione di un *Profilo* i seguenti dati:

- elementi anagrafici;
- stile di vita (convivenza, mezzo di trasporto abitualmente utilizzato, attività al momento dell'aggressione);
- descrizione del cadavere (conservazione, posizione, età apparente ecc.);
- connotati fisici della vittima (razza, corporatura, segni particolari);
- analisi degli indumenti e degli accessori utilizzati;
- costrizioni (mezzo utilizzato, localizzazione, possibilità di appurare se era presente sulla scena o portato con sé dall'aggressore);
- violenze sessuali subite;
- causa di morte;
- mutilazioni del corpo.

Per quanto riguarda quello che viene rinvenuto e repertato dalle forze di polizia si segnala l'utilizzo delle seguenti discipline:

- balistica (bossoli, proiettili ecc.);
- fisica (presenza di sostanze esplosive, di residui di sparo, di terreno o fango);
- chimica (droghe, impronte latenti);
- merceologia (fibre, tessuto, nastro adesivo, corde);
- biologia (sangue, sperma, preservativi);
- grafica (macchine da scrivere, materiale manoscritto).

La maggior parte dei reati violenti comporta una relazione tra una vittima, un aggressore e una scena in cui il crimine si svolge.

La modalità con la quale è possibile stabilire le dinamiche associative di questi tre fattori sono quindi: l'analisi delle prove fisiche, comportamentali e le dichiarazioni delle vittime o dei testimoni, ovviamente se presenti e collaborativi.

Un elemento fondamentale del *Profiling* è quindi il cosiddetto *Case Linkage*, definito come il "procedimento attraverso il quale possiamo stabilire legami tra casi in precedenza non correlati".

Fattori utili al *Case Linkage* tra reati violenti sono:

- *prove fisiche*: similarità tra le prove fisiche presenti sulla scena del crimine, tra i riscontri medico legali raccolti in casi differenti;
- *descrizioni fisiche*: similarità tra le descrizioni fisiche di un *Offender* fornite da vittime o testimoni;
- *modus operandi*: similarità tra modalità di azione di un *Offender* necessarie alla realizzazione di un crimine;
- *signature* (firma): similarità tra modalità d'azione di un *Offender* non necessarie alla realizzazione del crimine, ma suggestive di un bisogno psicologico o emozionale del reo;
- *analisi della vittima*: similarità o collegamenti tra le vittime, o tra le caratteristiche in base alle quali le vittime sembrano essere scelte;
- *analisi delle ferite*: similarità tra le ferite riportate da una vittima e in particolare, con riferimento alla loro natura, estensione e localizzazione;
- *localizzazione geografica*: aggressioni che avvengono nella medesima area o in aree con caratteristiche simili.

È intuitivo come il *Case Linkage* appaia uno strumento indispensabile per l'identificazione di soggetti responsabili di crimini seriali, siano aggressioni, omicidi o violenze sessuali.

Per l'applicazione *Case Linkage system* è necessario quindi un sistema di matrice statistica che raccolga i dati relativi agli eventi criminali già conosciuti.

Un esempio di *database* adottato dalle forze di polizia di tutto il mondo è l'AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) che permette l'inserimento e il confronto di impronte digitali con quelle di soggetti già presenti nel sistema.

Nel campo più specifico del *Criminal Profiling*, i *database* elaborati sono il VICAP (*Violent Criminal Apprehension Program*) statunitense, il VICLAS canadese (*Violent Crime Linkage System*) e il SASC (*Sistema per l'Analisi della Scena del Crimine*) e SACV (*Sistema di Analisi del Crimine Violento*) italiani.

Approfondendo nella pratica il modello dell'FBI si possono riscontrare le fasi principali che generano una relazione consequenziale tra i seguenti processi:

- a. Investigazione e cattura
  - analisi della scena del crimine;
  - informazioni medico legali;
  - rapporti di polizia;
  - foto.
  
- b. Studio
  - tipo di omicidio;
  - intento dell'autore;
  - rischio della vittima;
  - rischio del reo;



- *escalation* (progressività e frequenza del crimine);
  - ora e luogo del delitto.
- c. Valutazione
- ricostruzione del crimine;
  - classificazione del crimine;
  - *Staging* (alterazione volontaria della scena del crimine);
  - motivazione;
  - dinamica del reato.

d. Profilo Criminale

- caratteristiche socio-demografiche;
- abitudini;
- comportamento prima e dopo il delitto;
- suggerimenti agli investigatori.

In relazione all'elaborazione del *Profilo* per la classificazione del movente è necessario stabilire se il delitto è di tipo espressivo oppure strumentale.

In particolare la risposta alle seguenti domande è essenziale:

- vi sono indicazioni che suggeriscono la presenza di una personalità abnorme o tratti di personalità psicopatologici nelle azioni commesse dall'*Offender*?
- In caso di risposta affermativa: quali sono queste azioni e che significato possono avere?
- Quale appare essere il movente?

e. *Modus operandi* e *modus operandi risk*

con *modus operandi risk* si intendono i comportamenti messi in atto per ridurre il rischio di essere ostacolato e/o catturato. Si studia quello che il criminale ha posto in essere, ipotizzando quello che egli riteneva o aveva pianificato di fare, per portare a compimento il proprio delitto con successo.

f. Analisi vittimologica

le informazioni tratte dallo studio della vittima devono poter rispondere ai seguenti punti:

- stato civile;
- ambiente familiare di origine;
- storia scolastica;
- anamnesi sotto il profilo medico generale e psicopatologico;
- uso di droghe e di alcool;
- caratteristiche della sfera relazionale e sentimentale;
- abitudini sessuali;
- stile di vita e abitudini;
- storia professionale;
- *status* socio-economico;
- ricostruzione dettagliata degli avvenimenti precedenti l'aggressione;

- precedenti penali;
- informazioni lasciate dalla vittima, ad esempio diari o lettere;
- conoscenza di precedenti minacce o persone mal disposte verso la vittima.

Queste informazioni permettono di focalizzare l'attenzione sulla vittima e domandarsi:

- perché proprio questa persona è stata vittima dell'aggressione?
- Perché l'*Offender* ha scelto proprio lei?
- Quale caratteristica specifica può aver innescato nell'*Offender* il comportamento aggressivo?
- Quale dinamica relazionale è possibile delineare tra l'*Offender* e la vittima?

#### g. Crime Linking

il *Crime Linking* è un processo di analisi che stabilisce con estrema affidabilità e precisione se un delitto ha caratteristiche di serialità (crimini commessi in luoghi diversi in momenti diversi con periodo di cosiddetto raffreddamento, *Cooling Off* e attribuibili allo stesso autore. Nel caso il delitto sia parte di una serie si procederà alla elaborazione di un nuovo *Profilo*, si valuteranno eventuali mutazioni del *modus operandi* ed eventualmente si genereranno nuove informazioni sul *Profilo* dell'*Offender*.

#### Il profilo geografico

L'applicazione del *Profilo Geografico* all'interno del processo di *Offender Profiling* è sicuramente una delle tecniche più innovative e con maggiori possibilità di sviluppo nell'immediato futuro. Ciò nonostante le sue radici originano in quel terreno della criminologia classica che si sviluppa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.

Questa parte del *Criminal Profiling* sta acquisendo sempre maggiore importanza ed il suo obiettivo può essere definito come la delimitazione di un'area geografica quale luogo in cui il *soggetto ignoto* che commette il reato (e autore di una serie di crimini) ha la propria dimora.

Ciò consente una razionalizzazione non indifferente per la creazione di una lista di sospetti su cui indirizzare il procedimento di indagine, ma ancora di più permette un utilizzo molto più logico, mirato ed efficace delle forze a disposizione delle autorità che indagano.

Quetelet e Guerry furono i primi ad ipotizzare il *Profilo Geografico*. Nel 1827 il primo, matematico ed astronomo belga, studiò la distribuzione geografica dei reati in Francia e si accorse che tra le diverse zone di residenza c'erano differenze di incidenza criminale e che questa difformità era peraltro invariata nel tempo.

In seguito, grazie agli studi effettuati dalla c.d. *Scuola di Chicago* si arrivò a sviluppare uno studio sistematico che aveva come elemento imprescindibile la variabile geografica all'interno del fenomeno criminale. La città di Chicago era stata divisa in cinque zone concentriche, e con i termini *aree criminali* furono identificate e studiate le aree urbane nelle quali nasceva si sviluppava e si stabilizzava la maggior parte della criminalità cittadina. L'analisi veniva semplicemente sviluppata calcolando quello che era il rapporto fra il numero degli autori di reato residente in un'area e il totale degli abitanti residenti nella medesima zona. In questo modo si osservò che il tasso massimo si trovava nelle *aree di transizione* urbana e diminuiva progressivamente quando ci si avvicinava alle parti più esterne. Un elemento rilevato molto

significativo è che il dato sul tasso di delinquenza era rimasto praticamente una costante negli ultimi 40 anni, nonostante il dato della composizione a livello strutturale della popolazione nelle varie zone di divisione fosse sensibilmente variato nel periodo considerato.

La conclusione in questo caso concreto era molto semplice: il tasso di delinquenza delle varie zone era dovuto alla struttura sociale delle zone e alla loro organizzazione sociale, non tanto dunque alle caratteristiche prettamente individuali di chi abitava quelle aree.

Questa struttura di analisi spaziale, definito *modello radiale*, aveva dimostrato come la distribuzione degli autori di reato sul territorio non fosse affatto casuale ma fosse in realtà collegata alle caratteristiche socioeconomiche del territorio stesso, per cui la presenza di crimi e criminali era più alta nelle aree ricche di attività commerciali ed economiche e decresceva man mano che ci si allontanava dal centro città e da esse (Wikstrom, 1991).

Da questo discende la cosiddetta *quarta dimensione del crimine*, ovvero l'elemento geografico che aveva come base del ragionamento lo spostamento dalla *home base Offender* verso il luogo del reato. Lo spostamento verso il luogo di commissione del crimine viene definito come *journey to crime* (Wikstrom, 1991) e pone come base essenziale del ragionamento:

- il perché di un luogo invece che un altro;
- se quella scelta è casuale;
- se quella scelta è parzialmente casuale;
- se quella scelta è legata a motivazioni di ordine pratico;
- se quella scelta è legata a motivazioni di ordine psicologico.

Gli studi effettuati (Wikstrom, 1991; Douglas, Olshaker, 1996) hanno portato all'elaborazione delle seguenti osservazioni/conclusioni:

- il crimine viene spesso compiuto in prossimità del luogo di residenza del reo;
- il numero dei crimi commessi da un certo delinquente decresce all'aumentare della distanza dalla sua abitazione;
- i giovani criminali commettono i delitti vicino alla loro abitazione e sono meno mobili degli adulti;
- esistono differenti comportamenti spaziali in relazione al tipo di reato commesso. I crimi violenti, per esempio, si verificano più vicino alla residenza del reo di quanto non accada per i reati commessi contro la proprietà;
- all'incremento del percorso/carriera criminale corrisponde un allargamento dell'area di attività in cui si esercita l'azione predatoria ed un aumento del tempo impiegato per gli spostamenti;
- gli spostamenti criminali spesso avvengono verso zone ad alta concentrazione di reati.

### Casi di criminal profiling

Si analizzeranno ora alcuni casi per dare un contributo pratico a quella che è l'applicazione del *Criminal Profiling*. Non ci si soffermerà sulla disamina dei dettagli ma piuttosto su quanto costruito dagli esperti (principalmente Douglas e Ressler); il primo è il *Profiling* elaborato per il caso di Carmine Calabro (Douglas, Olshaker, 1996) omicida efferato apparentemente senza movente. Il suo *Profilo*:

- maschio;
- bianco;

- 25-35 anni;
- disoccupato o con occupazione part-time;
- dimora nel raggio di un chilometro dal luogo del delitto;
- non è sposato e vive con la propria famiglia d'origine;
- nessuna esperienza militare;
- aspetto definibile comune;
- probabilmente trasandato;
- abitudini notturne;
- nessuna relazione sentimentale,
- senza amici stretti;
- senza auto;
- in cura presso un centro di igiene mentale (trattato con psicofarmaci);
- non abusa né di droga né di alcool;
- colleziona materiale pornografico sadomaso;
- l'omicidio è il primo e se non verrà catturato ucciderà ancora.

Si noti come i tratti presentati siano di diverso tipo:

- demografici;
- relazionali;
- relazionabili allo stile di vita.

Alcuni elementi distintivi, come si può facilmente evincere dalla lista riportata sono molto generici, mentre altri sono più caratterizzanti. Per capire il meccanismo del *Criminal Profiling* bisogna analizzare i ragionamenti attraverso i quali si giunge alla definizione delle caratteristiche. Come espresso in precedenza, un valido aiuto è quello che può arrivare da un'accurata analisi statistica dei casi già analizzati (Douglas, Olshaker, 1996) che hanno portato all'identificazione di un colpevole e che permettono quindi di fare uno studio partendo da una situazione di fatto per poi fare un percorso *a ritroso*.

Nel caso concreto l'età e la razza del reo hanno un'origine statistica che suggerisce che l'*Offender* possa appartenere allo stesso gruppo etnico della vittima e ad avere la medesima età. In relazione ai tipi di dati si fa riferimento ad un *processo di inferenza* che genera dati che a loro volta originano e contribuiscono a definire altre peculiarità. Accanto alla cosiddetta inferenza si parla di *processo deduttivo* ma nella maggior parte dei dati, ad eccezione di quelli statistici, si parla più concretamente di *processo abduttivo* rappresentato da:

...se...allora = FORSE... – e non da – ...se...allora = SICURAMENTE...

Un altro caso è quello di David Carpenter conosciuto come il *Killer dei sentieri* e così chiamato perché colpiva tendenzialmente le proprie vittime in luoghi isolati. Sono coinvolte in questo caso una serie di abduzioni legate tra loro da una catena inferenziale che si possono dividere in tre tipi in relazione al grado di originalità ed inventiva che le caratterizza (Douglas, Olshaker, 1996):

- 1° tipo (*ipotesi ipercodificate*). Sono principalmente caratterizzate da un *legame semiautomatico* tra premessa e conclusione: se il soggetto è in grado di sopraffare le proprie vittime è quasi certo che il suo *handicap* non sia fisico oppure sia di modesta entità;
- 2° tipo (*ipotesi ipocodificate*). Sono quelle nelle quali il nesso/legame viene selezionato in base alle proprie conoscenze disponibili: è il caso dell'*inferenza conclusiva*;
- 3° tipo (*ipotesi creative*). Caratterizzate da un *legame costruito ex-novo*; così viene ipotizzato che chi colpisce in luoghi isolati lo faccia perché fortemente imbarazzato da una qualche forma di *handicap*.

Nel caso di Clarence Simmons (Cochran, 1999) la tecnica del *Criminal Profiling* evidenzia come questo processo all'interno del dibattito americano possa avere anche un valore di rafforzamento a sostegno di un elemento aggravante nella conduzione di un processo (caso rarissimo e non rintracciabile negli altri ordinamenti/sistemi giudiziari). In questo procedimento infatti si sostiene una premeditazione di una violenza sessuale precedente all'omicidio, condizione necessaria per la condanna a morte nello stato dell'Alabama. Inoltre, è possibile riscontrare nella compilazione del *Profilo* il *metodo della triangolazione* che permette di corroborare molti aspetti delle indagini tramite il ricorso a più fonti (*Profiler* del FBI, polizia locale, medico legale e polizia scientifica).

Si possono evidenziare tre aspetti (Cochran, 1999):

1. il modo di esporre il proprio ragionamento è definibile come più cauto e probabilistico rispetto ad altri casi;
2. i dati derivati dall'analisi della scena del crimine hanno una piena validazione dai dati medico legali;
3. vengono prospettate e poi cambiate posizioni differenti da quella che si intendeva seguire inizialmente.

### **Il campo di applicazione del profiling**

La realtà americana mostra inequivocabilmente che il *Criminal Profiling* ha una funzionalità maggiore laddove sia presente una carenza degli strumenti di indagine tradizionale. In base al *Crime Classification Manual* (Douglas, Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler, 2006) si possono distinguere sei reati in cui il *Profiling* trova la sua migliore applicazione:

1. *Single Murder* (omicidio singolo): nel caso in cui non presenti un movente definito e sia di particolare crudeltà ed efferatezza;
2. *Serial Murder* (omicidio seriale): definito dal *CCM* come tre o più eventi di matrice omicidiaria, commessi in almeno tre luoghi differenti, separati tra loro da degli intervalli variabili di raffreddamento emozionale del *Serial Killer*, denominati *Cooling Off*;
3. *Mass Murder* (omicidio di massa): definibile come l'uccisione di quattro o più vittime nello stesso luogo e nel corso di un unico e ben definito evento;
4. *Spree Killing* (omicidio compulsivo): relativo ad un unico evento che si realizza in almeno due luoghi differenti e che porta alla morte di più persone, senza alcun periodo di raffreddamento emozionale del *Killer*;



5. *Rape* (stupro): costrizione a subire o compiere atti sessuali tramite l'utilizzo di violenza fisica o facendo ricorso alla minaccia.
6. *Arson* (incendio doloso): anche negli incendi è possibile riscontrare un aspetto di serialità. E' bene contestualizzare perché ci si riferisce ad un fenomeno di assoluta centralità negli Stati Uniti che può apparire inusuale se valutato da una prospettiva europea.

A questi si può aggiungere anche il *Bombing* (definibile come attentato dinamitardo) il quale per il numero contenuto di episodi non è incluso nel sistema di classificazione del CCM.

L'analisi dell'evento crimine e l'elaborazione di un *Profilo* risulta essere un elemento imprescindibile nella moderna dinamica da utilizzare in particolare modo quando ci si trova di fronte a omicidi definibili in maniera oggettiva come:

- violenti;
- gratuiti;
- aberranti;
- sessualmente definiti e connotati;
- con caratteristiche di serialità.

La serialità, cioè il ripetersi sistematico della violenza porta ad un incremento degli indizi lasciati sulla scena del crimine. Il binomio formato da omicidi seriali e reato sessuale rappresenta un insieme di casi di difficile risoluzione attraverso l'utilizzo di mezzi di indagine definibili come tradizionali. Sono situazioni in cui è utile riscontrare come l'opportunità per l'assassino/predatore sessuale è sempre e comunque più importante del concetto classico di movente.

La vittima e la scena del crimine sono le situazioni di partenza imprescindibili a cui fare costante riferimento e soprattutto da cui partire per l'analisi in questione: questi due elementi di connotazione situazionale sono la chiave per arrivare alla personalità dell'assassino e l'analisi investigativa criminale (definibile come l'esame psicologico del crimine) delinea una interconnessione (derivante dalla relazione esistente) tra vittima, colpevole e scena del crimine.

Nell'omicidio/stupro seriale si procede con (Douglas, Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler, 2006):

- *valutazione della vittima*: analizzare la tipologia della vittima e le modalità di entrata in contatto con essa;
- *individuazione dei luoghi e del percorso del crimine*: appurare se il luogo di ritrovamento del cadavere è lo stesso dove la vittima è stata uccisa;
- *mezzo omicidiari*: definire il tipo di arma e stabilire un *link* tra arma e assassino;
- *il cammino e il destino dell'arma*: determinare se l'arma è stata condotta sulla scena (*organizzazione*) se c'era già ed è stata portata via (*semiorganizzazione*) o lasciata sul luogo (*disorganizzazione*);
- *valutazione dell'aggressione*: studiare nei minimi particolari l'attacco contro la vittima, le lesioni inflitte e definire se queste siano state inferte prima, durante o dopo la morte. Per esempio le ferite sul viso e sugli occhi possono indicare che la vittima e l'assassino si conoscevano e un conseguente tentativo di *depersonalizzazione*;
- *attività sulla vittima* tramite la verifica di:

1. eventuali segni sulla vittima, come morsi, atti di vampirismo o di cannibalismo e classificarli come *Staging* (messa in scena), *Overkilling* (violenza eccessiva ed accanimento non necessari allo scopo) atti sadici, atti simbolici, ecc.;
  2. tracce sulla vittima di segni di tortura, di costrizione, di dominio, di possesso, di sadismo e se i resti del cadavere sono *esposti, ostentati, posizionati*. Qualora il corpo venga rinvenuto in un luogo aperto la possibilità che il *soggetto ignoto* torni per controllare o anche per compiacersi sono molto alte, quindi è bene tenere la zona sgombra anche non rendendo pubblico il luogo del ritrovamento della vittima;
- *la carriera del Serial Killer*: Se si nota un'evoluzione del *modus operandi* ed i crimini risultano essere commessi dallo stesso autore, si devono considerare due variabili:
1. in relazione all'*aumento della sofisticazione del metodo*: l'assassino può averlo perfezionato solo dal punto di vista tecnico o per l'organizzazione generale o l'autosicurezza;
  2. in relazione all'*aumento della violenza sulle vittime*: è utile valutare in quale stadio avviene (prima, durante o dopo la morte) e se sia una modifica di matrice qualitativa o quantitativa.

La fantasia, per l'applicazione del *Profilo* all'omicidio seriale, riveste un ruolo determinante ed in particolare per gli atti dei *Serial Killer*/Predatori Sessuali questo elemento è ancora più evidente e soprattutto rintracciabile. L'elemento fantasia fa parte di tutto il processo omicidiario e continua a rivestire un ruolo fondamentale fino alla disposizione del cadavere.

Come esempio possiamo utilizzare il trasporto del cadavere che dal punto di vista del *Profilo* è il simbolo di un processo di pianificazione anticipata e quindi di un soggetto definibile come organizzato, per cui devono essere considerati gli indizi nella *scena del crimine primaria* (luogo dove è avvenuto il crimine) e di quella *secondaria* (luogo di disposizione del cadavere). Nel caso in cui i due luoghi coincidano, probabilmente si ha a che fare con un soggetto disorganizzato che vive nelle vicinanze e che ha caratteristiche di personalità del tipo asociale, individuo disorganizzato che tendono a riflettersi anche nella scena del crimine in questione.

I simboli sono essenziali soprattutto nella trattazione seriale e colui che elabora il *Profiling* deve essere abile nel rintracciarli e nel dare loro il significato corretto, cioè quello del che gli attribuisce il *soggetto ignoto*. Un esempio simbolico ricorrente è quello di bendare o, come atto *post-mortem*, deturpare i lineamenti facciali o addirittura l'intero volto della vittima. Nel primo caso colui che uccide vuole evitare che la vittima lo veda, mentre nel secondo si tratta di un tentativo di depistare le indagini e ritardare il riconoscimento del cadavere. In entrambe queste situazioni è rintracciabile un aspetto molto importante e ricorrente all'interno dell'attività seriale, cioè la volontà di depersonalizzare la vittima. Si parla quindi di un fenomeno chiamato *Overkilling* che nella maggior parte dei casi si concentra appunto sul volto della vittima.

Nel modo in cui viene disposto il cadavere è importante l'intenzione dell'assassino di farlo scoprire oppure nascondere il più a lungo possibile. Si parla così di *Staging* che si verifica quando l'assassino altera deliberatamente la scena del crimine prima dell'arrivo della polizia; questo aspetto è molto importante perché è indicativo di un assassino organizzato. Douglas differenzia la *messa in scena* dalla *messa in posa*: la prima compare nei crimini in cui il soggetto cerca di depistare le indagini, inducendo la polizia a farsi un'idea dell'accaduto non rispondente al vero; si tratta quindi di un aspetto relativo al

*modus operandi*. La *messa in posa* invece è assimilabile e riconducibile alla *firma*. Bisogna sottolineare come la metodologia utilizzata dal *Serial Killer* per *catturare* la propria vittima non sia costante nel tempo. Inizialmente si assiste a dei tentativi a cui seguono dei processi pratici che portano ad un perfezionamento fino a definire una tecnica sempre più sofisticata, pianificata ed efficace. L'età di un assassino seriale è uno degli elementi più difficili da determinare perché l'età *emozionale/esperenziale* non sempre coincide con quella cronologica. Generalmente, gli assassini che mostrano un grado di sadismo più elevato e quelli che pianificano maggiormente il delitto sono meno giovani.

Talvolta i *Serial Killer* sono soliti raccogliere feticci dalla scena del crimine. La ragione principale per cui un assassino seriale decide di prendere uno o più oggetti dalla scena del delitto è quella di avere qualcosa che lo aiuti a ricordare ciò che è successo. Il feticcio, essendo qualcosa che è appartenuto alla vittima, contribuisce ad aumentare la gratificazione psicologica ottenuta durante l'omicidio perché ne fa rivivere all'assassino le fasi e garantisce un controllo totale, essendo appunto un qualcosa di completamente inanimato. A volte l'assassino dopo aver preso un oggetto dalla vittima, soprattutto se si tratta di un gioiello, può decidere di presentarsi a casa dei parenti della persona uccisa per consegnarlo ad un familiare, con la scusa di averlo trovato per strada; ciò serve ad entrare direttamente nel mondo della vittima e ad alimentare le proprie fantasie. Può anche accadere che lo regali alla moglie o alla sua ragazza, anche se è proprio la destinataria del regalo l'*origine* della sua angoscia ed ostilità. In alcuni casi l'assassino seriale raccoglie trofei. La differenza principale con il feticcio è che mentre questo rappresenta soltanto un simbolo che facilita il soggetto nel ricordare qualcosa di piacevole, il trofeo è uno stimolo visivo forte che ha funzione afrodisiache e spesso si tratta di una parte del corpo della vittima. Il feticcio ed il trofeo aiutano il soggetto a prolungare il ricordo del delitto commesso. L'analisi attenta di quello che manca tra gli effetti personali della vittima è un elemento fondamentale per poi andare a delineare quella che è la personalità dell'assassino. Infatti nei periodi di *Cooling Off* il *Serial Killer* trascorre molto tempo con i *suo*i trofei per rivivere nella mente tutte le fasi degli omicidi.

Come accennato in precedenza molti *Serial Killer* tornano sulla scena del crimine anche per alimentare le proprie fantasie. I *soggetti ignoti* più organizzati fanno in modo di partecipare alle ricerche oppure osservare molto da vicino le indagini della polizia, sia per capire come procedono le stesse, sia per rivivere continuamente, a livello fantastico, l'evento crimine. La collezione di ritagli di giornali, spesso presenti nelle abitazioni degli assassini seriali, hanno la stessa funzione. Alcuni, sempre per alimentare le proprie fantasie, sono soliti andare a visitare le tombe delle loro vittime.

### **La validità applicativa del modello**

Sono stati compiuti numerose analisi finalizzate alla valutazione dell'efficacia del *Profiling*. Tutti le valutazioni effettuate dimostrano quanto la presenza di un *Profiler* e soprattutto l'elaborazione di un *Profilo*, possano portare a dei vantaggi. Uno studio (*FBI Law Enforcement Bulletin*, 2000) conferma questo aspetto: il *Profiler*, così come accade negli Stati Uniti deve essere una figura professionale distinta e non

mutuata da altre discipline; nella pratica si sono osservate significative differenze nel lavoro dei *Profiler* statunitensi professionisti rispetto ad altri esperti interessati (psicologi, psichiatri, sociologi e antropologi): i primi erano più precisi nel delineare le caratteristiche fisiche, i processi cognitivi e le abitudini di vita dei criminali sconosciuti autori di omicidio e/o di reato sessuale; le altre categorie fornivano un contributo sicuramente valido ma molto legato a quella che era la loro formazione e la loro esperienza professionale. Gli psicologi ovviamente si soffermavano maggiormente sull'aspetto psicologico, gli psichiatri più su quello patologico, mentre sociologi e antropologi erano influenzati dal contesto sociale.

Il NISCALE (*Netherlands Institute for the Study of Criminality and Law Enforcement*) ha svolto uno studio dettagliato rilevando in pratica quelle che sono le differenze tra un *Profiler* e un *Detective*, andando a testare quelli che sono i tempi di risposta in relazione ai vari aspetti che costituiscono un'indagine. È superfluo sottolineare che in presenza di un *Serial Killer* il tempo è un fattore determinante e la rapidità di chi svolge l'indagine ha un ruolo chiave.

Tempo Medio: Ore (*h*) e Minuti (*m*) dell'attività (NISCALE, 1994)

	<b>PROFILER</b>	<b>DETECTIVE</b>
Analisi dei <i>Tip Report</i> della polizia (prime e sommarie informazioni acquisite)	12 h 29 m	2 h 33 m
Analisi dei rapporti di polizia	4 h 54 m	6 h 28 m
Analisi del rapporto medico legale	14 m	16 m
Analisi geografica	18 m	31 m
Analisi foto della scena del crimine	26 m	1 h 29 m
Assimilazione complessiva di tutti i dati relativi al crimine	18 h 21 m	10 h 57 m

## **Ipotesi di integrazione tra Criminal Profiling (CP) e Prevenzione Situazionale (SP)**

La *Prevenzione Situazionale* si concentra sulla esclusiva prevenzione del reato, piuttosto che sugli autori degli atti criminali che comunque devono essere studiati per venire privati della loro opportunità di delinquere. Questa teoria criminologica trova, soprattutto negli ultimi tempi, una sua applicazione concreta nella prevenzione del terrorismo, ed in particolare di quello internazionale.

Quanto si propone è un'integrazione tra *Criminal Profiling* e *Prevenzione Situazionale*, applicando cioè il *Profiling* a coloro che potrebbero diventare terroristi, togliendo loro l'opportunità di *arruolarsi* in base ad una sorta di *Profilo Preventivo* che agisca in modo da prevenire l'affiliazione del soggetto al gruppo terrorista. Il *Criminal Profiling* senza dubbio può svolgere un'azione di supporto alla dinamica della *Prevenzione Situazionale*.

È utile chiarire quali siano quegli obiettivi della dottrina della *Prevenzione Situazionale* nel caso del terrorismo internazionale per poi soffermarsi sugli aspetti in cui per detti obiettivi un'integrazione con il *Criminal Profiling* sarebbe auspicabile:

- Consolidare le potenzialità della popolazione di una determinate nazione in modo tale che sia meno soggetta alle minacce e alla paura di attentati.
- Il *Profiling* potrebbe essere usato per ipotizzare quelle che sono gli atteggiamenti di una popolazione in risposta per esempio alle minacce ed a tutti quei comportamenti che potrebbero generare isterismi.
- Le motivazioni dei criminali (gratificazione personale ed egoismo) sono totalmente differenti da quelle dei terroristi (più fondate su una *causa* e su alti *ideali*). In questo caso si potrebbe agire direttamente sulle motivazioni con delle politiche mirate al cambiamento del sistema dei valori dei soggetti in questione.
- I terroristi sono più determinati e fanatici dei criminali comuni. Criminali e terroristi sono associati da un bisogno di essere sotto pressione, senso di appartenenza ed eccitamento. Alcuni terroristi non *lavorano* per una causa superiore, ma semplicemente per avere una *occupazione*, uno *status* e un gruppo alle proprie spalle su cui fare affidamento. L'aspetto sessuale è da sottolineare, perché soprattutto all'interno di ambienti integralisti la promessa nella vita futura di 72 vergini è un elemento basilare dell'adesione a determinate organizzazioni. Come espresso in precedenza anche in questo caso un cambiamento nell'indirizzo educativo potrebbe portare, in seguito all'individuazione degli individui deboli, ad un cambiamento del loro *status*.
- L'organizzazione e la creazione di gruppi è un aspetto fondamentale che differenzia la struttura ed il comportamento di un terrorista da quello di un criminale. In questo caso il *Profiling* dovrebbe andare a lavorare su quelle che sono le necessità primarie del gruppo terrorista. Si evidenziano quattro aspetti fondamentali (opportunità) che devono essere modificati per poter invalidare l'azione:
  1. bersagli;
  2. armi;
  3. strumenti;
  4. condizioni facilitanti.

In relazione al reclutamento, per esempio, si è notato come all'interno delle carceri i terroristi in regime di detenzione svolgessero un'opera di *conversione* di grande portata e il loro isolamento ha portato delle serie difficoltà ai gruppi terroristi.

- La differenza tra terroristi e terroristi suicidi (*Kamikaze*) risiede principalmente nel *training* a cui sono stati soggetti questi ultimi sin dall'infanzia.

Si è appurato che i futuri *Kamikaze* siano educati sin dalla preadolescenza al *compito* che è stato deciso per loro. Le famiglie ricevono delle somme in denaro e la loro debolezza economica unita ad un radicato integralismo religioso sono due fattori che uniti tra loro portano ad adottare questa decisione. Il *Profiling* in questo caso può essere utilizzato per andare a studiare quali ambienti siano suscettibili di maggiore coinvolgimento all'interno di questa tematica e provare a sradicare l'integralismo portando così le famiglie a non *vendere* i propri figli.



## Considerazioni conclusive

Il *Criminal Profiling*, inteso come sovrapposizione su base statistica di eventi criminosi accertati con un caso in cui è presente un *soggetto ignoto* è sicuramente una risorsa di straordinaria importanza per chi compie le indagini. Il potenziamento degli strumenti di analisi della scena del crimine dovuto anche alla ricerca scientifica (soprattutto in campo medico, biologico e chimico) fornisce delle basi analitiche sempre più accurate per il *Profiler*. Il supporto dato agli investigatori ha una valenza dimostrata da un numero eccezionale di casi, sia sul piano dell'indagine in senso stretto, sia dal punto di vista della fase successiva, cioè dell'interrogatorio. Durante questo momento infatti, l'opera del *Profiler* svolge un ruolo di affiancamento che ha lo scopo di portare il sospetto a misurarsi su degli aspetti capaci di suscitare reazioni emozionali significative e ad una compromissione della sua posizione in caso di colpevolezza. L'evento criminale può essere inteso come atto di estrema unicità assimilabile ad un'impronta digitale a cui bisogna risalire.

Nelle fasi di ricerca del *soggetto ignoto* il ruolo del *Profiler* diviene di straordinaria importanza sia per quanto riguarda la dimensione temporale (diminuzione del tempo necessario ad arrivare al sospetto) sia per quella spaziale (in relazione al *Profilo Geografico*). È utile però sottolineare come un esercizio errato del *Profiling* possa portare a delle distorsioni drammatiche: si pensi infatti al caso di un *Serial Killer* dove il fattore temporale gioca un ruolo determinante soprattutto in termini preventivi.

Il tema del terrorismo e dell'integrazione tra *Criminal Profiling* e *Prevenzione Situazionale* è una sfida che si deve cercare di affrontare tramite una dinamica associativa tra queste due dottrine, vista e considerata *l'emergenza terrorismo* che caratterizza la nostra epoca. Altre sfide sono una maggiore precisione della dicotomia Organizzato/Disorganizzato, una sempre più specifica accuratezza del *Profilo Geografico* e soprattutto una internazionalizzazione del *Criminal Profiling* che, come sottolineato in più di una occasione, risulta essere una esclusiva delle forze di polizia americane.

Il ruolo del *Profiler* all'interno del dibattito ed in particolar modo la considerazione del *Criminal Profiling* come prova sono due elementi da valutare con la massima attenzione. Un *Profiler* potrebbe infatti riadattare il suo *Profilo* alle situazioni di fatto che si rendono palesi all'interno del procedimento per validare la sua teoria, per questa ragione molti studiosi particolarmente critici parlano di un eventuale *Profiling su misura*.

Infine, una riflessione di natura assolutamente propositiva deve essere fatta in relazione al caso italiano. Fino alla creazione nel 1994 dell'UACV, si pensava che il crimine seriale non appartenesse alla nostra realtà (si riteneva erroneamente che fosse una prerogativa del mondo americano e anglosassone) e che le forze di polizia avessero tutte le competenze necessarie per fronteggiare qualsiasi tipo di crimine senza una formazione più mirata e soprattutto senza essere affiancate da specialisti che utilizzassero una logica deduttiva/induttiva, lasciando quindi libero spazio all'interpretazione.

L'UACV si presenta come una delle *Divisioni del Servizio di Polizia Scientifica* specializzata, come detto, nell'analisi del crimine violento e che si avvale della collaborazione e del lavoro di diversi esperti quali

funzionari di polizia, ispettori, fisici, chimici, biologi, psicologi, periti balistici, grafici, disegnatori, informatici, ecc. Questa divisione utilizza tutte le tecniche della criminalistica, della medicina legale, della psichiatria forense, della criminologia e della psicologia comportamentale.

È utile ricordare che l'attività dell'UACV ha una prospettiva poco generalista, mentre negli Stati Uniti il *Profiler* lavora su un numero proporzionalmente maggiore di eventi criminali rispetto a quella che è la realtà italiana. Questo fatto è dovuto ad una maggiore predisposizione ad accettare ed integrare figure provenienti da altri settori, ma anche ad una maggiore disponibilità di fondi ed in generale di strutture organizzative poste a base di questa attività.

I RIS (*Reparto Investigazioni Scientifiche*) sono una divisione dell'*Arma dei Carabinieri* formata per la maggior parte da biologi, tossicologi, chimici, fisici, ecc. che si occupa di analisi dei reperti delle scene del crimine, quindi della cosiddetta criminalistica, cioè di quella disciplina che costituisce il punto di partenza per l'elaborazione del *Criminal Profiling*. Così come per la *Polizia Scientifica* anche in questo caso si pone il problema della scarsa capillarizzazione di questa divisione utilizzata soltanto in particolari situazioni. Deve essere molto chiaro che senza la criminalistica (che obbligatoriamente proviene dalle forze di polizia) non si può tassativamente porre in essere nessuna attività di *Profiling*.

Brevi note sull'Autore.

Marco SODDU

Laurea in Scienze Politiche (Vecchio ordinamento, con Indirizzo Politico-Internazionale). Dottore di Ricerca in *History and Archives*. Master Biennale di Secondo Livello (Criminologo e Psicologo Giuridico). Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare - Università degli Studi di Cagliari.

Si segnalano tra le altre esperienze, lunghi periodi di ricerca presso la John Fitzgerald Kennedy Library di Boston (sia per la compilazione della tesi di laurea, sia per quella di dottorato all'estero, entrambe su Kennedy J.F.). Inoltre, due mesi come *Visiting Researcher* presso la Toronto University (Centro di Criminologia e Studi Sociolegali) ed il CAMH di Toronto.

Indirizzo e-mail: marco.soddu@gmail.com

## Bibliografia

- Brussel, James A. (1970). *Casebook of a Crime Psychiatrist*. New York City: Dell Publishing Co.
- Burgess, A., Douglas, J.E., Ressler, R.K. (1995). *Sexual Homicide: Patterns and Motives*, New York City: The Free Press.
- Canter, D., Salfati, G.C. (1999). *Differentiating Stranger Murders: Profiling Offender Characteristics from Behavioural Styles*. Liverpool: John Wiley & Sons, Ltd.
- Cochran, D.Q. (1999). *Alabama v. Clarence Simmons: FBI Profiler testimony to establish an essential element of capital murder*, *Law & Psychology Review*.
- Copson, G., Gudjonsson, G.H., (1997). *The Role of the Expert in Criminal Investigation*. In J. L. Jackson & D.A. Bekerian (Eds.). *Offender Profiling: Theory, Research and Practice*. Chichester: Wiley.
- Douglas, J. E., Burgess, A. W., Burgess, A. G., Ressler R. K. (2006). *Crime Classification Manual: a Standard System for Investigating and Classifying Violent Crimes*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Douglas, J.E., Munn, C. (1998). *Violent Crime Scene Analysis: Modus Operandi, Signature and Staging*. FBI Law Enforcement Bulletin, 61 (2) - (1992).

- Douglas, J. E., Olshaker, M. (1995) *Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit*. New York City: Pocket Books.
- FBI, (1993). *VICAP: Violent Crime Apprehension Program*, US Dept. of Justice Publication.
- FBI, (2000). *FBI Law Enforcement Bulletin*. <http://vault.fbi.gov/Criminal%20Profiling>.
- Ferracuti, F. (1990). *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*. Milano: Giuffrè.
- Gulotta, G. (2003). *La investigazione e la Cross-Examination. Competenze e sfide per il Processo Penale Moderno*. Milano: Giuffrè.
- Kocsis, R.N., Irwin, H.J., Hayes, A.F., Nunn, R., *Articoli in Riviste*:
- Criminal Profiling as a Plotting Activity Based on Abductive Processes *Int J Offender Ther Comp Criminol* October 1, 2010 54: 829-849.
  - An Examination of Content Preference in Offender Profiles *Int J Offender Ther Comp Criminol* June 1, 2010 54: 412-429.
  - The Criminal Profiling Illusion: What's Behind the Smoke and Mirrors? *Criminal Justice and Behavior* October 1, 2008 35: 1257-1276.
  - Taking Stock of Criminal Profiling: A Narrative Review and Meta-Analysis *Criminal Justice and Behavior* April 1, 2007 34: 437-453.
  - Validities and Abilities in Criminal Profiling: The Dilemma for David Canter's Investigative Psychology. *Int J Offender Ther Comp Criminol* August 1, 2006 50: 458-477.
  - Validities and Abilities in Criminal Profiling: A Critique of the Studies Conducted by Richard Kocsis and His Colleagues *Int J Offender Ther Comp Criminol* June 1, 2006 50: 344-360.
  - Cognitive Processes in Criminal Profile Construction: A Preliminary Study *Int J Offender Ther Comp Criminol* December 1, 2005 49: 662-681.
  - Believing is Seeing III: Perceptions of Content in Criminal Psychological Profiles *Int J Offender Ther Comp Criminol* August 1, 2004 48: 477-494.
  - Psychological Profiling of Serial Arson Offenses an Assessment of Skills and Accuracy *Criminal Justice and Behavior* June 1, 2004 31: 341-361.
  - Believing Is Seeing II: Beliefs and Perceptions of Criminal Psychological Profiles *Int J Offender Ther Comp Criminol* June 1, 2004 48: 313-329.
  - Believing is Seeing? Investigating the Perceived Accuracy of Criminal Psychological Profiles *Int J Offender Ther Comp Criminol* April 1, 2004 48: 149-160.
  - Visual Versus Narrative Case Material: The Impact on Criminal Psychological Profiling *Int J Offender Ther Comp Criminol* December 1, 2003 47: 664-676
  - Criminal Psychological Profiling: Validities and Abilities *Int J Offender Ther Comp Criminol* April 1, 2003 47: 126-144.
  - An Empirical Assessment of Content in Criminal Psychological Profiles *Int J Offender Ther Comp Criminol* February 1, 2003 47: 37-46.
  - Criminal Psychological Profiling of Serial Arson Crimes *Int J Offender Ther Comp Criminol* December 1, 2002 46: 631-656.
  - Investigative Experience and Accuracy in Psychological Profiling of a Violent Crime *J Interpers Violence* August 1, 2002 17: 811-823.
  - Psychological Profiling of Offender Characteristics from Crime Behaviors in Serial Rape Offences *Int J Offender Ther Comp Criminol* April 1, 2002 46: 144-169.
- Holmes, R.M., Holmes, S.T. (2009). *Profiling Violent Crimes: an Investigative Tool*, Thousand Oaks: Sage Publications.
- Picozzi, M., Zappalà, A. (2002). *Criminal Profiling. Dall'Analisi della Scena del Delitto al Profilo Psicologico del Criminale*. Milano: McGraw-Hill.
- Ressler, R., Douglas, J.E. (1988). *Sexual Homicide: Patterns and Motives*, New York City: The Free Press.
- Rossi, L., Zappalà, A. (2005). *Elementi di Psicologia Investigativa*, Milano: Franco Angeli.
- Turvey, B.E. (1995). *The Impressions of a Man: an Objective Forensic Guideline to Profiling Violent Serial Sex Offenders*. San Leandro: Knowledge Solutions.
- Turvey, B.E. (2003). *Criminal Profiling: an Introduction to Behavioral Evidence Analysis*, San Diego: Academic Press.
- Wikstrom, P.O.H. (1991). *Urban Crime, Criminal and Victims: the Swedish Experience in an Anglo-American Comparative Perspective*. New York City: Springer-Verlag.

Abstract: *UnSub, Profiler* ed *Offender Profiling*.

Il *Criminal Profiling* è un metodo per identificare l'autore di un crimine basato su un esame della natura del reato e sul modo in cui è stato perpetrato. La maggior parte degli aspetti del comportamento del reo sono determinati dalle sue scelte, prima, durante e dopo il delitto. Queste informazioni sono in stretta relazione con altri dettagli correlati e con le prove fisiche, che sono confrontati con le caratteristiche dei tipi di personalità note e con le anomalie mentali studiate per generare una descrizione del *modus operandi* del criminale.

È chiaro che si tratta di uno strumento di indagine di natura comportamentale che si propone di aiutare gli investigatori a prevedere con precisione l'evento criminale e descrivere le caratteristiche di soggetti criminali sconosciuti e degli autori di reato in genere.

Il profilo geografico è un altro metodo rilevante per generare il profilo di un aggressore.

Il principio di base è che il comportamento riflette il carattere/personalità dell'individuo. Per esempio, in un caso di omicidio, i *profiler* dell'FBI cercano di tracciare la personalità del reo attraverso domande sul suo comportamento attraverso quattro punti chiave:

1. Antecedente: Che fantasia o progetto, o entrambi, aveva l'assassino prima di commettere l'atto? Cosa ha spinto l'assassino ad agire in alcuni giorni e non in altri?
2. Metodo e *modus operandi*: Che tipo di vittima o vittime ha scelto l'assassino? Quali sono il metodo e le modalità dell'omicidio: arma da fuoco, arma da taglio, strangolamento o altro?
3. Disposizione del corpo: l'omicidio e la disposizione del corpo si svolgono tutti nella stessa scena, o in scene secondarie?
4. Post-reato: il comportamento: l'assassino tenta di infiltrarsi nelle indagini in relazione anche alle notizie della stampa o lanciando messaggi agli investigatori?

Queste tematiche possono includere l'analisi delle variabili psicologiche, quali modelli di comportamento e della personalità, così come le variabili demografiche, per esempio età, razza o la posizione geografica. Gli investigatori possono usare il *profiling* come un mezzo per ridurre il numero dei sospetti e nella strutturazione di un interrogatorio di un sospetto, una volta arrestato.

Criminal Profiling is a method of identifying the perpetrator of a crime based on an examination of the nature of the crime and the manner in which it was committed. Several aspects of the offender's behavior makeup are determined from his or her choices before, during, and after the crime. This information is in a strong relations with other related details and physical evidence, and then compared with the characteristics of known personality types and mental abnormalities to generate a practical working description of the offender.

Then, it is a investigative and behavioral instrument that is intended to assist investigators to accurately predict and describe the characteristics of unknown criminal subjects or offenders.

Geographic profiling is another relevant method to profile an offender.

The basic principle is that behavior reflects character/personality. For instance, in a homicide case, FBI profilers try to collect the personality of the offender through questions about his or her behavior at four key-points:

1. Antecedent: What fantasy or plan, or both, did the murderer have in place before the act? What triggered the murderer to act some days and not others?
2. Method and manner: What type of victim or victims did the murderer select? What was the method and manner of murder: shooting, stabbing, strangulation or something else?
3. Body disposal: Did the murder and body disposal take place all at one scene, or multiple scenes?
4. Post-offense behavior: Is the murderer trying to inject himself into the investigation by reacting to media reports or contacting investigators?

These issues may include the analysis of psychological variables such as personality and behavior patterns, as well as demographic variables such as age, race or geographic location. Investigators can use profiling as a means to narrow down the suspect pool, or in structuring an interrogation of a suspect once apprehended.

## Il profilo del killer<sup>1</sup>

Isabella Merzagora Betsos

Quello dei serial killer è un argomento à la page, che suscita orrore, è ovvio, ma pure ambivalente attrattiva, comunque interesse, fors'anche sproporzionato, almeno da noi, alla reale diffusione quantitativa del fenomeno. Infatti, benché secondo alcuni Autori l'Italia si ponga in buona posizione nella graduatoria dei Paesi che “ospitano” serial killer, nel nostro Paese il fenomeno non è certo di quelli di maggiore rilevanza criminologica, e se ne parliamo è per l'interesse un po' morboso che suscita a livello mediatico e di fiction, ma anche negli studiosi di criminologia o almeno negli scrittori che si occupano degli eventi criminali.

L'orrore però non è necessariamente commisurato alla consistenza numerica di un evento, e non stupisce dunque che l'ambivalente attrattiva si concentri soprattutto su di un fenomeno il cui requisito è l'incomprensibilità secondo i consueti parametri razionali (un omicidio per impossessarsi dell'eredità, per esempio, né suscita troppo stupore né ci risulta inesplicabile), e che non corrisponde alla fenomenologia dell'omicidio dettato da discontrollo emotivo (l'omicidio in “stato emotivo e passionale” è un altro esempio di uccisione intellegibile).

Viceversa, l'omicidio seriale si definisce come l'assassinio di più vittime, ma che in aggiunta viene compiuto in risposta a bisogni emotivi i quali, in estrema sintesi, si compendiano nella frase che il serial killer di nove prostitute ebbe a dire ai suoi periti: «Mi piaceva uccidere»<sup>2</sup>, e nella ancor più conturbante dichiarazione di Chikatilo, reo di cinquantatre omicidi a sfondo sessuale: «Lo scorrere del sangue, abbinato all'agonia della vittima mi dava piacere»<sup>3</sup>.

Come non bastasse, molti dei serial killer si caratterizzano per comportamenti, prima, durante e dopo l'omicidio, che violano i nostri più radicati tabù in merito alla pietà, al rispetto per la persona umana e dunque anche per il suo corpo, al disgusto, a tutti i concetti possibili di “normalità”.

Non ci si dilungherà nelle descrizioni che servono solo a suscitare raccapriccio, basti citare i non infrequenti casi in cui gli omicidi si sono accompagnati ad atti di atroce sadismo, a compiacimenti nelle torture, a vampirismo, necrofilia, rituali feticistici a dir poco “bizzarri”, e, vogliamo dire: *dulcis in fundo?*, antropofagia.

Anche per spiegare fenomeni di tal fatta la psichiatria e la psichiatria forense, fin dall'Ottocento, hanno cercato quelle spiegazioni, o almeno denominazioni, a cominciare dalla “monomania omicida”; e l'interrogativo è valido ancor oggi: sono “pazzi” costoro? O li chiamiamo “folli” solo per segnalare la loro deviazione dalla norma etica e statistica? “Mad or bad”?

---

Isabella Merzagora Betsos, Professore di Criminologia presso la Facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> Articolo pubblicato nella rivista *Le due città*, aprile 2008.

<sup>2</sup> Merzagora Betsos I., *Criminologia della violenza e dell'omicidio, dei reati sessuali, dei fenomeni di dipendenza*, Cedam, Padova, 2006.

<sup>3</sup> Palermo G.B., *Aggressività e violenza, oggi*, Edizioni Essebiemme, Noceto, 2001.



Dunque, in ambito forense i quesiti sono collegati, sono responsabili delle loro atrocità o sono degli infelici determinati senza scampo dal loro patologico modo d'essere?

Per Lunde, per esempio, coloro che commettono più omicidi sarebbero nella quasi totalità dei casi malati<sup>4</sup>. Le differenze fra omicida seriale psicopatico e omicida seriale psicotico sono messe in luce da Benezech riguardo alle condizioni familiari, all'anamnesi, alle abitudini voluttuarie, ai precedenti penali, alla personalità, al modus operandi, al rapporto con la vittima, al comportamento successivo al reato; l'Autore conclude con la differenza in termini di responsabilità penale, affermando che lo psicopatico è penalmente responsabile, lo psicotico penalmente irresponsabile<sup>5</sup>.

Holmes e De Burger, autori di quella che è forse la più nota ed ampia classificazione dei serial killer basata sullo studio di 110 casi, distinguono quattro tipi di omicidi seriali, a seconda delle motivazioni: il "Visionary Motive Type", che risponde ad allucinazioni imperative che ordinano di uccidere una certa classe di persone; il "Mission Oriented Motive Type" che pur intenzionato a "ripulire il mondo" da certe categorie di persone, non mostra segni di psicosi<sup>6</sup>; nel caso dell'omicida seriale "Edonistic" quel che viene ricercato è il proprio interesse o il proprio piacere, il che comporta sia omicidi per libidine, sia per il puro gusto del brivido, sia, infine, per impossessarsi di beni materiali; il "Power/Control, Oriented Type", infine, uccide perché ricava godimento dal potere assoluto sulla vittima (in questi casi i delitti avranno caratteristiche di particolare ferocia, e la prolungata tortura avrà lo scopo di protrarre il piacere stesso del dominio).

Gli Autori riconoscono il possibile intervento di malattia mentale solo per il "Visionario", e comunque la patologia ricorrerebbe nella minoranza dei casi: «La maggior parte dei serial killer non sono né da valutarsi in termini psicopatologici, né sono malati di mente»<sup>7</sup>; «La maggior parte degli omicidi seriali non sono psicotici»<sup>8</sup>. Se qualche volta, però, lo sono, ricordiamo che l'aver fatto "cose da pazzi" non comporta essere giuridicamente infermi di mente. Che poi i serial killer abbiano pure "qualche problema", o, si può dire di più, che per loro si trovino senza fatica categorie nosografiche che li descrivono, soprattutto nell'ambito dei Disturbi di Personalità, è comprensibilissimo, anzi, è tautologico. Dietz, lo psichiatra che ha collaborato allo studio dell'FBI sugli autori di omicidi seriali, ha chiarito a proposito di costoro che: «A nessuno dei serial killer che ho avuto modo di studiare o visitare era applicabile la formula della infermità mentale, ma al contempo nessuno di loro era normale. Tutti erano affetti da turbe mentali. Ma nonostante questi disturbi, legati alla sfera sessuale e al carattere, agivano sapendo quello che facevano e sapendo che era sbagliato. E sceglievano di farlo ugualmente»<sup>9</sup>; e per Douglas e Olshaker: «Sicuramente sono anormali. Sicuramente quello che fanno è 'malato'. Sicuramente soffrono di un grave disturbo o difetto caratteriale. Sicuramente chiunque tragga piacere dallo stupro e dalla tortura e dalla morte ha dei problemi psicologici piuttosto pronunciati [...] molta

<sup>4</sup> Lunde D., *Murder and Madness*, San Francisco Book Company, San Francisco, 1975.

<sup>5</sup> Citato in: Addad M., Benezech M., *L'irresponsabilité pénale des handicapés mentaux en droit français et anglo-saxon: législation française, anglaise, israélienne, et des U.S.A.*, Paris, Librairies Techniques, 1978

<sup>6</sup> Holmes R.M., De Burger J., *Serial Murder*, Sage Publications, Newbury Park, 1988.

<sup>7</sup> Holmes, De Burger, cit., 1988.

<sup>8</sup> Holmes R.M., *Profiling Violent Crimes*, Sage Publications, 1990.

<sup>9</sup> In: Douglas J., Olshaker M., *Mind Hunter*, Rizzoli, Milano, 1996.



gente sembra non afferrare il concetto che si possono avere problemi mentali o emotivi – anche gravi – ed essere tuttavia in grado di distinguere il bene dal male e conformare di conseguenza il proprio comportamento»<sup>10</sup>.

In sintesi, un conto è la diagnosi, un altro è come e quanto questa diagnosi si riverberi sulla capacità di intendere o di volere del soggetto.

Come affermato da Douglas e Olshaker a proposito delle implicazioni psichiatrico-forensi del problema dei serial killer in USA: «È importante non dimenticare che l'infermità mentale è un concetto legale, non una valutazione psichiatrica. Non significa che qualcuno è o non è 'malato', ma che è, o non è, responsabile delle proprie azioni»; e rincarano: «Non è mai successo che un serial killer provasse un bisogno di uccidere così irrefrenabile da farlo davanti ad un poliziotto»<sup>11</sup>.

È forse di un certo interesse rilevare che non solo le donne uccidono in una percentuale molto inferiore agli uomini, ma sono ben poco presenti persino nella categoria dei serial killer, nella quale ammontano a quote che i diversi Autori individuano fra il 5 ed il 18%<sup>11</sup>. De Luca, per esempio, ne avrebbe individuate 228, di cui 109 in USA e 3 in Italia, il 14% delle quali ha però agito in coppia con un partner maschile. De Pasquali riporta due casi di donne su un totale di 43 serial killer italiani: una è la famosa “Saponificatrice di Correggio”, che fu riconosciuta colpevole di aver ucciso 3 donne, ma vi è il sospetto di altre 7 vittime, fra il 1939 ed il 1940 per impossessarsi dei loro beni, ma anche per motivazioni patologiche. Fu dichiarata seminferma di mente perché ebbe ad affermare di aver ucciso per scongiurare una maledizione che gravava sul figlio: «per fermare la Morte dovevo offrirle qualcuno da prendersi al posto di mio figlio: sangue per sangue, ossa per ossa, vita per vita». Il soprannome “saponificatrice” deriva dal sistema con cui si liberava dei cadaveri, facendone bollire i corpi sezionati con la soda caustica. Il particolare agghiacciante, cioè di ulteriore raccapriccio, è che con “i resti” condiva i dolcetti che offriva alle amiche per il tè. Dal racconto della stessa protagonista: «Finì nel pentolone, come le altre due, ma stavolta pensai che non dovevo sprecare quel ben di Dio, la sua carne era grassa e bianca, quando fu disciolta vi aggiunsi un flacone di colonia e, dopo una lunga bollitura, ne vennero fuori delle saponette cremose accettabili. Le diedi in omaggio a vicine e conoscenti. Anche i dolci furono migliori: quella donna era veramente “dolce” [...] Quanto al sangue del catino, aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno, lo macinai e lo rimescolai con farina, zucchero, cioccolato, latte e uova, oltre un po' di margarina, impastando il tutto. Feci una quantità di pasticcini croccanti e li servii alle signore che venivano in visita»<sup>12</sup>.

Se anche talune delle serial killer commettono omicidi plurimi, mancano il più delle volte le caratteristiche tipiche dell'omicida seriale, quali il compiacersi nell'inferire sadicamente, la ricerca del potere sulla vittima attraverso il terrore inflitto, lo sfondo sessuale, la scelta di vittime sconosciute, la mobilità, il mezzo omicidiario, che nelle donne è prevalentemente il veleno.

<sup>10</sup> Douglas, Olshaker, cit., 1996.

<sup>11</sup> Douglas e Olshaker, cit., 1996.

<sup>12</sup> Kantzà G., *Come uccidono le donne. Una lettura psicoanalitica*, Edizioni Magi, Roma, 2005.

Anche i rari omicidi multipli o seriali delle donne sono solitamente commessi tra le mura domestiche, ed in particolare il marito è la vittima preferita: sono le cosiddette “vedove nere”, il termine è giornalistico, che uccidono successivamente più mariti, la cui motivazione, ed anche qui a differenza dei serial killer maschi, è il più delle volte economica.

Fra le assassine seriali, oltre a quella testé citata, vi sono i cosiddetti “angeli della morte”, cioè quelle infermiere che interpretano con larghezza e disinvoltura il concetto di eutanasia, ovvero le componenti femminili delle coppie di omicidi seriali. Il termine “angeli della morte” sarebbe stato coniato dalla stampa nel 1980 dopo che si scoprì che un'infermiera di Las Vegas aveva manomesso l'apparecchiatura a sei pazienti in terapia intensiva per vincere le scommesse che il personale infermieristico del reparto faceva su chi sarebbe stato il prossimo paziente a morire. Ma si riportano molti altri casi.

Alla base di questi episodi vi sarebbe un desiderio di notorietà ed anche un bisogno di controllo, tale e quale quello che spinge i più classici serial killer maschi. Gli “angeli della morte”, infatti, talora somministrano sostanze nocive per dimostrare di sapersi accorgere delle condizioni critiche dei pazienti o addirittura di essere in grado di salvarli ... solo che non arrivano in tempo, oppure la situazione sfugge loro di mano. La motivazione del controllo e della volontà di potenza è, d'altro canto, una delle più citate per i delitti seriali, e a proposito di un famoso assassino seriale, Ted Bundy, si riferisce che anni prima degli efferati delitti ricevette un elogio dalla polizia di Seattle per aver catturato un borseggiatore, e successivamente si gettò in un lago per salvare un bambino che stava annegando: «ironicamente, il bisogno di controllare può essere rappresentato da un comportamento caritatevole e coraggioso [...] Salvare una vita è un modo per controllare il destino di qualcuno, come lo è prendere una vita».

Infine, si conoscono casi di plurimi figlicidi materni. Nel luglio 2005, in Germania, sono stati scoperti i cadaveri di 5 bambini seppelliti in giardino dalla madre assassina, ed un altro caso è stato riportato in Giappone: dopo la scoperta dei cadaveri, la madre raccontò che, avendo speso per altri motivi il denaro consegnatole per sottoporsi alla sterilizzazione, partorì e uccise 8 neonati dal 1978 al 1990<sup>13</sup>.

Collegato al tema dei serial killer, c'è un altro argomento che da qualche anno a questa parte riscuote un certo successo, soprattutto presso i mass-media e nelle fiction: l'applicazione delle conoscenze della criminologia clinica e della psicologia criminale alla elaborazione del profilo criminale (criminal profiling)<sup>14</sup>. Partendo dal presupposto che il comportamento riflette la personalità del reo, e che quindi osservando il reato commesso si possa risalire al tipo di persona che lo ha compiuto, l'obiettivo è di fornire informazioni attraverso le quali limitare l'elenco dei sospettati e delle piste investigative, e indirizzare l'investigazione. In pratica, se di solito il criminologo clinico, lo psicologo, lo psichiatra osservano i criminali per effettuare previsioni sul loro comportamento, qui si tratta di invertire il procedimento, ed osservare le azioni commesse dal criminale per inferirne le caratteristiche di personalità.

<sup>13</sup> Bramante A., *Fare e disfare ... dall'amore alla distruttività. Il figlicidio materno*, Aracne, Roma, 2005; Merzagora Betsos I., *Demoni del focolare. Mogli e madri che uccidono*, Centro Scientifico editore, Torino, 2003.

<sup>14</sup> Ponti G., Merzagora Betsos I., *Compendio di Criminologia*, Cortina, Milano, 2008.

Il procedimento è quindi quello di analizzare con attenzione la scena del crimine intesa come “scena comunicativa”<sup>15</sup>, per far sì che essa racconti quante più cose possibili circa il soggetto che ha compiuto il reato, in particolare evidenziando *modus operandi* e *signature* (firma) del criminale. Con il termine *modus operandi* si intende il comportamento messo in atto dall'aggressore per portare a compimento il reato; esso può modificarsi col trascorrere del tempo, magari per l'acquisizione di maggiori capacità tecniche. Deve poi considerarsi la possibile messa in atto di strategie di *staging*, ovvero di alterazione della scena del crimine al fine di depistare le indagini (da *to stage* = mettere in scena). La *signature*, o firma, è invece un comportamento che viene posto in essere non perché sia necessario all'esecuzione del crimine da un punto di vista tecnico, ma in quanto funzionale alle esigenze psicologiche dell'autore: nel caso di un omicidio può consistere per esempio in rituali, mutilazioni della vittima, conservazione di parti anatomiche. Uno stesso *modus operandi* e/o una stessa firma in un delitto possono far pensare di essere di fronte ad uno stesso autore e ad una serialità criminale.

Appunto sulla scorta di osservazioni compiute nel contesto degli omicidi seriali, fu operata dall'FBI una prima classificazione che distingueva l'omicidio organizzato da quello disorganizzato, e che avrebbe già consentito di tracciare un profilo dell'autore, in quanto nel crimine organizzato, in cui l'aggressione è pianificata, la vittima sconosciuta, la scena del crimine riflette un completo controllo da parte dell'autore, il cadavere è nascosto, la personalità del criminale è quella di un soggetto intelligente, socialmente adeguato, con capacità di controllo dell'emozione; nell'omicidio disorganizzato, in cui la scena del crimine si presenta caotica, l'aggressione non è pianificata, possono essere commessi atti sessuali sulla vittima dopo l'uccisione, non vi è tentativo di occultare il cadavere, le caratteristiche personali dell'autore sono quelle di un soggetto di scarsa intelligenza, socialmente inadeguato, talora con seri problemi psicopatologici. Più tardi si è però constatato che la maggior parte dei criminali si pone a cavallo delle due tipologie.

Già nel 1888 venne fatto un tentativo di profilo criminologico da parte del medico legale Thomas Bond per mettere la polizia sulle tracce del famosissimo assassino londinese denominato Jack lo Squartatore; ma una delle prime applicazioni di questa tecnica coronata da successo si ebbe nel 1957, quando allo psichiatra James Brussel fu chiesto dalla polizia di New York di fornire indizi che aiutassero gli investigatori nell'identificazione dell'uomo, soprannominato “Mad Bomber”, che da 16 anni terrorizzava la città piazzando ordigni esplosivi. Dopo aver analizzato il materiale a disposizione della polizia, Brussel affermò che l'attentatore:

- doveva essere un maschio, perché quasi tutti i dinamitardi lo sono;
- doveva avere motivi di rancore nei confronti dell'azienda presso cui aveva piazzato il primo ordigno;
- dal tono e dal contenuto delle lettere di rivendicazione degli attentati, in cui esprimeva la convinzione che quell'azienda e la società intera complottassero contro di lui, si poteva evincere che fosse affetto da paranoia;
- posto che questa forma patologica in genere ha esordio sintomatologico attorno ai 35 anni, e che gli attentati si susseguivano da 16, si poteva inferire che si trattasse di un uomo di circa 50 anni;

<sup>15</sup> De Leo G., Patrizi P., *La spiegazione del crimine*, il Mulino, Bologna, 1999.

- dall'accuratezza nella confezione degli ordigni e nella redazione delle lettere si poteva ritenere di essere di fronte ad un soggetto preciso, meticoloso e competente;
- lo stile dei messaggi di rivendicazione, formale e privo di espressioni gergali, e la scelta di alcune espressioni facevano pensare si trattasse di uno straniero;
- sempre dagli scritti, emergeva una scolarità superiore ma non di massimo livello;
- poiché l'utilizzo delle bombe era stato storicamente tipico delle popolazioni balcaniche, e poiché queste popolazioni erano nella maggioranza cattoliche, Brussel concluse che si dovesse trattare di uno slavo di religione cattolica;
- dalla forma fallica degli ordigni e dalla forma delle lettere “w” che ricordava invece il seno femminile, lo psichiatra trasse anche deduzioni circa la psicotomica, le vicende famigliari e la vita affettiva di “Mad Bomber”;
- egli giunse persino a prevedere come l'avrebbero trovato vestito al momento dell'arresto, e cioè con un doppiopetto scuro accuratamente abbottonato<sup>16</sup>.

Effettivamente, anche grazie alle indicazioni fornite da questo profilo, poco tempo dopo George Metesky, alias Mad Bomber, veniva arrestato e la descrizione di Brussel puntualmente confermata.

Successivamente i campi di applicazione del profilo criminale sono stati soprattutto quelli dell'omicidio, in specie seriale, della violenza sessuale, dell'incendio doloso, degli attentati dinamitardi.

A proposito di questi ultimi, è stato elaborato un profilo dell'uomo che dal 1988 al 2006, per ora, ha disseminato più di una trentina di ordigni in diverse località del Veneto, occultandoli in oggetti di uso comune (qualcuno era collocato in prodotti di consumo e poi posto nei supermercati), e procurando ferite ed anche mutilazioni, fra gli altri a quattro bambini. Costui è stato soprannominato Unabomber, come lo era stato Theodore Kaczynski che, fra il 1940 e il 1956, aveva piazzato a New York più di trenta ordigni esplosivi provocando 3 morti e 23 feriti. L'Unabomber “nostrano”, secondo il profilo tracciato da Strano, Coppe e Bruzzone<sup>17</sup>, dovrebbe essere dotato di intelligenza e capacità di pianificazione, come si arguisce dalla capacità di scegliere gli obiettivi, di assicurarsi le vie di fuga, di confezionare gli ordigni, perfezionandoli anche nel senso di non lasciare tracce. Altri elementi che si desumono dalle modalità di realizzazione dei reati e dalla scelta degli obiettivi sono: l'utilizzo di un mezzo di trasporto poco vistoso; l'abitudine a compiere sopralluoghi prima degli attentati; una formazione tecnica particolare e la possibilità di accesso ai materiali per realizzare gli ordigni (si ipotizza addirittura l'appartenenza ad un corpo armato dello Stato); età fra i 30 e i 40 anni; tratti ossessivi di personalità o veri e propri Disturbi di Personalità ma non patologie della serie psicotica; non buona realizzazione affettiva e famigliare, ed anzi una storia famigliare problematica; frustrazione e scarsa autostima, forse per la presenza di una menomazione fisica.

Quanto alla validità generale dell'elaborazione dei profili criminologici, esistono riserve. Una ricerca compiuta in Italia alcuni anni fa analizzando 20 omicidi con carattere di serialità o senza apparente

<sup>16</sup> Picozzi M., Zappalà A., *Criminal profiling. Dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale*, McGraw-Hill, Milano, 2002.

<sup>17</sup> Strano M., Coppe D., Bruzzone R., *Chi è Unabomber?*, Aliberti editore, Reggio Emilia, 2007.

motivo, per esempio, non ne ha confermato gli assunti e la capacità predittiva<sup>18</sup>, ma soprattutto si è fatto presente che la condotta umana, criminale o meno che sia, non è solo il prodotto della personalità di chi la pone in essere, ma risente pure della condizioni in cui il soggetto si trova ad operare, del contesto, dei vincoli situazionali. Per quanto concerne, in particolare, l'omicidio, esso richiede spesso un certo grado di interazione fra vittima ed autore, sicché la vittima riveste una grande importanza: per fare un esempio, un delitto può apparire “disorganizzato” e particolarmente caotico non tanto o non solo perché la personalità dell'autore era tale da non consentirgli il pieno controllo della situazione, oppure perché si tratta di un soggetto particolarmente aggressivo, ma perché la vittima ha opposto una strenua resistenza.

Ciò che è più importante, infine, è ricordare che comunque il profilo criminale può essere usato per meglio indirizzare le indagini nel caso in cui non sia stato individuato un sospetto, ma che non è assolutamente lecito operare reciprocamente cercando di rispondere al quesito sulla colpevolezza o meno di un sospettato attraverso il profilo e l'esame della personalità, “confezionandogli” cioè addosso il delitto di cui si vuol trovare l'autore. La colpevolezza o l'innocenza si devono accertare basandosi su prove certe e su conoscenze dotate di ben maggiore fondatezza e scientificità di quanto possa garantire il criminal profiling, e il criminologo che si prestasse ad un'operazione siffatta si renderebbe responsabile di una gravissima mancanza etica e deontologica.

## **Istituzione di una banca dati del DNA a fini identificativi e di giustizia<sup>19</sup>**

*Giuseppe Capocchia \**

### **Premessa: il quadro internazionale**

L'analisi del DNA e le correlate banche dati del DNA rappresentano, per valutazione unanime, uno degli strumenti più efficaci nel campo delle investigazioni criminali. Ma, mentre sul piano scientifico e tecnico gli standard hanno ormai raggiunto livelli eccellenti e omogeneamente diffusi in ogni parte del mondo, il vero fattore di efficienza ed efficacia di tali strumenti è dato dalla normativa che definisce in quali casi è consentito l'utilizzo di tali tecniche di investigazione nonché dalla legislazione che istituisce la banca dati, dettandone le caratteristiche; invero, anche se gli standard operativi dei laboratori sono eccellenti ed i tempi di elaborazione assai rapidi, l'assenza di una normativa che regolamenti l'utilizzo di tali tecniche ne vanifica l'enorme efficacia potenziale. Infatti, in mancanza di una banca dati del DNA, la tecnica di identificazione mediante analisi del DNA perde la gran parte delle sua incisività

<sup>18</sup> Gulotta G., Merzagora Betsos I. (a cura), *L'omicidio e la sua investigazione*, Giuffrè, Milano, 2005.

<sup>19</sup> Articolo già pubblicato in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, N.1, anno 2007

\*Magistrato



nell'individuazione dell'autore del reato, perché spesso non sussiste alcun soggetto sospettato con cui operare un confronto del reperto anonimo, ovvero ci si deve limitare a confronti tra una cerchia ristretta (per numeri e per lasso temporale) di soggetti: in tali casi, la tecnica, seppur sofisticata, è inefficace o comunque insufficiente; al contrario, ove, attraverso una banca dati del DNA, sia possibile operare il confronto con un vasto numero di profili del DNA, i risultati, spesso sorprendenti, sono raggiunti anche in assenza di persone sospettate per il caso specifico investigato<sup>20</sup>.

Sul punto valgono solo alcuni dati: nel Regno Unito (ove si dispone di una banca dati del DNA particolarmente ampia) la percentuale di identificazione dei responsabili di delitti contro il patrimonio in abitazione si innalza dal 14% al 44% se si dispone di un profilo del DNA prelevato dalla scena del reato. In Canada, in cinque mesi sono stati ottenuti 359 confronti positivi (ossia identità tra reperto anonimo e soggetto inserito in banca dati DNA); in Virginia ogni mese, mediante la banca dati del DNA, vengono risolti circa 30 casi a carico di ignoti, mentre, con la stessa metodologia, in Florida negli ultimi due anni sono stati risolti circa 1000 casi a carico di ignoti<sup>21</sup>.

Il riconoscimento delle potenzialità e della efficacia delle tecniche di identificazione del DNA in sinergia con le banche dati del DNA è ormai attestato anche nella normativa dell'Unione Europea: con la Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 sono stati sollecitati gli Stati membri "a prevedere la costituzione di banche dati nazionali relative al DNA", aggiungendo che "ai fini di uno scambio di risultati di analisi del DNA tra gli Stati membri, questi ultimi sono incoraggiati a costituire tali banche dati secondo gli stessi standard e in modo che siano compatibili tra loro". Un ulteriore passo è poi stato compiuto con la Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2001, avente ad oggetto lo "scambio dei risultati delle analisi del DNA" tra gli Stati membri dell'Unione, nell'ambito della quale sono state enunciate in maniera espressa le definizioni degli elementi che dovrebbero comporre l'informazione sul DNA da scambiare, nonché gli standard da adottare<sup>22</sup>.

Secondo i dati forniti dall'INTERPOL, 36 Stati, sui 46 Stati europei aderenti all'Organizzazione, utilizzano tecniche di definizione del profilo del DNA, 34 Stati hanno istituito o contano di realizzare una banca dati del DNA, mentre 26 Stati prevedono la possibilità di scambio dei dati in ambito internazionale<sup>23</sup>. Ed in tale contesto, l'Italia, le cui strutture investigative godono di prestigio ed apprezzamento in ambito internazionale, rischia di rimanere irrimediabilmente tagliata fuori dal progetto di creazione di una rete di interscambio di profili del DNA che si intende realizzare per combattere più efficacemente la criminalità transnazionale, non solo di matrice terroristica, ma anche concernente il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (così la Risoluzione del 2001, sopra citata).

<sup>20</sup> Martin, Schmitter, Schneider, *A brief history of the formation of DNA databases in forensic science within Europe*, in *Forensic Science International*, 119, 2001, 225 – 231, con ampia bibliografia citata.

<sup>21</sup> fonte: Forensic Science Service, UK, consultabile sul sito Internet [www.forensic.gov.uk](http://www.forensic.gov.uk) alla pagina Annual reports.

<sup>22</sup> Vedila in GUCE 2001/C 187/01.

<sup>23</sup> Cfr. tali informazioni sul sito internet dell'Interpol, nella sezione Interpol DNA Unit. Per una analisi accurata della situazione in Europa, cfr. Schneider, Martin, *Criminal DNA databases: the European situation*, in *Forensic Science International*, 119, 2001, 232 – 238, con ampia bibliografia.



### **Il gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Per avviare una riflessione che dovrebbe condurre a colmare questa significativa lacuna nell'apparato investigativo, con decreto del Presidente del Consiglio in data 3 marzo 2004 veniva istituito, in seno al Comitato nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, un apposito gruppo di lavoro con il compito di affrontare due questioni divenute ormai cruciali:

1. verificare entro quali spazi fosse possibile dettare una normativa per i prelievi di materiale biologico su persona vivente ai fini identificativi nel processo penale;
2. elaborare un modello di banca dati del DNA attuabile in Italia, alla luce delle esperienze straniere e della normativa comunitaria.

Entro il termine assegnato di un anno il gruppo ha redatto un documento finale, consegnato alla Presidenza del Consiglio per le eventuali iniziative legislative.

### **Il progetto del nuovo articolo 224 bis c.p.p.**

Riguardo al primo punto, è stato elaborato uno schema normativo che dovrebbe inserirsi nel codice di procedura penale, colmando una lacuna ormai non più tollerabile: è noto infatti che, con la sentenza n. 238 del 27 giugno 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, c.p.p. “nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificatamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”<sup>24</sup>. In conseguenza di tale declaratoria di incostituzionalità, nella pratica si è sviluppata un'ampia e fantasiosa casistica di modalità di acquisizione di piccole quantità di campione biologico del soggetto sospettato, in genere attraverso l'apprensione di cose sulle quali fosse rinvenibile una traccia di saliva o capelli (tazzina del caffè, bicchiere, mozzicone di sigaretta, chew-gum, copricapo ed ogni altro oggetto che la creatività investigativa suggerisce); attività in certo modo necessitata e spesso fruttuosa, ma non immune da rischi di errore e comunque sottratta al doveroso contraddittorio tra le parti processuali.

Lo schema normativo proposto dal gruppo di lavoro ha abbandonato la tradizionale distinzione tra prelievi invasivi e prelievi non invasivi, in ragione della assenza di un criterio distintivo chiaro e oggettivo; se infatti negli esempi tradizionali la differenza è palmare (il prelievo di sangue è invasivo - così la sentenza della Corte Costituzionale prima citata), un approfondimento della casistica ne mette in luce tutta l'arbitrarietà (se il prelievo di un capello non è invasivo, per qual motivo lo sarebbe invece quello di un pelo pubico? Eppure in Gran Bretagna v'è tale distinzione)<sup>25</sup>. Si è pertanto preferito puntare sulla rigorosa definizione di un procedimento controllato in ogni fase dal giudice e nel quale

<sup>24</sup> Pubblicata in Cass. pen., 1996, n.2000, p. 3567 e ss. con nota di Santacroce G., *Prelievo coattivo del sangue a scopo probatorio e tutela della libertà personale*; cfr. anche Felicioni P., *L'esecuzione coattiva del prelievo ematico: profili problematici*, in Cass. pen., 1997, n. 183, p. 315 ss. e bibliografia ivi citata.

<sup>25</sup> cfr. Felicioni P., *L'esecuzione*, cit., in nota 5.

all'interessato sia fornita ogni garanzia in termini di sicurezza, incolumità, riservatezza e diritto di difesa; non già, quindi, una graduazione delle garanzie a seconda della maggiore o minore invasività del prelievo, bensì garanzie costanti al massimo livello, nell'ambito delle quali l'interessato ha possibilità di far valere le proprie obiezioni sia sui presupposti, sia sulla scelta del tipo di prelievo disposto dal giudice. Lo schema ipotizzato ha carattere generale e pur partendo dalla necessità di regolare le modalità di prelievo di materiale biologico, estende il procedimento a tutti i casi in cui sia comunque necessario intervenire su persona vivente, con la sola esclusione della ispezione personale, già espressamente regolata dal codice di rito (art. 245 c.p.p.).

Rispondendo alla censura della Corte Costituzionale, si sono stabiliti con assoluta chiarezza e rigore i "casi" in cui è possibile procedere a prelievi coattivi o ad accertamenti medici su persona vivente nel procedimento penale; ciò potrà avvenire solo quando sia assolutamente indispensabile per l'accertamento dei fatti e sempre che si proceda per un reato per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo o la reclusione superiore a tre anni, ossia il limite dell'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) e delle misure cautelari coercitive (art. 280 c.p.p.). Inoltre – ed era la seconda censura della Corte Costituzionale circa i "modi" – il giudice dovrà anche indicare il tipo di prelievo da eseguire e le ragioni per le quali non si possa optare per modalità alternative meno invasive, facendo notificare all'interessato ed al suo difensore l'ordinanza almeno tre giorni prima della data fissata per la esecuzione; se il soggetto non si presenta nel luogo e nella data fissati, il giudice, valutata ingiustificata l'assenza, ne ordina l'accompagnamento coattivo nonché il coattivo prelievo.

Per chiarire la situazione in cui tale sub-procedimento si colloca, occorre rammentare che la nuova norma dovrebbe seguire immediatamente quella sulla perizia (art. 224 c.p.p.), così da operare dopo che il giudice, nel contraddittorio delle parti, abbia disposto tale mezzo di prova il cui contenuto è stato definito con il contributo di tutte le parti. L'ipotesi del nuovo art. 224-bis c.p.p. si riferisce, quindi, all'evenienza che, per la esecuzione della perizia sia necessario un prelievo di campione biologico ovvero un accertamento medico su persona vivente. Come prima accennato, non si tratta esclusivamente di casi di prelievo ai fini della determinazione del profilo del DNA, ma anche di casi in cui occorre accertare stati patologici o comunque circostanze che necessitano di prassi mediche invasive su persona vivente, ponendosi come limite inferiore le sole ispezioni personali, già espressamente regolate dall'art. 245 c.p.p. (si pensi al caso ante litteram dell'articolo 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 per i soggetti sospettati di violenza sessuale e per i quali occorre accertare se non siano affetti da stati patologici sessualmente trasmissibili).

Per sovvenire alle ipotesi di urgenza, al pari degli altri casi previsti dall'ordinamento in base al paradigma dell'articolo 13 della Costituzione, è stata stabilita una limitatissima possibilità di un siffatto accertamento anche in capo al pubblico ministero, quale potere accessorio del già riconosciuto potere di disporre accertamenti tecnici ripetibili; si è infatti ipotizzato il nuovo articolo 359-bis c.p.p. che riguarda, però, esclusivamente le ipotesi di urgenza del solo prelievo di mucosa boccale (con esclusione di ogni altro tipo di prelievo o accertamento medico); tale prelievo potrà essere eseguito anche in forma coattiva, ma gli atti dovranno essere trasmessi entro quarantotto ore al giudice per la convalida dei

presupposti del prelievo entro le quarantotto ore successive. La sanzione processuale in caso di inosservanza dei presupposti e dei termini sarebbe la inutilizzabilità del prelievo e dei risultati ottenuti<sup>26</sup>. A fronte di questa ristretta finestra di attività del pubblico ministero, è stato ipotizzato l'ampliamento (con l'inserimento di un'espressa ipotesi nel secondo comma dell'articolo 392 c.p.p.) della previsione di poter ricorrere all'incidente probatorio in tutti i casi in cui per l'espletamento di una perizia sia necessario eseguire prelievi o accertamenti su persona vivente, affiancandola alla già prevista ipotesi di una perizia che potrebbe determinare una sospensione del dibattimento per un tempo superiore a sessanta giorni. Il lavoro svolto ha cercato di recepire il meglio delle proposte di legge che sia nel passato, sia al momento presente hanno affrontato la questione<sup>27</sup> ed ha fatto delle scelte nette ed evidenti: quella decisiva, che in certo modo caratterizza la proposta, è quella riguardante la conseguenza della mancata collaborazione spontanea del soggetto da sottoporre a prelievo o ad accertamento medico; infatti, in via d'ipotesi (ed anche di concrete proposte legislative), alla opzione prescelta di una coazione fisica per eseguire il prelievo o l'accertamento medico, si contrappongono le differenti soluzioni di una apposita figura di reato per il caso di rifiuto ingiustificato, ovvero la previsione che il rifiuto ingiustificato possa essere valutato quale elemento di prova del fatto contrario. Orbene, sulla questione sono prospettabili almeno tre ordini di ragioni in favore della scelta operata. Una prima ragione è di ordine sistematico e di garanzia. Il processo penale non può tollerare un meccanismo di prova legale (simile al giuramento decisorio del processo civile), da cui discende un vincolo per il giudice, privato della libertà di formazione del suo convincimento. Allo stesso modo, non v'è mai stata ipotesi che criminalizza la semplice omissione da parte dell'imputato, così come non può ipotizzarsi una sua responsabilità per reticenza.

Il procedimento penale conosce invece ipotesi di coazione fisica dell'indagato che può essere, ad esempio, sottoposto a perquisizione personale (art. 352 c.p.p.), a rilievi fotografici, dattiloscopici, antropometrici (art. 349 c.p.p.), a ricognizione personale (art. 213 c.p.p.) ovvero ad ispezione personale (art. 245 c.p.p.). Tale ben radicata tradizione processual-penalistica è stata poi consacrata nella Costituzione: il principio della presunzione di innocenza ed il diritto inviolabile di difesa escludono qualsiasi inversione dell'onere della prova in danno dell'imputato, nonché qualsiasi ipotesi di

<sup>26</sup> Eco assai distorta dei risultati del documento del gruppo di lavoro si può cogliere nella norma inserita nell'art. 348 c.p.p. col decreto-legge n.144/2005: infatti, si individua l'intervento del pubblico ministero anche se in termini incerti e si limita il prelievo alla sola mucosa boccale ed ai capelli. Disposizione approssimativa, confusa e contraddittoria che suscita molti dubbi sia per il livello di garanzie assicurato (si sottopone a prelievo il semplice fermato per identificazione) e soprattutto nulla si dice sul trattamento e la conservazione del campione prelevato: chi lo detiene? con cosa lo si confronta? chi lo conserva? per quanto tempo? si può scambiare con altre Autorità straniere? Tutte domande senza risposta e che – ad onor del vero – hanno reso la norma pressoché inapplicata. Cfr. sulle varie problematiche sollevate dalla norma De Leo F., *Terrorismo: le scappatoie per uscire dall'incostituzionalità sul prelievo del DNA*, in Guida al diritto, n.37/2005, p.11 s.

<sup>27</sup> XIII Legislatura, disegno di legge (n. 3009) presentato dal Ministro della giustizia Flick "Disciplina dei prelievi di campioni biologici e degli accertamenti medici coattivi nel procedimento penale".

XIII Legislatura, proposta di legge AC/2572, Melandri ed altri, "Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale in materia di accertamenti ematici e di esami di comparazione del codice genetico".

XIV Legislatura, proposta di legge AC/4682, Onnis ed altri: "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici invasivi".

XIV Legislatura, proposta di legge AC/4161, Franz ed altri: "Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato".

criminalizzazione di condotte negatorie o reticenti; affatto diversa è invece la situazione riguardo alla libertà personale che, secondo l'articolo 13 della Costituzione, può essere limitata solo per provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; ed infatti la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 27 luglio 1996 aveva cassato l'articolo 224 c.p.p. proprio in riferimento all'articolo 13 Cost. per carenza dei precetti in esso dettati. Quindi anche il quadro costituzionale orienta, in maniera univoca, verso la scelta effettuata dal gruppo di lavoro.

Ma v'è, a mio avviso, un'ulteriore ragione che rende tale scelta assolutamente preferibile alle altre. Il processo penale non può chiudersi al mondo, ignorando gli enormi sviluppi della scienza e della tecnologia che oggi tanto diffusamente si intersecano con ogni aspetto della nostra esistenza. Orbene, se è pienamente condivisibile che di fronte a condotte umane (azioni, omissioni, dichiarazioni) sia necessario adottare parametri di valutazione tratti da storiche elaborazioni radicate nella cultura giuridica di radice romanistica, tale scelta deve essere abbandonata quando la scienza e la tecnologia offrono certezze fattuali che sarebbe irresponsabile ignorare: e se la tecnica di identificazione personale basata sul profilo del DNA è - a livello mondiale - ritenuta assolutamente affidabile, il processo penale non può ignorare tale conquista.

L'enorme apporto conoscitivo in termini di certezza rappresenta certamente un'adeguata e congrua ragione giustificativa per la lieve limitazione della libertà personale (ben inferiore ad una accurata perquisizione corporale) cui il soggetto viene sottoposto per il prelievo di una piccola quantità di saliva mediante l'introduzione di uno stick nel cavo orale.

Nell'ultimo scorcio della XIV Legislatura il Governo non ha inteso assumere un'iniziativa legislativa, ma la questione è stata ripresa con rinnovato slancio nella XV Legislatura e fin dai primi giorni sono stati presentati in Parlamento due disegni di legge in materia (AC 782, on. Contento; AC 809, on. Ascierto); ad essi si è poi sovrapposto il disegno di legge di iniziativa del Ministro della giustizia (AC 1967)<sup>28</sup>; a seguito dei lavori della II Commissione permanente (giustizia) della Camera l'8 marzo 2007 è stato licenziato un testo unificato che, pressochè integralmente, riprende le linee ed i punti cardine del documento finale del gruppo di lavoro ("Modifiche al codice di procedura penale per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici"). Il 12 marzo 2007 è stata svolta in Aula la relazione (on. Palomba) ed avviata la discussione generale, registrandosi un'ampia convergenza di tutti i gruppi parlamentari.

## **Il progetto di una banca dati dei profili del DNA**

Ben più impegnativo è stato il compito assegnato al gruppo di lavoro di predisporre uno schema normativo per una banca dati del DNA; come è facile intuire, infatti, le questioni, i problemi ed anche i pregiudizi sono sull'argomento molto forti e radicati<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Il disegno di legge governativo è stato dapprima presentato al Senato (AS 1133) il 31 ottobre 2006 e poi restituito il 21 novembre 2006 al Governo per essere presentato alla Camera dove già erano presenti gli altri disegni di legge sulla medesima materia.

<sup>29</sup> (10) Conferma di siffatta difficoltà si può rilevare anche negli interventi dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari nel corso della discussione generale svoltasi in Aula il 12 marzo 2007: pur ribadendo la necessità che alla

La prima questione affrontata in seno al gruppo di lavoro è stata quella di definire gli obiettivi della banca dati del DNA. L'analisi del DNA secondo gli standard unanimemente accolti in ambito internazionale è una metodologia di identificazione personale e soltanto di identificazione personale, sicché essa si pone nel solco evolutivo delle altre metodiche del genere, quali la fotografia e soprattutto i rilievi dattiloscopici, rappresentando un approdo di certezza ed eliminando i dubbi interpretativi cui danno luogo le identificazioni mediante impronte digitali. In maniera esplicita il documento finale del gruppo di lavoro afferma che l'analisi si applica a segmenti non codificanti del DNA (articolo 1, comma 2), ossia le metodologie che si utilizzano non sono in grado di individuare tutte quelle caratteristiche che pure dal genoma umano sono desumibili, quali malattie, predisposizione a malattie, tendenze sessuali e caratteristiche della persona. Tutto questo nell'analisi del DNA non c'è e non potrà mai esserci. A ben riflettere, sul piano scientifico, dire che la banca dati del DNA è istituita a soli fini di identificazione personale è una squisita tautologia, in quanto l'analisi del DNA serve proprio ed esclusivamente per identificare un soggetto. Ma si è ritenuto necessario inserirlo espressamente per eliminare ogni dubbio circa l'utilizzazione della banca dati.

Ma, preso atto della non decisività della locuzione "a fini di identificazione personale", la questione che il gruppo di lavoro ha affrontato è stata quella di definire quale fosse il campo di operatività della banca dati del DNA, ossia quale fosse la sfera in cui si dovesse esplicare quella capacità identificativa del DNA. Anche su questo punto il gruppo in maniera unanime ha concluso che il settore deve essere quello delle investigazioni penali, ossia il settore proprio della polizia giudiziaria e della giurisdizione penale. E ciò è perfettamente in linea con la scelta, prima esposta, riguardo alle finalità di questo tipo di analisi: la definizione del profilo del DNA rappresenta la evoluzione scientifica di modalità identificative già largamente utilizzate per fini di polizia giudiziaria, quali i rilievi dattiloscopici; è pertanto consequenziale che le nuove tecniche di definizione e archiviazione si muovano nel medesimo solco. Peraltro, la novità di un archivio centrale dei profili del DNA (novità di carattere culturale per l'opinione pubblica, non certo a livello scientifico) ha suggerito prudenza nella delimitazione del campo operativo che è stato circoscritto al solo settore della polizia giudiziaria, escludendosi qualsiasi possibilità di utilizzazione per la polizia di sicurezza ovvero in altri settori della giurisdizione (ad esempio del diritto di famiglia). Ciò rappresenta, si ripete, una scelta consapevole di prudenza che il gruppo ha inteso condividere per evitare un impatto troppo forte sul comune sentire che avrebbe potuto interpretare la banca dati come una sorta di grande schedatura da utilizzare in ogni circostanza. Non è così. Si tratta di una banca dati per le investigazioni di polizia giudiziaria.

Tale opzione, conforme a tutte (ma proprio a tutte) le esperienze straniere, ha poi reso agevole delineare la struttura dell'archivio. Infatti, in primo luogo, la banca dati deve contenere tutti i dati inerenti i reperti acquisiti nel corso di investigazioni penali (di regola non attribuiti a nessuno), che rappresentano in certo senso l'in sé della banca dati, la ragion d'essere della stessa, quello per cui la stessa viene costituita ed alimentata: identificare il soggetto cui si riferiscono i reperti provenienti dalle scene del reato; questa metodologia investigativa è alla base dell'analisi del DNA, ma, mentre in via ordinaria il confronto nell'ambito investigativo viene effettuato nella ristretta cerchia dei soggetti sui quali possono coagularsi i sospetti, la banca dati consente un confronto con una platea di soggetti

---

nuova disciplina sui prelievi coattivi sia affiancata quella sulla banca dati del DNA, tutti hanno convenuto che si tratta di una normativa assai complessa che deve essere affrontata con grande prudenza.



estesissima. Accanto ad un primo settore dell'archivio (che contiene i reperti acquisiti sulla scena del reato), un secondo settore è rappresentato proprio dai profili del DNA di persone note, ossia l'insieme dei soggetti nei confronti dei quali è stato acquisito il profilo del DNA e che continuamente vengono confrontati con i reperti biologici rimasti ignoti.

### **I soggetti da sottoporre a prelievo ai fini dell'inserimento nell'Archivio nazionale dei profili del DNA**

Sulla individuazione della griglia di selezione di tali soggetti, in seno al gruppo di lavoro si è svolto un confronto particolarmente lungo ed approfondito: si intende bene, infatti, la delicatezza della scelta che doveva trovare un ragionevole equilibrio tra due spinte contrapposte: da un lato, la banca dati funziona tanto meglio quanto più grande è il numero dei soggetti con i quali si effettua il confronto (la tendenza di tale spinta è ovviamente quella di inserire in banca dati tutti i soggetti, innalzando di conseguenza la percentuale di successo nel confronto); per l'opposta tendenza, invece, è necessario contenere il confine dei soggetti da sottoporre a prelievo per non creare inutili allarmismi di una insussistente schedatura della popolazione. E la soluzione approvata risulta ottimale per assicurare una dimensione della banca dati tale da garantire la sua efficienza (invero, se i campioni di confronto risultano troppo esigui, la banca dati non funziona, perché la probabilità di imbattersi in un confronto positivo diventa molto bassa).

Anche per giungere a questa soluzione si è partiti dalla opzione iniziale di integrare la banca dati nel sistema generale degli strumenti che vengono utilizzati nelle investigazioni penali, senza creare anomalie o eccezioni. L'iter argomentativo può essere così sintetizzato: i soggetti da cui trarre il DNA da inserire in banca dati sono soggetti che devono subire un prelievo coattivo, ossia una sia pur minima limitazione della libertà personale (si tratta di prendere con uno stick idrofilo una minuscola quantità di saliva). Se tale operazione fosse indirizzata nei confronti di persona in libertà, vi sarebbe la non semplice questione di individuare l'organo competente ad ordinare tale limitazione della libertà; organo che nel nostro ordinamento non può che essere, per vincolo costituzionale, l'Autorità giudiziaria. Ciò avrebbe imposto che per ogni prelievo nei confronti di persona libera, si sarebbe dovuto ottenere previamente dal giudice un'autorizzazione, peraltro attraverso forme che avrebbero dovuto comunque garantire il contraddittorio con l'interessato; individuando poi le procedure coattive per accompagnare il soggetto e sottoporlo al prelievo.

Si è quindi deciso di abbandonare tale strada e di ribaltare la prospettiva, inserendo il prelievo coattivo di saliva in una procedura limitativa della libertà personale già disposta in base ad altri titoli ed a criteri che già l'ordinamento ha stabilito. In altre parole, si è ipotizzato che il prelievo di saliva ai fini dell'inserimento nella banca dati del DNA sia eseguito soltanto a carico delle persone che a qualsiasi titolo sono private della libertà personale secondo le norme dell'ordinamento: quindi, persone arrestate in flagranza di reato ovvero nei casi in cui l'arresto è consentito fuori dai casi di flagranza, persone sottoposte a fermo di polizia giudiziaria, persone cui è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, persone detenute o internate per sentenza definitiva.



È evidente che tale griglia rappresenta un criterio estraneo alla banca dati del DNA, ma di cui la banca dati si serve per dare ragione della limitazione della libertà personale dei soggetti che vengono sottoposti a prelievo della saliva. Ancora una volta, il richiamo al parametro sistemico chiarisce meglio la scelta. Il soggetto privato della libertà personale è sottoposto ad una serie di rilievi che hanno varie finalità: viene fotografato, gli vengono rilevate le impronte dattiloscopiche ed è sottoposto a prelievo ematico per verificare la presenza di infezione da HIV o altre malattie a carattere epidemico. È quindi evidente che in tale procedura ben si può inserire anche il prelievo coattivo della saliva, sul presupposto soggettivo che la persona privata della libertà personale è comunque soggetto nei cui confronti sussistono elementi di responsabilità di una certa rilevanza. Puntuale contraltare di una tale ricostruzione è la previsione del potere per l'interessato di chiedere la cancellazione dei propri dati dall'archivio (e la distruzione del campione biologico) nel caso egli sia poi stato assolto con sentenza definitiva all'esito del processo penale nel quale era stato privato della libertà.

Il criterio così individuato è più raffinato di quanto possa apparire a prima vista: non è vero infatti che non esiste un criterio di selezione basato sulla gravità delle condotte, in quanto le regole di privazione della libertà personale sono esattamente calibrate su tali parametri, sicché, anche in virtù dei limiti edittali, ovvero degli istituti alternativi alla detenzione in caso di condanne brevi, il soggetto ben potrebbe, per il caso di reati lievi, non essere mai privato della libertà personale e di conseguenza, non essere mai sottoposto al prelievo di saliva ed al conseguente inserimento in banca dati. Inoltre, l'aver legato i presupposti del prelievo alla generale normativa processual-penalistica consente in modo agevole di mantenere i criteri della banca dati del tutto aderenti all'evoluzione del sistema penale, nel senso che essi seguiranno in maniera puntuale le variazioni che il legislatore intenderà adottare al quadro valutativo della gravità delle condotte di reato.

### **La struttura della banca dati del DNA**

Il gruppo di lavoro ha inteso non prendere posizione riguardo alla collocazione organizzativa della banca dati del DNA, lasciando al legislatore di scegliere l'opzione ritenuta meglio confacente per contemperare differenti esigenze: garanzia di efficienza, ottimizzazione dei costi, affidabilità ed autonomia dal momento investigativo, salvaguardia delle professionalità investigative. Ha, però, previsto, anche sulla scorta di alcune esperienze straniere, un organismo diverso ed autonomo che, estraneo all'attività propria della banca dati, svolgesse un autorevole compito di controllo del funzionamento e della sicurezza, anche informatica, della banca dati, riferendo annualmente alla presidenza del Consiglio dei Ministri, funzioni di studio e sperimentazione di nuove tecnologie da applicare all'analisi del DNA, della normativa comunitaria e di quella straniera in materia di banche dati del DNA, di coordinamento delle relazioni con le banche dati del DNA di altri Paesi o di organismi internazionali, al fine dello scambio di esperienze; verifica dell'idoneità, ai fini forensi, dei laboratori accreditati all'accertamento dei profili del DNA; attività consultiva vincolante sulle istanze proposte dai soggetti interessati alla rettifica o alla cancellazione dei propri dati inseriti nell'Archivio. Si è ipotizzato che tale comitato scientifico di vigilanza sia collocato all'interno del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e di esso vengano chiamati a far parte eminenti personalità del campo

scientifico e giuridico. Si tratta di una scelta importante da cui dipende l'autorevolezza e l'affidabilità, anche internazionale, della banca dati del DNA e dei suoi risultati, assicurando un costante aggiornamento delle metodiche alla luce delle esperienze che maturano anche in campo internazionale. Inoltre, l'aver previsto un potere di controllo pure sui laboratori che svolgono le analisi del DNA per fini forensi (controllo evidentemente su base consensuale), costituisce il presupposto per un generale miglioramento degli standard di qualità dei laboratori privati, tenuto conto dell'ovvio effetto emulativo che indurrà ciascun laboratorio a cercare di ottenere l'attestazione di idoneità, per potersi collocare tra quelli i cui risultati sono ritenuti affidabili dalla banca dati nazionale e che pertanto possono in essa essere inseriti.

Riguardo al trattamento dei dati ed alla loro sicurezza è stabilito il divieto di qualsiasi interconnessione della banca dati con altri archivi e l'interrogazione dovrà avvenire solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo modalità che ne consentano la tracciabilità ossia la individuazione della postazione e del soggetto che ha effettuato l'accesso alla banca dati; in buona sostanza, le richieste potranno provenire soltanto dalle Forze di polizia, dall'Autorità giudiziaria, nonché, nei limiti della legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive. È da dire, inoltre, che nel comitato scientifico di vigilanza è prevista la presenza anche di un componente designato dal Garante per la protezione dei dati personali.

D'altro canto, occorre sul punto essere estremamente chiari: la banca dati del DNA non effettua trattamento di dati genetici, limitandosi all'analisi di settori non codificanti del genoma umano, ossia specifici loci dai quali non è possibile trarre alcuna caratteristica genetica del soggetto; sicché, non può trovare applicazione il disposto dell'articolo 55 del codice della privacy (D.Lgs. n.196/2003) che fa riferimento a banche di dati genetici o biometrici. La banca dati del DNA non sarà mai una banca di dati genetici perché ciò è estraneo alle sue finalità, al suo modulo operativo, alla ragione per cui deve essere istituita, alle metodiche utilizzate e perché tale rischio non si è mai concretizzato in nessuna altra banca dati simile operante nel mondo.

### **La questione della conservazione dei campioni**

Circa la questione della conservazione, in seno alla banca dati, dei campioni biologici dai quali è stato tratto il profilo identificativo, la scelta del gruppo di lavoro è stata in senso affermativo, non solo per maggior garanzia dei cittadini sottoposti a prelievo (potendo i risultati essere riverificati), ma soprattutto per evitare che la banca dati possa divenire, nel giro di pochi anni, in larga parte inutile; infatti, lo sviluppo della ricerca scientifica consente di aggiornare all'incirca ogni cinque anni le tecniche di definizione del DNA, sicché i risultati più risalenti devono essere rielaborati per renderli comparabili con i profili ottenuti nelle investigazioni più recenti. Emblematico sul punto è il dibattito in corso in Germania, dove la legislazione impone la distruzione dei campioni successivamente all'analisi, ma un caso di omicidio assai noto è stato risolto soltanto grazie al riprocessamento di un vecchio campione che era rimasto conservato e col quale sono stati ottenuti risultati comparabili con i profili definiti nell'indagine (diversamente, attesi i differenti standard utilizzati, non sarebbe mai emersa la identità).

Per completare il quadro della struttura della banca dati, aggiungo che, accanto al profilo del DNA dei reperti acquisiti nell'attività di polizia giudiziaria sul luogo del fatto, oltre ai profili (e relativo campione) dei soggetti privati della libertà personale, l'archivio contiene, al pari delle similari esperienze straniere, i profili del DNA dei cadaveri non identificati e dei consanguinei delle persone scomparse; per quanto riguarda i cadaveri non identificati, il meccanismo di acquisizione del profilo del DNA è simile a quello dei reperti sul luogo del fatto di reato (peraltro, ai sensi dell'articolo 117 disp. att. c.p.p., è chiaro che, nella massima parte dei casi, dal ritrovamento di un cadavere non identificato scaturisce un procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità). I consanguinei delle persone scomparse forniscono invece il loro apporto su base esclusivamente volontaria; per evitare drammatici conflitti di coscienza è espressamente stabilito che nessun confronto può essere effettuato tra il profilo del DNA dei consanguinei e quello dei reperti provenienti da reato, per escludere in radice che un soggetto, nel timore di venir individuato quale responsabile di un reato, si astenga dal fornire il suo essenziale contributo per la ricerca di un congiunto scomparso (eventi spesso catastrofici, quale il recente cataclisma nel Sud Est asiatico, riportano alla ribalta della cronaca il contributo di questo particolare sistema di identificazione).

Un ultimo accenno al problema del tempo di conservazione dei profili dei soggetti sottoposti a prelievo coattivo: le esperienze straniere sono quanto mai variegate, tanto da apparire un gioco di numeri a caso; eppure esistono dei limiti ai quali non si può derogare; è evidente che il funzionamento della banca dati è legato al fenomeno della recidiva: ossia, le possibilità che il profilo del DNA di un soggetto arrestato per un qualsivoglia reato siano riconosciute corrispondenti alle tracce di un altro reato aumentano in proporzione alla ampiezza del lasso temporale in cui tale confronto è possibile; al di sotto di un limite minimo la banca dati potrebbe risultare inutile (tenendo conto di un primo periodo in cui il soggetto resta detenuto); allo stesso tempo, occorre comunque fissare un limite massimo di conservazione, per evitare un'infinita sottoposizione a controllo anche a distanze di tempo considerevoli che, probabilmente, finiscono col violare il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Il gruppo di lavoro propone un termine di quarant'anni che rappresenta un lasso di tempo congruo per superare, secondo un dato di esperienza, il periodo di possibile recidiva: prendendo in considerazione un soggetto che commette un reato a ridosso del raggiungimento della maggiore età, il limite di quaranta anni consente di conservare il suo profilo del DNA sino alla soglia dei sessant'anni che rappresenta un salto generazionale sufficiente per ritenere mutati anche i caratteri della personalità.

## Historical foundations and current applications of criminal profiling in violent crime investigations

*Mike Woodworth, Stephen Porter*

**ABSTRACT.** In many countries, such as Canada, police have been increasingly relying upon some form of criminal profiling to aid in their serial crime investigations. A criminal profiler is a psychological consultant or investigator who examines evidence from the crime scene, victims, and witnesses in an attempt to construct an accurate psychological (usually concerning psychopathology, personality, and behaviour) and demographic description of the individual who committed the crime. Although criminal profiling holds much potential as an investigative tool, the empirical foundations of profiling and its assumptions remain controversial. The present paper reviews two main approaches that have developed within the field of profiling: crime scene profiling and offender profiling. In addition, the development of new and innovative profiling approaches in the Canadian context is described. Our review concludes that a holistic approach that integrates aspects of the rational/deductive method developed by the Federal Bureau of Investigations and the empirical/inductive method developed primarily by investigative psychologists, may represent the most promising approach to criminal profiling. Possible avenues for future research are outlined.

Serial crimes of a sexual and/or homicidal nature continue to represent a major concern to the public. As evidenced in the Canadian context, violent behaviour by serial offenders can escalate to tragic proportions if they are not detected and apprehended as early as possible (e.g., Porter, Birt, Yuille and Herve, 2001). For example, between 1957 and 1981, Clifford Olsen was arrested 94 times for offences ranging from armed robbery to sexual assault. After numerous children and teenagers were murdered in British Columbia between November, 1980, and August, 1981, Olsen became a suspect and was arrested. Unfortunately, he was released and continued to murder children until he was apprehended for a second time. Olsen was eventually convicted of eleven counts of murder and sentenced to eleven concurrent life sentences. Another Canadian offender whose crimes continued to increase in violence over a lengthy period was Paul Bernardo, known as the “Scarborough rapist.” Bernardo sexually assaulted a large number of women in Ontario over the course of several years in the early 1990s. Although he was one of many suspects in the investigation, he was not arrested for several years and his violence escalated, culminating in the murder of three young women (Williams, 1996).

Both of these cases underscored the need for Canadian law enforcement agencies to adopt non-traditional techniques, such as criminal profiling, to help solve such devastating serial crimes. In fact, serial homicide is among the most difficult type of crime for police investigators to solve (e.g. O’ Reilly-Fleming, 1996), in part because victims are often strangers who (ostensibly) are apprehended at random. Although various definitions of serial homicide have been offered, a common conception is the killing of three or more people with a “cooling off” period between the killings (Holmes and Holmes, 1998). There are a number of factors present in a potential serial murder case that can make it particularly challenging to solve and may lead law enforcement officials to seek the services of a criminal profiler. For example, there is often no clear relationship between the killer and the victim, whereas in the majority of other cases of homicide the suspect and victim know one another (e.g., Correctional Service of Canada, 1995). Additionally, an obvious external motive typifying other homicides is either not present or difficult to determine in many serial homicide cases (Burgess and Hazelwood, 1995). A common stereotype of a criminal “profiler” is of an insightful outsider or eccentric intellectual who can solve crimes by relying on a combination of intuition and keen insight into the criminal mind. While there may be an element of truth to this image, in reality a profiler is an investigator or consultant who analyzes information from the crime scene(s), victim(s), and any witnesses in an attempt to construct an accurate description of the individual who committed the crime (e.g., Geberth, 1996; Holmes and Holmes, 1996). The resulting classification or profile of the perpetrator may include psychopathological conditions, personality traits/disorders, behavioural patterns, and demographic characteristics. The production of this description is not intended to independently solve the crime, but rather to complement other evidence and potentially

reduce the field of suspects (which sometimes number in the hundreds or even thousands) in a case (Homant and Kennedy, 1998).

Internationally, two main approaches have developed: crime scene profiling and offender profiling. Although both have the common goals of making an inference about the perpetrator's characteristics and reducing the number of suspects, each has specific methods and ideologies. The current paper briefly traces the history of profiling and explores the parallels and divergences of these modern profiling approaches. Next, exciting new developments in the field of criminal profiling in Canada are outlined. Issues surrounding validity and ethics that have arisen around the use of criminal profiling (leading some researchers and investigative professionals to question its utility altogether) are considered. Finally, suggestions for future research are outlined to better validate and refine profiling for criminal investigations.

### Historical highlights

The documented history of profiling can be traced at least to the publication of the *Malleus Maleficarum*, a text from the late 1400s written by contractors to the Catholic Church for the purpose of accurately identifying and eradicating witches. Although based entirely on the authors' speculations and the religious dogma of the time, it was one of the first systematic approaches for identifying and making inferences about supposedly guilty individuals. In the late 1700s, Franz Gall introduced his now infamous science of phrenology, a means of assessing a person's psychological characteristics through inferential techniques. According to Gall, a person's mental capacity and personality could be reliably determined by studying the structure of the skull (e.g., Davies, 1995). He reasoned that specific areas of the brain were responsible for different mental functions, and that the visible bumps and contours of the skull revealed particular aspects of an individual's personality. Gall's phrenology included considerations of criminal propensities. Most notably, he argued that there was a "murder organ" present in murderers which was indicated by morphological features of the skull. In the nineteenth century, following from Gall's theories, Italian criminologist Césare Lombroso (1876) authored *The Criminal Man*, in which he produced a typology of criminals based on race, age, gender, physical characteristics (e.g., forehead shape), education, and geographic region. Lombroso's goal was to determine the origins and motivations of criminal behaviour. He concluded that all criminals could be broken down into three major categories: born, insane, or criminaloid (the latter meaning they had a "weak nature" predisposing them to be swayed toward crime as a result of circumstance). One of Lombroso's most notorious notions was that there were eighteen physical characteristics indicative of criminals' subordinate development on the evolutionary scale (atavism) and leading to their proclivity to crime.

Not long after Lombroso proposed his misguided profile of criminals, a police surgeon involved with the investigation of Jack the Ripper's homicides in the late 1880s also engaged in a form of profiling. Dr. George Phillips attempted to create a reconstruction of various crime scenes and describe the wounds of the victims for the purpose of gaining a greater insight into the offender's psychological make-up. In particular, Phillips believed that a circumspect examination of the wound patterns of murder victims could provide clues about both the behaviour and personality of the offender who had committed the murder (e.g., Turvey, 1999). However, it was not until 1956 when psychiatrist James A.



Brussels produced his profile of the New York “Mad Bomber” that profiling garnered considerable interest from both investigative professionals and the public. The report he provided to police was based on a psychoanalytic interpretation of the crime scene as well as an intensive study of the Bomber’s letters (e.g., Wilson, Lincoln and Kocsis, 1997). Brussels turned out to be exceptionally prescient, predicting correctly that the Bomber would be a heavy, single, middle-aged man who would be wearing a double-breasted, neatly buttoned up suit when he was arrested. Although the use of psychoanalytic concepts in profiling is rarely seen today, the Mad Bomber prediction remains an interesting highlight in the development of profiling.

In 1972, the criminal profiling field was officially inaugurated by the Federal Bureau of Investigations (FBI) Behavioural Science Unit (BSU) after several cases of serial and mass homicides in the U.S. in the 1960s (e.g., the Boston Strangler, Richard Speck).

The apparent increase in serial homicides at this time placed a considerable demand on investigators from the public to solve these crimes as expeditiously as possible. This increased pressure prompted investigators to utilize all possible resources to track down and apprehend a suspect (Jackson and Bekerian, 1997). One agenda of the FBI in developing the field of criminal profiling was to help law enforcement professionals apprehend criminals by narrowing an often overwhelming list of suspects, or at least provide new avenues of inquiry (Homant and Kennedy, 1998). In addition, there were some embarrassing investigative failures that resulted from misguided attempts to describe the characteristics of serial offenders under investigation. For example, psychiatrists consulted during the Boston Strangler investigation concluded at one point in the investigation that the offender was actually a pair of homosexual males who despised their mothers, a far cry from the actual perpetrator, Albert De Salvo. Although profiling is now used in diverse contexts from organized crime investigations to hostage-taking situations, it is most commonly used in cases of serial homicide, arson, and sexually motivated crimes. In particular, profiling is thought to be applicable to crimes in which the offender has demonstrated some form of extreme psychopathology such as sadistic torture, ritualistic or bizarre behaviour, evisceration, and staging or acting out a fantasy (e.g. Pinizotto, 1984). Most commonly, the skills of a criminal profiler are utilized by law enforcement agencies investigating serial homicides. Although the number of serial murderers operating at any given time may be small, their crimes obviously have a severe impact on affected communities, causing a high level of fear, feelings of intimidation, and inhibition (O’Reilly-Fleming, 1996). Notably, in recent decades there has been a ten-fold increase in the number of known serial murder cases in the United States relative to the rate seen throughout the eighteenth and nineteenth centuries (Hickey, 1991).

After decades of essentially theory-driven (and often misguided) practice, empirical data regarding serial offenders have begun to accumulate to reveal particular behavioural patterns that may be useful in refining profiling practices. For example, information collected on 159 serial murders (internationally) from 1795 to 1988 revealed that the most common method used during the process of inflicting death was mutilation (55% of incidents) (Myers, Reccoppa, Burton and McElroy, 1993), followed by strangulation or suffocation (33% of incidents), and bludgeoning (25%). In general, serial killers seem to prefer a “hand’s on” method to commit a homicide (and only rarely use a gun to kill). The



identification of such patterns is important in refining profiling techniques. For example, it is possible for researchers to compare the psychological characteristics of serial offenders who have used the various homicide techniques above. Internationally, two different inferential approaches have been used in attempting to solve serial crimes. The primary distinction between these approaches described below is the investigative method that a profiler will choose to employ during an investigation.

### **Criminal profiling**

Criminal profiling seeks to objectively identify the major personality and behavioural characteristics of serial offenders based on a thorough analysis of the crimes that they have committed (e.g. Douglas, Ressler, Burgess and Hartman, 1986; Geberth, 1996). This approach is primarily based on techniques developed by the FBI's Behavioral Science Unit in the 1970s. In order to develop criminal profiling, FBI investigators have studied characteristics of crime scenes and interviewed the incarcerated serial offenders themselves to construct offender typologies. Advocates of this criminal profiling approach recommend a consistent routine for investigators to follow in the process of their investigation. In the data assimilation phase, all available information is collected from as many sources as possible. The information may include police reports, autopsy reports, photographs of the crime scene, and the victim's verbal report (in rape cases). During the crime classification phase, the offense is described based on the information that was collected during the data assimilation phase of the investigation. Next, the investigator attempts to reconstruct the crime characteristics such as the offending sequence, modus operandi (method of crime commission), and behaviour of the victim. The resolution of each of these issues is thought to provide critical information for the final profile generation phase which considers demographic and physical characteristics, behavioural habits, and personality dynamics (e.g., Jackson, Herbrink and Van Koppen, 1997). The resulting profile can contain estimates of specific information such as type of vehicle, type of psychopathology, family history characteristics, educational and legal history, and habits and social interests (Jackson and Bekerian, 1997; McCann, 1992).

The FBI commenced its research into criminal profiling with a paper by Hazelwood and Douglas (1980) on homicidal sadists and lust murderers, which proposed the now well-known "organized/disorganized" dichotomy. Organized homicides were described as repetitive, well-planned, and executed "productions." According to this perspective, organized murderers were believed to take pride in their acts, involve aspects of fantasy in their crime, commit sexual acts with the live victim, and display control of the victim. In contrast, disorganized murders were described as much more spontaneous, frenzied, bizarre and impulsive. A disorganized murderer often left a weapon at the scene, committed necrophiliac acts, and positioned or depersonalized the victim's body. Hazelwood and Douglas (1980) posited that the personality of organized murderers would be methodological, cunning, and self-centered (i.e., similar to psychopathy; see Hart and Hare, 1997), while disorganized murderers would likely suffer from some form of severe psychopathology, usually a form of psychosis (e.g. Myers et al., 1993). In addition, Douglas et al. (1986) interviewed 36 convicted sexual murderers, and found that organized homicides were more than twice as common as disorganized homicides. They also

concluded that the organized-disorganized dichotomy was not necessarily orthogonal, but that a homicide would often contain elements of both an organized and disorganized crime scene.

With this classification scheme, the FBI underscored the need for systematic crime scene classification. They proposed three main categories or distinctions that a profiler should consider in a crime scene (Douglas, Burgess, Burgess and Ressler, 1992). Investigators should be particularly interested in the modus operandi (M.O.), “signature”, and staging of a crime. The M.O. refers to the offender’s “method” of committing the crime and is thought to be learned or scripted behaviour that is intended to facilitate successful completion of the crime (e.g., Turvey, 1999). Elements of the offender’s signature at the crime scene are more personalized than the M.O., and often go beyond what is needed to perpetrate the crime. Researchers and investigators maintain that signature evidence is more important for linking crimes (and for developing an offender profile), as the offender’s M.O. may change due to situational variables (e.g., Holmes and Holmes, 1998). The signature should, however, always be present after the “successful” crime commission. Indeed, it has been hypothesized that the offender’s signature satisfies some deep psychological and emotional need of the criminal (e.g., Geberth, 1996). Further, the staging of a crime may represent a deliberate attempt by the offender to conceal the crime. Since it is common for an offender to attempt to mislead investigators, a profiler must be circumspect to determine if all the evidence makes sense within the context of the crime (Burgess, Prentky, Burgess, Douglas and Ressler, 1997).

FBI investigators have described their view of the key attributes of a successful criminal profiler (Hazelwood, Ressler, Depue and Douglas, 1995). First, they argue that the profiler must have a deep appreciation of the criminal mind as well as a basic understanding of human psychology. Secondly, they emphasize the importance of investigative experience, contending that no amount of education can replace the experience of having investigated crimes. For this reason, Hazelwood et al. (1995) have suggested that mental health professionals may not have qualifications to engage in profiling. However, it has also been suggested that the expertise of clinical (forensic) psychologists can contribute to the effectiveness of criminal profiling. Notably, other researchers have argued that mental health professionals (usually forensic psychologists or psychiatrists) who engage in “clinical” profiling may be more adept than others at identifying and inferring richer behavioural information relevant to a crime scene (e.g. Copson, Badcock, Boon and Britton, 1997). In fact, Gudjonsson and Copson (1997) reported that clinical profilers actually displayed better profiling accuracy (based on unqualified predictions) compared to other types of criminal profilers.

At present, it appears that there are several other significant limitations to the FBI profiling approach. Although the FBI has concluded that common sense and intuition, or the “art dimension” of profiling, are necessary to become a successful profiler, it is difficult to imagine how common sense can play a role in the investigation of most serial offenders and their crimes. In fact, serial crimes appear to often have been committed for complex reasons relating to psychopathology that are well beyond the realm of common sense or lay knowledge. The mistaken notion that “common sense” will allow a profiler to provide insights into the psychopathology of a serial offender is not the only conceptual problem with the FBI approach (e.g. Canter, 1995; Keppel and Walter, 1999; Wilson, Lincoln and Kocsis, 1997). The

approach also appears to lack solid theoretical foundations. Although their proposed criminal analysis typology is based on an extensive range of crime scene indicators, the generation of profiles is essentially left up to the subjective interpretation of the profiler. FBI training agents often emphasize a profiling process that encourages the personal, subjective perspective of the investigator (Douglas et al., 1992).

Given this level of subjectivity, some researchers have observed that profilers often rely on little more than personal speculation (e.g. Homant and Kennedy, 1998). For example, Hazelwood et al. (1995) have proposed that there are four main types of rapists; the power reassurance rapist, power assertive rapist, anger retaliatory or sadistic rapist, and the opportunistic rapist. However, this typology is based only on investigative experience and observation and must be considered tentative until empirical studies are conducted to assess its validity. Further, it appears that investigators may sometimes reinforce and influence each other's personal beliefs when developing a line of inquiry, even if this belief turns out to be incorrect (Alison and Canter, 1999). In addition, the FBI's framework derives exclusively from crime data collected in North America, precluding considerations of possible culturally-specific patterns in criminal behaviour. Finally, there is little evidence for the FBI's claim of a high success rate for its profiles. Their estimates of success typically derive from personal observations rather than empirical data (Blackburn, 1993). The media, of course, tend to report successful profiling cases, making it difficult to know the true usefulness of the technique (in terms of both false negatives and false positives). Some researchers (e.g. Copson, 1995) have suggested that FBI profiling has facilitated the identification of the offender in as few as 3% of the cases in which it was implemented. Overall, without further research, the assumptions and generalizations of the FBI approach must be considered tentative. The FBI's crime scene analysis is a "top-down" approach to profiling that is founded on in-depth interviews with a restricted number of convicted murderers, and put into practice with the experience and subjectivity of homicide detectives. Nonetheless, it was this approach that served to highlight the need to conduct research and create typologies to refine investigative techniques.

Recent psychological research is contributing encouraging new results relevant to the field of criminal profiling. The following section highlights the promising psychological research being conducting on offender profiling.

### **Offender profiling: contributions of investigative psychology**

From the perspective of the growing field of investigative psychology (an integration of investigation techniques with psycho- logical concepts), offender profiling offers a major alternative or complement to the FBI profiling method. It is based on psychological theory and empirical research to assist law enforcement agencies with their investigations (Salfati and Canter, 1999). Although offender profiling appears to rely on some of the same source information as the FBI approach, it places this information within the context of psychological theory and empirical knowledge. Canter (2000) stressed that profiling should be a process of inferring characteristics of an offender from behaviours during the

commission of a crime. However, a major distinction of this approach from the FBI profiling method is that these inferences should derive from sound empirical research rather than investigative experience only (e.g. Canter, 1995). Investigative psychologists have criticized many of the FBI's crime scene analysis methods (e.g., the organized-disorganized dichotomy is considered by some investigative psychologists as lacking any empirical evidence or even face validity). Serious questions about the generalizability of the FBI's initial sample upon which the majority of their theories have been based have also been raised within the field of investigative psychology. Salfati and Canter (1999), for example, argued that because the FBI research was based on a sample of incarcerated murderers who volunteered for the research, it is likely that this group is not representative of most or all serial murderers.

Generally, the development of offender profiling is initiated by the proposal of a sound theoretical framework which is then tested empirically. Recently, Canter (1995) proposed an interpersonal model of serial homicide in which an offender will usually assign one of three roles to his victim during a crime. The offender will either treat the victim as an object (to be used and controlled through threats), a vehicle for their own emotional goals (usually includes extreme violence and abuse), or a person (attempts to create a pseudo-relationship). A recent study of 88 serial killers by Hodge (2000) provides preliminary support for this model. After examining 39 crime-related actions committed by his participants, Hodge concluded that the data supported the three assigned roles. Accordingly, one cluster of victims had been objectified, with the crime scenes often containing evidence of necrophilic activity, mutilation of the body, and no indicators that the victim was of emotional significance to the offender. Another cluster of victims appeared to have been treated as a "vehicle" and often were held captive, and subjected to excessively violent acts and extended brutality. The victims in the final group were treated as "persons" with whom the offender attempted to develop a relationship. These crimes included actions such as sexual intercourse, re-dressing of the victim after the assault, and an apparent personal interest in the victim that went beyond the body. Hodge's findings reveal that there may indeed be similar underlying themes in serial offending behaviour to help discriminate offenders. Other recent psychological research also has revealed consistent trends in the crime scene behaviour of various offender types. Grubin, Kelly, and Ayis (1997) used cluster analysis to examine the offending styles of sexually violent offenders. Their examination of 470 cases of sexual assault committed by 210 offenders indicated that the actions within different offences committed by the same offenders were often highly consistent. In particular, offenders often showed behavioural consistency in their form of control, nature of the sexual activities, mode of escape, and overall nature of the crime.

Salfati and Canter (1999) also found that offender characteristics related in the predicted way to the different crime scene styles. In particular, their analysis revealed that criminal actions were clearly associated with elements of the offence history. For example, if an offender used extreme violence while committing a rape, he was substantially more likely to already have a conviction for violent rape. In summary, recent advances within the field of offender profiling founded squarely on empirical research have shown encouraging results for the continuing development and refinement of profiling in violent crime cases.

### Recent profiling advancements in the Canadian context

In recent years, there has been a substantial amount of effort in Canada devoted to the development of both new innovative profiling approaches and to scientific research relevant to understanding and investigating violent crime. Canadian police forces such as the Royal Canadian Mounted Police have begun to utilize the advantages of modern computer technology and other profiling tools. As mentioned, the use of criminal profiling became a serious consideration after Clifford Olsen was apprehended for murdering eleven children over a nine-month period. This and other cases led to the formation of more advanced investigative tools such as the computer-based Violent Crime Linkage Analysis System (VICLAS) and geographic profiling.

One of the current authors was recently conducting a dangerousness assessment on a serial rapist for the National Parole Board of Canada. According to the offender's file information, he had been first apprehended (with no criminal record) after committing a violent, near fatal sexual assault on a teenage girl in British Columbia. One year after he began serving his three-year sentence, he was charged with the rape of several other young women across Western Canada over a period of several years. Although he had not been a suspect during the original investigations of any of these crimes, one idiosyncratic behaviour he exhibited during his current (known) offense was matched to his other offenses with a Canadian criminal profiling system: VICLAS. VICLAS was developed to allow the detailed documentation of all solved and unsolved homicides, sexual assaults, missing persons, and unidentified bodies if the death was known or suspected to be a homicide. This new program has adopted features of various crime linkage databases to create an improved analytical system. There is currently a server in every Canadian province, with each database linked to a main server in Ottawa. During the investigative process, an investigator completes a booklet specifically designed for VICLAS that covers more than two hundred aspects of the incident including victim characteristics, M.O., forensics, and behavioural information. To ensure standardized efficient data collection, the booklet questions were specifically designed to eliminate as many open-ended questions as possible. Next, the case is entered into the VICLAS computer system where an investigator begins an analytical process to identify any possible linkages between crimes committed locally or in other provinces. Finally, any confirmed linkages are put into a "series" which indicates that at least two possible linkages have already been made between crimes.

It has been approximately six years since the official implementation of VICLAS in Canada. As of 2000, there were more than 30,000 cases in the system, and although there was no official statistics on its success rate, there were 3200 known linkages, and 1100 series ([www.rcmp-grc.gc.ca/html/viclas-e.htm](http://www.rcmp-grc.gc.ca/html/viclas-e.htm), October, 2000). Although it is clear that more research is needed to examine the efficacy of the system, anecdotal evidence suggests that it holds much promise for the future of profiling. In fact, a number of other countries have already communicated interest in the adoption of the system. Although the RCMP has been reluctant to open their VICLAS files for psychological research (for security reasons), it recently created a Board of Advisory Consultants including forensic psychologists and



psychiatrists from across the country (including one of the current authors). These psychiatrists and psychologists will be advising the RCMP on the types of research that could most benefit their investigations. With such a massive dataset of information concerning solved and unsolved violent crimes, this approach has the potential to contribute greatly to improving profiling technology.

Geographic profiling is another potentially valuable Canadian addition to the field of profiling. It is a computer-based empirical system developed by Dr. Kim Rossmo (a police officer with the Vancouver Police Department) that generalizes from linked crime scene locations to provide a statistical estimate of the probable residence or base of operations of an unknown offender. This form of profiling can be conceived of as a sort of “mental map” of the crime-relevant areas where the offender may feel comfortable or possibly reside (Rossmo, 1997). The geographic profile is constructed after the preparation of a psychological profile, with everything from possible bus routes to travel times being considered. Rossmo developed this system of geographic profiling and the underlying criminal geographic targeting (CGT) model while conducting doctoral research at Simon Fraser University. The results of this initial research project provided evidence for the validity of the CGT model, based on a large sample of serial murder cases (Rossmo, 1997). The main goal of CGT is to enable police investigators to focus their efforts on those areas which are most likely to lead to a successful apprehension of the offender (Rossmo, 1996). Therefore, a unique computer system “Rigel,” was created specifically to analyze all of the offender’s applicable geographical information, and produce a three-dimensional value map to highlight the most probable locations of the offender’s residence. The system incorporates research findings from a variety of fields including geography, mathematical modeling, criminal investigation and environmental psychology. A well constructed geographic profile may influence or help develop new investigative strategies or help to manage the large volume of information typically involved in any major crime investigation (Rossmo, 1996). Canter and Gregory (1994) proposed a similar theory based on geographic characteristics that suggests that offenders will often only operate within a limited conceptual or physical space. They have proposed that there are two main geographic types of offenders: the “commuter” and the “marauder.” The commuter will travel various distances to commit their crimes, while the marauder usually likes to operate out of or close to home. A greater understanding of an offenders’ spatial patterns and “crime space” should be considered an important research objective (Rossmo, 1996). Again, although this system showed promise with the original database of solved serial crimes, further (cross-validation) research is needed to evaluate the strengths and possible shortcomings of Rossmo’s system.

One of the most empirically-validated and potentially useful psychological constructs for profiling the characteristics of criminal offenders is psychopathy. Although the subject of an international research effort, much of the ground-breaking research on psychopathy has come out of Canada, particularly from the lab of Robert Hare and his colleagues (e.g., Hare, 1993). Psychopathy is a devastating personality disorder associated with a variety of affective, behavioural, and interpersonal symptoms. A general definition of a psychopath is an asocial, aggressive, and highly impulsive person, who feels little or no guilt and is unable to form lasting bonds with other human beings. Researchers have found that individuals who are considered to be psychopathic will consistently engage in a diverse range of antisocial behaviour (e.g. Hart and Hare, 1997; Simourd and Hodge, 2000). Furthermore, psychopathy

is considered to be a strong indicator of future criminal and violent behaviour (Hare, 1993; Hemphill, Hare and Wong, 1998). Finally, psychopathy is associated with a higher level of violent and general criminal recidivism, as well as failure during treatment (Rice, Harris and Cormier, 1992; Serin, 1991; Seto and Barbaree, 1999). The Psychopathy Check-List Revised (PCL-R) was created by Hare (1991) as measurement tool to help diagnose psychopathic individuals. It is based on a semi-structured clinical interview, as well as all available file information. Both inter-rater reliability and internal consistency are high, and there is substantial evidence to suggest that it is a highly valid measurement tool (e.g., Hart and Hare, 1997). A recent paper by Porter, Fairweather, et al. (2000) also found that the personality characteristics of psychopathic sex offenders were related to the type of sexual assaults that they were likely to commit. Psychopathic offenders were more likely to engage in a diverse amount of sexual offences (rape and child molesting), whereas non-psychopathic individuals were more likely to engage in one type of sexual offending such as child molesting. Porter et al. (2000) concluded that sexual violence by psychopathic individuals is associated with particular patterns in terms of motivation (such as thrill-seeking, gratuitousness, and sadism), behavior (such as diverse types of sexual offending), and severity levels (degree of harm), relative to other types of criminals. They argued for the validity of the concept of a sexual psychopath a type of criminal whose thrill-seeking (rather than paraphilia) is directed at diverse sexual victims. The construct of psychopathy has the potential to assist criminal investigators in a number of ways. For example, if investigators determine from a number of linked crime scenes that they are likely dealing with a psychopathic individual, they can begin to focus the investigation and better predict the future behaviour of the suspect.

### **Profiling: concerns regarding validity and future directions**

The key question for law enforcement agencies is: does profiling work? As mentioned, a number of researchers (and occasionally law enforcement officials) have questioned the validity of profiling (e.g. Copson, 1995; Jackson and Bekerian, 1997). A common criticism is that the majority of current assumptions concerning profiling practices have not been tested empirically. In fact, an article by the authors of the Crime Classification Manual admitted that there was currently no systematic evidence to validate the classifications that they had proposed (Douglas et al., 1992). Some researchers caution that profiling is still at such an early stage in its development that there is a need to assume, and even expect, that a significant number of mistakes will occur (e.g. Canter, 1998). Currently, most criminal justice systems do not allow profiling evidence to be admitted into the courtroom. For example, in the British case *R v Colin Stagg* (1994), Justice Ognall remarked (in obiter) that profiling evidence was not well enough established as a scientific method to be considered in expert evidence. As mentioned, one purpose of profiling is to reduce the field of possible suspects in a case. Of course, it is possible that an inaccurate profile could have precisely the opposite effect; a profiler's erroneous interpretation may lead investigators in completely the wrong direction, as it did in the Boston Strangler case. Police officers may not have any background in science, and may know little about alternative hypothesis testing (e.g., Canter, 2000). In addition, profiling has been criticized for being only reductive rather than productive, as it narrows the field of suspects without being able to specifically identify the perpetrator. Liebert

(1986) has argued that trying to reduce something like serial murder to a few observable features can lead the investigation astray.

It is difficult to determine the true validity of profiling as it is much more likely that an accurate profile will be reported by investigators (e.g., Wilson et al., 1997). Nonetheless, whatever the accuracy rate, it has been suggested that a profiler may offer benefits regardless of how closely the final profile matches the offender. These include the generation of additional investigative suggestions and strategies and advice on interviewing techniques (e.g. Jackson et al., 1997). Further, the profiler can be conceived of as another knowledgeable person who can examine a given case from a different perspective. It is also important to keep in mind the many demands that are placed on profilers. For example, they must develop an accurate profile while dealing with possible false confessions, copy-cat crimes, public fear, media interest, political pressure, personnel logistics, multiple agency coordination, and resource and cost issues (Egger, 1984).

Small number of studies have attempted to study the validity of profiling empirically rather than anecdotally. A recent study by Kocsis, Irwin, Hayes and Nunn (2000) examined the performance of professional profilers compared to various other groups (police officers, psychologists, science and economics university students, psychics, and a group of other university students). Each group (except the “other student” group) studied a comprehensive report of a homicide and then wrote a detailed description of the person. Participants also completed a multiple-choice questionnaire, and a personality assessment of the offender. The remaining student group was used to examine the stereotypical profile of a homicide offender. They also completed all of the steps, but did not actually see the homicide report. The principal police officer who investigated the case provided the correct information with which responses from each group were compared. Results indicated that although there was no difference in overall accuracy between each of the particular groups, a significant difference was found between the group of “profilers” and the groups of “non-profilers.” In addition, psychologists were more accurate than the police officers in the accurate identification of psychological characteristics of the offender. Further, all groups (except psychics) performed better than the group who produced a profile based on current stereotypes. The psychics seemed to use nothing more than social stereotypes and performed poorly overall. The finding that the “profilers” did appear to have better profiling skills than the other groups (combined) suggests that profilers are a potentially useful addition to criminal investigations.

While much criticism has been leveled at profiling techniques, there clearly is a need for such an investigative tool to help law enforcement professionals improve their investigations. For example, cases such as the still unsolved Green River murders in Seattle (49 prostitute victims) highlight the need for improved methods of investigation. At one point, police had over 18000 names and 8000 pieces of evidence in their Green River suspect file. In addition, it has been estimated that there are as many as 35 serial killers active at any time in the U.S. alone (e.g. Geberth, 1996). There is still a need for more empirically based studies within the field of profiling that examine both the theories and usefulness of this potentially beneficial approach. Indeed, research should now begin to focus on possible differences between individuals who commit the same type of crime in different ways. For example, psychopathic

individuals may have different motivations for their violent crimes (e.g. Cornell et al., 1996; Pollock, 1999). Psychopaths are thought to commit more instrumental or 'goal-driven' crime than non-psychopathic individuals who commit more reactive, or 'anger-based' crime. Researchers could examine this theory by reviewing evidence from both the crime scene and descriptions of the crime as a function of psychopathy. A better understanding of the motivation and violence characteristics displayed by offenders with personality disorders such as psychopathy will aid investigators with their crime investigations, and increase their knowledge regarding the behaviour and personality of the offender they are attempting to apprehend. This could be one step toward assigning different investigative priorities to potential suspects based on empirical research. Researchers are also discovering that it may be possible to narrow the list of possible suspects based on what was done to the victim during the commission of the crime (e.g. Canter, 2000).

To help increase the validity and reliability of criminal profiling, research should begin to focus on areas that have traditionally not been considered as important for criminal investigations. Holmes and Holmes (1996) suggested that it would be beneficial to consider the wealth of information that surviving victims of violence could provide for profilers. To date, there are virtually no studies that have attempted to examine the potential benefits of profiling various victim characteristics or reports that could provide crucial information to assist researchers and investigators. Another potential avenue for increasing the effectiveness of profiling would be to examine not only the characteristics of solved profiling cases, but to also determine if there are any particular characteristics that define cases that have remained unsolved. For example, Mott (1999) examined crime-scene information from 75 unsolved serial murder cases and compared them to 399 cases of solved serial murder cases. The results indicated that in unsolved cases the victim was more likely to be highly vulnerable, and the rate of killings was slower than in solved cases. A better understanding of what areas of the crime investigation are most difficult and demanding could aid investigators trying to determine where to focus their investigative efforts. Individuals who are practicing current profiling methods also need to ensure that they are constantly refining and improving their area of expertise. For example, although the area of geographic profiling is considered to be a useful approach, it is not currently useful for studying "migrant" killers (e.g., Henry Lee Lucas in the U.S.) who constantly move around and have no actual home base. The challenge for investigators and researchers in the area of geographic profiling is to now come up with a method to incorporate migrant offenders into the geographic profiling framework.

As mentioned earlier, some cases and studies have shown that the majority of criminal profiles did provide a clearer focus for the investigation process. However, the challenge still remains to convince skeptical researchers and investigators that profilers are "better than bartenders" (Campbell, 1976). This quote belies the view that many profilers may not have a better conception about who committed a particular crime than the layperson. Such views can be reinforced by profilers themselves who make obvious or non-unique predictions, such as predicting that a murder was motivated by an irresistible impulse. If this characteristic is typically associated with murder, it is essentially meaningless for an investigation. Additional research should at the very least ensure that the personal opinion of experts will have some empirical basis for implicating someone as a prime suspect in a crime.



A combination of the FBI's method of profiling and the empirical and inductive method proposed by investigative psychologists may lead to increased reliability and validity for profiling. Indeed, recent Canadian investigative tools such as geographic profiling and VICLAS incorporate this holistic approach. In addition, some studies have begun to utilize a combination of both empirical and deductive methods of profiling (although the majority of profiling theories remain untested). However, it is clear that further research is needed to improve profiling technology. Ultimately, increased attention from social scientists on the topic of serial offending and serial offense investigations, and an improved relationship between psychology and law enforcement could lead to the apprehension of many dangerous criminals who would otherwise remain free and continue to perpetrate violent crimes.

## References

- Alison, L. and Canter, D. (1999) "Profiling in Policy and Practice", in Canter, D. and Alison L. (eds.), *Profiling in Policy and Practice*. Aldershot, UK: Dartmouth, pp. 3–22.
- Blackburn, R. (1993) *The Psychology of Criminal Conduct*. Chichester: Wiley.
- Brown, S.L. and Forth, A.E. (1997) "Psychopathy and Sexual Assault: Static Risk Factors, Emotional Precursors and Rapist Subtypes", *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 5: 848–857.
- Burgess, A. and Hazelwood, R. (1995) *Practical Aspects of Rape Investigation: A Multidisciplinary Approach*, 2nd ed.. New York: CRC.
- Burgess, A.W., Prentky, R.A., Burgess, A.G., Douglas, J.E. and Ressler, R.K. (1997) "Serial Murder", in Hersen, M., Ammerman, R.T. and Sisson, L.A. (eds.), *Handbook of Aggressive and Destructive Behaviour in Psychiatric Patients*. New York: Plenum, pp. 509–530.
- Campbell, C. (1976, May) "Portrait of a Mass Killer", *Psychology Today* 9: 110–119.
- Canter, D.V. (1995) *Criminal Shadows*. London: Harper Collins.
- Canter, D.V. (1998, August) "Profiling" as poison [Online]. Available: <http://www.liv.ac.uk/InvestigativePsychology/invpub.htm>.
- Canter, D.V. (2000). "Offender Profiling and Criminal Differentiation", *Legal and Criminological Psychology* 5: 23–46.
- Canter, D.V. and Alison, L.J. (1999) "The Social Psychology of Crime", in Canter, D.V. and Alison, L.J. (eds.), *The Social Psychology of Crime: Teams, Groups, Networks*. Aldershot, UK: Dartmouth, Offender Profiling Series, Vol. III, pp. 1–20.
- Canter, D.V. and Gregory, A. (1994) "Identifying the Residential Location of Rapists", *Journal of the Forensic Science Society* 34: 169–175.
- Copson, G. (1995) *Coals to Newcastle? Part 1: A study of offender profiling (paper 7)*. London: Police Research Group Special Interest Series, Home Office.
- Copson, G., Badcock, R., Boon, J. and Britton, P. (1997) "Articulating a Systematic Approach to Clinical Crime Profiling", *Criminal Behaviour and Mental Health* 7: 13–17.
- Cornell, D.G., Warren, J., Hawk, G., Stafford, E., Oram, G. and Pine, D. (1996) "Psychopathy in Instrumental and Reactive Violent Offenders", *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 64: 783–790.
- Correctional Service of Canada (Research Division) (1995). *Research brief: A profile of Homicide Offenders in Canada*. Ottawa, ON: Author.
- Davies, J.O. (1995) *Phrenology, Fad and Science: A 19th Century American Crusade*. New Haven, CT: Yale University.
- Douglas, J.E., Ressler, R.K., Burgess, A.W. and Hartman, C.R. (1986) "Criminal Profiling from Crime Scene Analysis", *Behavioural Sciences and the Law* 4: 401–421.
- Douglas, J.E., Burgess, A.W., Burgess, A.G. and Ressler, R.K. (1992) *Crime Classification Manual*. New York: Free Press.
- Egger, S.A. (1984) "A Working Definition of Serial Murder and the Reduction of Linkage Blindness", *Journal of Police Science and Administration* 12: 348–357.
- Geberth, V. (1996) *Practical Homicide Investigation*, 2nd ed.. New York: CRC.
- Grubin, D., Kelly, P. and Ayis, A. (1997) *Linking Serious Sexual Assaults*. London: Home Office Police Department, Police Research Group.
- Gudjonsson, G.H. and Copson, G. (1997) "The Role of the Expert in Criminal Investigations", in Jackson, J.L. and Bekerian, D.A. (eds.), *Offender Profiling: Theory, Research, and Practice*. New York: Wiley, pp. 1–7.
- Hare, R.D. (1991) *The Hare Psychopathy Checklist-Revised*. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
- Hare, R.D. (1993) *Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us*. New York: Pocket Books.
- Hart, S.D. and Hare, R.D. (1997) "Psychopathy: Assessment and Association with Criminal Conduct", in Stoff, D.M., Breiling, J. and Maser, J.D. (eds.), *Handbook of Antisocial Behavior*. New York: Wiley, pp. 22–35.



- Hazelwood, R.R. and Douglas, J.E. (1980) "The Lust Murderer", FBI Law Enforcement Bulletin 18–22. U.S. Department of Justice: Author.
- Hazelwood, R.R., Ressler, R.K., Depue, R.L. and Douglas, J.C. (1995) "Criminal Investigative Analysis: An Overview", in Burgess, A.W. and Hazelwood, R.R. (eds.), *Practical Aspects of Rape Investigation: A Multidisciplinary Approach*, 2nd ed.. Boca Raton, FL: CRC, pp. 115–126.
- Hemphill, J.F., Hare, R.D. and Wong, S. (1998) "Psychopathy and Recidivism: A Review", *Legal and Criminological Psychology* 3: 141–172.
- Hickey, E.W. (1991) *Serial Murderers and Their Victims*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Hodge, S.A. (2000) "Multivariate Model of Serial Sexual Murder", in Canter, D.V. and Alison, L.J. (eds.), *Profiling Rape and Murder*. Aldershot, UK: Dartmouth, Offender Profiling Series, Vol. 5.
- Holmes, R.M. and Holmes, S.T. (1996) *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Holmes, R.M. and Holmes, S.T. (1998) *Serial Murder* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Homant, R.J. and Kennedy, D.B. (1998) "Psychological Aspects of Crime Scene Profiling", *Criminal Justice and Behaviour* 25: 319–343.
- Jackson, J.L. and Bekerian, D.A. (1997) "Does Offender Profiling Have a Role to Play?", in Jackson, J.L. and Bekerian, D.A. (eds.), *Offender Profiling: Theory, Research and Practice*. New York: Wiley, pp. 1–7.
- Jackson, J.L., Herbrink, J.C.M. and van Koppen, P. (1997) "An Empirical Approach to Offender Profiling", in Redondo, S. Garrido, V. Perez, J. and Barberet, R. (eds.), *Advances in Psychology and Law*. Berlin: Gruyter, pp. 333–345.
- Keppel, R.D. and Walter, R. (1999) "Profiling Killers: A Revised Classification Model for Understanding Sexual Murder", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 43: 417–437.
- Kocsis, R.C., Irwin, H.J., Hayes, A.F. and Nunn, R. (2000) "Expertise in Psychological Profiling: A Comparative Assessment", *Journal of Interpersonal Violence* 15: 311–331.
- Liebert, J. (1986) "Contributions of Psychiatric Consultation in the Investigation of Serial Murder", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*: 187–188.
- Lombroso, C. (1876) *L'uomo Delinquente (The criminal man)*. Translated 1911 by Lombroso-Ferrero, G. Montclair, NJ: Patterson Smith.
- McCann, J.T. (1992) "Criminal Personality Profiling in the Investigation of Violent Crime: Recent Advances and Future Directions", *Behavioural Sciences and the Law* 10: 475–481.
- Mott, N.L. (1999) "Serial Murder: Patterns in Unsolved Cases", *Homicide Studies* 3: 241–255.
- Myers, W.C., Reccoppa, L., Burton, K. and McElroy, R. (1993) "Malignant Sex and Aggression: An Overview of Serial Sexual Homicide", *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law* 21: 435–451.
- O'Reilly-Fleming, T. (1996) "The Evolution of Multiple Murder in Historical Perspective", in O'Reilly-Fleming, T. (ed.), *Serial and Mass Murder: Theory, Research and Policy*. Toronto, ON: Canadian Scholars' Press, pp. 1–39.
- Pinizzotto, A.J. (1984) "Forensic Psychology: Criminal Personality Profiling", *Journal of Police Science and Administration* 12: 32–40.
- Pollock, P.H. (1999) "When the Killer Suffers: Post-Traumatic Stress Reactions Following Homicide", *Legal and Criminological Psychology* 4: 185–202.
- Porter, S., Fairweather, D., Drugge, J., Herve, H., Birt, A.R. and Boer, D.P. (2000) "Profiles of Psychopathy in Incarcerated Sexual Offenders", *Criminal Justice and Behaviour* 27: 216–233.
- Porter, S., Birt, A.R., Yuille, J.C. and Herve, H. (In press, 2001). "Memory for Murder: A Psychological Perspective on Dissociative Amnesia in Forensic Contexts", *International Journal of Law and Psychiatry*.
- Rice, M.E., Harris, G.T. and Cormier, C.A. (1992) "An Evaluation of a Maximum Security Therapeutic Community for Psychopaths and Other Mentally Disordered Offenders", *Law and Human Behaviour* 16: 399–412.
- Rossmo, D.K. (1996) "Targeting Victims: Serial Killers and the Urban Environment", in O'Reilly-Fleming (ed.), *Serial and Mass Murder: Theory, Research and Policy*. Toronto, ON: Canadian Scholars Press.
- Rossmo, D.K. (1997) "Geographic Profiling", in Jackson, J.L. and Bekerian, D.A. (eds.), *Offender Profiling: Theory, Research & Practice*. New York: Wiley, pp. 159–175.
- Salfati, C.G. and Canter, D.V. (1999) "Differentiating Stranger Murders: Profiling Offender Characteristics from Behavioural Styles", *Behavioural Sciences and the Law* 17: 391–406.
- Serin, R.C. (1991) "Psychopathy and Violence in Criminals", *Journal of Interpersonal Violence* 6: 423–431.
- Seto, M.C. and Barbaree, H.E. (1999) "Psychopathy, Treatment Behaviour and Sex Offender Recidivism", *Journal of Interpersonal Violence* 14: 1235–1248.
- Simourd, D.J. and Hodge, R.D. (2000) "Criminal Psychopathy: A Risk and Need Perspective", *Criminal Justice and Behaviour* 27: 256–272.
- Turvey, B.E. (1999) *Criminal Profiling: An Introduction to Behavioural Evidence Analysis*. San Diego: Academic.
- Violent Crime Linkage Analysis System (VICLAS). Retrieved October 4, 2000, from the world wide web: [www.rcmp-grc.gc.ca/html/viclas-e.htm](http://www.rcmp-grc.gc.ca/html/viclas-e.htm).
- Williams, S. (1996) *The Strange Case of Paul Bernardo and Karla Homolka*. Toronto, ON: Little Brown and Co.
- Wilson, P., Lincoln, R. and Kocsis, R. (1997) "Validity, Utility and Ethics of Profiling for Serial Violent and Sexual Offenders", *Psychiatry, Psychology and Law* 4: 1–12.

## L'attività di analisi criminale della DCPC

Nell'attività di contrasto alla criminalità sia organizzata che comune è stata, nel tempo, rilevata l'esigenza di disporre di un polo per il coordinamento informativo anticrimine e per l'analisi strategica interforze sui fenomeni criminali che potesse essere di supporto per l'Autorità Nazionale di pubblica sicurezza e di utile riferimento per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia.

La scelta di incentivare l'attività di analisi criminale nel senso sopra indicato è stata perfezionata con l'approvazione del Decreto Interministeriale nr. 55II/5799/3.a.1.6.18 del 25 ottobre 2000 concernente la riorganizzazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nel cui ambito è stato istituito il Servizio Analisi Criminale, con il compito di curare l'analisi di livello strategico sulle dinamiche dei fenomeni criminali e sulla contrapposta azione di contrasto, anche attraverso l'analisi dei relativi dati statistici, nonché di realizzare progetti integrati interforze.

È stato ritenuto che per assolvere al meglio la sua funzione la struttura dovesse essere a composizione interforze al fine di essere uno strumento capace di sintetizzare, al meglio, la cooperazione tra le diverse Forze di polizia sia a livello nazionale sia a livello comunitario che internazionale e di realizzare la migliore interazione tra i diversi circuiti e organismi della cooperazione, anche in correlazione al carattere sempre più transnazionale assunto dalla criminalità. Per queste finalità, tra l'altro, il Servizio partecipa, nelle materie di interesse, alle attività di studio e ricerca condotte da Enti esterni avvalendosi, ove occorra, di specifici raccordi con strutture pubbliche, Università, centri di ricerca ed organismi di studio.

Il Servizio cura:

- Analisi di livello strategico dei fenomeni criminali e della correlata azione di contrasto sul territorio nazionale e nei singoli contesti territoriali.
- Approfondimento di livello strategico di specifici fenomeni criminali con particolare riferimento ai contesti di criminalità organizzata nazionale ed internazionale.
- Studi, ricerche e collaborazioni di settore con strutture pubbliche e organismi di studio.
- Partecipazione ad iniziative internazionali in materia di analisi criminale.
- Studi e ricerche sulle tecniche di analisi.
- Progetti integrati interforze.
- Aggiornamento dei relativi archivi elettronici e correlazione con altri archivi elettronici di polizia criminale.
- Sviluppo di specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, anche su base informatica.
- Analisi dei dati statistici in materia di polizia criminale
- Rapporti diretti con il Centro Elaborazione Dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121
- Correlazioni con enti di ricerca statistica nazionali, europei ed internazionali

- Informatica e supporto delle attività del Servizio Analisi Criminale

Il Servizio, tra l'altro, elabora la Relazione annuale sull'ordine e la sicurezza pubblica che il Ministro presenta al Parlamento ai sensi dell'art. 113 della L. 121/81.

Si articola in tre Divisione ed alla sua direzione si alternano un Generale di Brigata dei CC ed un Dirigente Superiore della P.S.

Per quanto concerne le attività in ambito internazionale il Servizio partecipa ai seguenti fori di cooperazione internazionale:

- G.M.D. (Gruppo Multidisciplinare Criminalità Organizzata), foro per la cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea e per l'elaborazione di progetti e strategie comuni nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata;
- C.S.N.-Rete di Contatto e di Sostegno (dal mese di maggio 2007 denominato OCTA Working Group), gruppo di lavoro informale, che si riunisce presso Europol, composto da esperti degli Stati Membri incaricati di fornire i contributi nazionali al Rapporto di valutazione della minaccia del crimine organizzato nell'U.E. (OCTA), seguirne i lavori di redazione e perfezionare le metodologie di analisi.
- EUCPN (Rete europea di prevenzione del crimine), foro competente per lo scambio delle migliori prassi tra i Paesi dell'U.E. relative alle attività di prevenzione nel settore della criminalità urbana e della delinquenza minorile.
- Sottocomitato bilaterale Italia-USA, tavolo tecnico nato da intese governative, con l'obiettivo di promuovere ed approfondire tutte le possibili forme di cooperazione nelle materie di reciproco interesse nel campo della sicurezza.

Le direttrici di sviluppo del S.A.C. sono le seguenti:

- studio, sviluppo e implementazione delle rilevazioni statistiche;
- sviluppo delle metodologie per l'analisi situazionale e la valutazione della minaccia;
- formulazione di ipotesi di strategie di contrasto.

Primaria importanza è ovviamente attribuita all'analisi dei flussi informativi. In tal senso vengono accuratamente vagliate le informazioni provenienti dagli organismi periferici (Questure, Prefetture) e dagli organismi centrali e delle Forze di polizia (DCSA, DIA, Direzione Centrale Anticrimine, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Servizi d'Informazione, Direzione Nazionale Antimafia, Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, Europol).

Per quanto concerne la statistica della delittuosità è d'uopo segnalare che la base dati denominata SDI (Sistema d'Indagine) è alimentata da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria e indirettamente dagli altri organi che esercitano funzioni di polizia

(polizie municipali, provinciali, guardia costiera, ecc). Il patrimonio informativo è costituito da dati e informazioni su: fatti criminosi (norma penale, obiettivi colpiti e luoghi); soggetti con precedenti di polizia; armi e esplosivi; banconote collegate a fatti criminosi; autoveicoli rubati; documenti personali segnalati, presenze in strutture alberghiere; controlli nel corso di servizi preventivi.

Le informazioni sono divise in due categorie fondamentali:

- FATTI, cioè avvenimenti legati a fenomeni di criminalità o più in generale d'interesse per le forze di polizia, che si distinguono in due gruppi:
  - REATI, per cui è prevista una norma sanzionatoria;
  - EVENTI, in cui non vi è alcuna violazione alle leggi;
- PROVVEDIMENTI E SEGNALAZIONI, che comprendono ogni atto formale emesso dalle autorità nei confronti di soggetti od oggetti coinvolti in uno specifico fatto criminoso o evento. I provvedimenti più importanti, detti “primari”, ipotizzano, attribuiscono o escludono la responsabilità penale, amministrativa o la punibilità in capo a un soggetto (ad esempio, le notizie di reato trasmesse al P.M. dagli uffici di polizia).

La base dati è relazionale e ha collegamenti tra i soggetti, gli oggetti, i relativi provvedimenti e fatti, consentendo di realizzare molteplici accessi e correlazioni.

Si accede ai dati per ottenere:

- risposte semplici ed immediate, necessarie alle attività di controllo del territorio e di polizia (attraverso il “cruscotto operativo” e le “interrogazioni di sintesi”);
- estrazioni statistiche (modelli Fast-SDI e Stat-Del e con l'applicativo Business Objects), nell'ambito di SSD.
- indicazioni utili per le attività investigative per la lotta alla criminalità (con l'interfaccia “sistema utente investigativo”).

In relazione, poi, al ruolo assunto da questa Direzione con l'integrazione del Servizio per il Sistema Informativo Interforze tra le sue articolazioni:

- si sta provvedendo ad individuare, nel Sistema di Supporto alle Decisioni, dei “puntatori” in grado di allarmare, in automatico, nel caso in cui l'andamento della delittuosità subisca importanti variazioni;
- saranno redatte “regole condivise” con le Forze di Polizia, al fine di coordinare, soprattutto nella fase della diffusione, la pubblicazione dei dati statistici sulla delittuosità, per evitare il rischio di discrepanze.

Il SSD è un'interfaccia fra SDI e utenza, un “ambiente” in cui i dati sono organizzati in modo da facilitare le ricerche e le aggregazioni in chiave statistica. È predisposto per conteggiare i dati contenuti nei “Fatti SDI” selezionandoli in base a:

- data (dell'evento e della denuncia);
- luogo (del fatto e dell'ufficio/comando di polizia che procede);
- tipo fatto (norma violata);
- obiettivo;

- luogo specifico;
- dettagli (eventuali);
- dati della vittima e dell'autore (sesso, età, nazionalità);
- collegamenti fra eventi e provvedimenti adottati nei confronti dei presunti autori.

È possibile estrapolare anche informazioni su “fenomeni antisociali”, generalmente complessi e connessi alla consumazione di più reati non definibili a priori (le “baby gang”, il “bullismo”, la criminalità rurale, i problemi derivanti dalla sovraesposizione debitoria e dal gioco d'azzardo, gli atti intimidatori, il degrado comportamentale nelle periferie urbane, ecc).

I dati statistici così raccolti vengono riportati su una scheda di rilevazione indicizzata (ogni 100.000 abitanti) e correlati con i valori nazionali e regionali (nel caso si tratti di un'analisi dei fenomeni in ambito provinciale). È possibile quindi analizzare singoli fenomeni criminali o l'andamento generale della delittuosità presente in uno specifico contesto geo-referenziato, concretizzandosi in relazioni periodiche, rapporti estemporanei o punti di situazioni.

Il Servizio procede quindi a diversi tipi di analisi:

- **STATISTICA** con l'elaborazione dei dati statistici inerenti alla delittuosità e dei risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e contrasto dalle Forze di Polizia.
- **FENOMENOLOGICA** relativa a fenomeni criminali emergenti ed individuazione delle possibili azioni di contrasto.
- **SITUAZIONALE** descrizione dello stato della sicurezza pubblica in uno specifico ambito territoriale.
- **STRATEGICA** (in evoluzione) individuazione delle linee di tendenza della delittuosità, dei possibili scenari futuri e delle connesse azioni di contrasto.

Funzionari ed Ufficiali del Servizio hanno coordinato mirati “desk interforze” di carattere temporaneo, dedicati alle problematiche connesse alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, ai fenomeni criminali connessi allo smaltimento dei rifiuti e alla tratta degli esseri umani. La missione affidata a tali desk, aperti alla partecipazione di altre Istituzioni o Enti, pubblici e privati, aventi specifica competenza in materia, è il monitoraggio delle informazioni, ottimizzandone la circolarità, e la redazione di documenti di analisi condivisi, sia a carattere consuntivo che previsionale, idonei per la redazione di una strategia di contrasto mirata.



**Legge 30 giugno 2009, n. 85**

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale"

*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 108*

**Capo I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».

**Art. 2.**

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

**Art. 3.**

(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

**Art. 4.**

(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

**Capo II****ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA**

**Art. 5.**

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

**Art. 6.**

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
- b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
- c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
- d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
- e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
- g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

**Art. 7.**

(Attività della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

- a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

**Art. 8.**

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

- a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

**Art. 9.**

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

- a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
- b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
- c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
- d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
- e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

- a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale;
- b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale;
- c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice penale;
- d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
- e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- f) reati previsti dal codice civile;
- g) reati in materia tributaria;
- h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

## **Art. 10.**

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

**Art. 11.**

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.
2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.
3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

**Art. 12.**

(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni)

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.
4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

**Art. 13.**

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perchè il fatto non sussiste, perchè l'imputato non lo ha commesso, perchè il fatto non costituisce reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.
3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.
4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

**Art. 14.**

(Sanzioni)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

**Art. 15.**

(Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.
3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

**Art. 16.**

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:



- a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;
- e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;
- f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinnea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

#### **Art. 17.**

(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:
  - a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
  - b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

**Art. 18.**

(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
- b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
- c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
- d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
- e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

**Art. 19.**

(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)

1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonché in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.

**Capo III****SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE****Art. 20.**

(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

**Art. 21.**

(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorità nazionali propongono alle competenti autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

**Art. 22.**

(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

**Art. 23.**

(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:

- a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;
- b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 22 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

#### **Capo IV**

### **MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE**

#### **Art. 24.**

(Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

- a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
- b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
- c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
- d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
- e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo,

nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato».

#### **Art. 25.**

(Introduzione dell'articolo 359-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191».

#### **Art. 26.**

(Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».

#### **Art. 27.**

(Modifica all'articolo 354 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

#### **Art. 28.**

(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».

#### **Art. 29.**

(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)



1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: «Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
  3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.
- Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
- Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice».

## Capo V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 30.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44 del Trattato medesimo.

#### Art. 31.

(Accordi internazionali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.

#### Art. 32.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008 ed euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008 ed euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 33.**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Per gli autori

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo. Sulla pubblicazione di scritti e contributi decide il Comitato Scientifico entro 60 giorni dal ricevimento dopo aver verificato che la proposta sia conforme alle norme redazionali e che il manoscritto non sia stato già pubblicato in altra sede. I materiali inviati non verranno restituiti.

La Rivista pubblica anche recensioni di libri.

La Rivista si ispira alla Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica pertanto l'autore o gli autori devono singolarmente allegare la dichiarazione all'autorizzazione alla pubblicazione in open access (allegato finale). Le firme digitali sono accettate.

## Norme redazionali

### 1. Cosa spedire alla redazione

Articolo deve essere inviato in formato Word, non utilizzando in nessun caso programmi di impaginazione grafica. Non formattare il testo in alcun modo (evitare stili, bordi, ombreggiature ...). Se i contributi sono più d'uno, devono essere divisi in diversi file, in modo che a ciascuna unità di testo corrisponda un diverso file. I nomi dei file devono essere contraddistinti dal cognome dell'autore. Nel caso di più contributi di uno stesso autore si apporrà un numero progressivo (es.: baccaro.doc, baccaro1.doc, ecc.).

Si tenga presente che i singoli articoli sono raggiungibili in rete attraverso i motori di ricerca. Sugeriamo dunque di utilizzare titoli che sintetizzino con chiarezza i contenuti del testo e che contengano parole chiave a questi riferiti.

Allegare al file dell'articolo completo:

- un abstract (max 1000 caratteri) in italiano, inglese ed eventualmente anche in spagnolo.
- una breve nota biografica dell'autore/trice. A tale scopo dovranno essere comunicati i titoli accademici ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o eventuale Ente di appartenenza.
- le singole tabelle e le immagini a corredo dei contenuti, devono essere in file separati dal testo, numerati per inserirli correttamente nel testo stesso e accompagnate da didascalia e citazione della fonte.
- inserire il materiale (abstract, cenno biografico, indice, testo dell'articolo, bibliografia, siti consigliati) in un unico file, lasciando a parte solo le immagini e le tabelle.
- la bibliografia deve essere collocata in fondo all'articolo.

### 2. Norme per la stesura dell'articolo

Nel caso in cui l'articolo superi le due cartelle è preferibile suddividere lo scritto in paragrafi titolati, o in sezioni, evidenziati in un indice all'inizio dell'articolo.

Il testo deve avere una formattazione standard, possibilmente con le seguenti caratteristiche:

- testo: garamond 12;
- interlinea "1,15 pt";
- titolo capitolo: garamond 12 grassetto;
- titoli paragrafi: garamond 12;
- evitare soprattutto i rientri (non inserire tabulazioni a inizio capoverso);
- non sillabare;
- evitare le virgolette a sergente «», ma usare solo virgolette alte (" ");
- non usare le virgolette semplici (' ') e preferire le virgolette inglesi (' ' " ");
- fare attenzione all'uniformità dello stile quando si fanno copia/incolla di testi soprattutto provenienti da Internet;
- evitare sempre il maiuscoletto e il maiuscolo e il sottolineato.

Un termine che ammette due grafie differenti deve sempre essere scritto nello stesso modo (per esempio, i termini "psicoanalisi" e "psicanalisi" sono entrambi corretti, ma è importante utilizzarne uno solo per tutto il testo).

Le parole in lingua straniera (ad es. in latino) ed espressioni quali *en passant* vanno scritte in corsivo.

Il riferimento alle illustrazioni va scritto nel seguente modo: (Fig. 1).

Corsivo e virgolette vanno evitati come effetti stilistici.

Si raccomanda il rispetto di alcune convenzioni come le seguenti: p. e pp. (e non pag. o pagg.); s. e ss. (e non seg. e segg.); cap. e capp.; cit.; cfr.; ecc.; vol. e voll.; n. e nn.; [N.d.A.] e [N.d.T.].

I numeri di nota dovranno sempre precedere i segni di interpunzione (punti, virgole, punti e virgole, due punti ecc.), ma seguire le eventuali virgolette di chiusura. Esempio: "Nel mezzo del cammin di nostra vita"<sup>23</sup>.

La frase deve sempre finire con il punto. Esempio: Verdi, nel 1977 (87) si chiedeva: "Perché l'alleanza non resse?".

## a. Note a piè di pagina

Per le note a piè pagina usare corpo 10 Times New Roman.

## b. Elencazioni di punti

Rientrare di cm 0,5. Se sotto lo stesso punto sono riportati più periodi, rientrare la prima riga dei periodi successivi al primo di cm 1.

Quando l'elencazione è preceduta da una frase che finisce con due punti, fare minuscola la prima parola di ogni punto (se non è un nome proprio) e mettere il punto e virgola dopo l'ultima parola di ogni singolo punto. Quando invece la frase che precede l'elencazione finisce con il punto, fare maiuscola l'iniziale della prima parola e mettere il punto dopo l'ultima parola. Preferire per contrassegnare i punti al trattino tradizionale un simbolo grafico, non variando ogni volta il simbolo usato.

## c. Citazioni

## - Citazioni nel testo

Le citazioni brevi (fino ad un massimo di due righe) vanno riportate tra virgolette. Citazioni più lunghe si riportano senza virgolette, ma vanno evidenziate lasciando una riga prima e dopo la citazione, in modo tale che quest'ultima rimanga distinta dal corpo del testo ma senza rientro.

Le omissioni si segnalano esclusivamente con tre puntini tra parentesi quadre: [...].

## - Citazioni da web

Delle fonti reperite in rete va dato conto con la stessa precisione (e anzi maggiore) delle fonti cartacee. Se ricostruibili, vanno indicati almeno autore, titolo, contenitore (ossia il sito, la rivista *online*, o il portale che contiene il documento citato), data del documento, URL (tra parentesi angolari), e data della visita (tra parentesi tonde), come nell'esempio sotto riportato. Gli indirizzi (URL) vanno scritti per esteso, senza omettere la parte iniziale, l'indicatore di protocollo (es.: <http://>), ed evitando di spezzarli (se necessario, andare a capo prima dell'indirizzo).

es.: Pellizzi F., *I generi marginali nel Novecento letterario*, in «Bollettino '900», 22 maggio 1997,

<<http://www3.unibo.it/boll900/convegna/gmpellizzi.html>> (15 agosto 2004).

## d. Figure

Tutte le figure devono essere numerate, in modo progressivo iniziando da uno per ogni capitolo. Nel testo è necessario indicare la posizione esatta in cui inserire le foto e le tabelle (nel caso creare un elenco a parte) e riportare la didascalia, comprendente eventuale indicazione dell'autore il soggetto, luogo, anno, la fonte.

In didascalia di solito si utilizza l'abbreviazione tab., fig..

Le immagini dovranno essere caricate in files a parte debitamente numerati con numerazione progressiva che rispetti l'ordine di inserimento nel saggio.

Nel testo non si può scrivere «come evidenzia la tabella seguente...» dato che ciò creerebbe la rigidità di doverla necessariamente collocare dopo i due punti. È molto più vantaggioso numerare progressivamente per capitolo tutte le figure e le tabelle e scrivere ad es. «come evidenzia la tab. 2», in modo che questa può essere inserita in qualsiasi punto della pagina o addirittura in quella a fronte, dove risulta più comodo ed esteticamente più confacente: ad es. all'inizio pagina, sopra il riferimento nel testo.

Il formato dei file grafici deve essere tra i più diffusi, preferibilmente Jpeg o Gif o Tiff.

Per le tabelle e i grafici è da preferire il formato excel o trasformate in Jpeg.

## e. Titoli e sottotitoli

Titolo capitolo: non centrarli sulla pagina ma allinearli a sinistra. La distanza tra il titolo, se è di una riga, e il testo o il titolo del paragrafo è di 10 spazi in corpo 12.

Titoli paragrafi, sottoparagrafi e sotto-sottoparagrafi e altri titoli o parole in evidenza su riga a sé: lasciare 2 righe bianche prima di digitarli e ancora una riga bianca dopo averli digitati. Se il titolo finisce a fine pagina spostarlo alla pagina successiva aumentando il numero di righe bianche (di norma una o due sono sufficienti). Anche i titoli dei paragrafi, sotto paragrafi, ecc. sono allineati a sinistra, senza rientro.

## f. Bibliografia

Gli autori sono invitati a utilizzare la bibliografia secondo i criteri illustrati di seguito, perché consente di ridurre l'uso delle note bibliografiche che, per un testo visionabile sul video, distolgono l'attenzione dal contenuto.

◇ *titoli dei periodici e dei libri* in corsivo senza virgolette inglesi;

◇ *titoli degli articoli* tra “virgolette inglesi” (si trovano in “inserisci - simbolo”);

◇ *nome autore*: nel testo il cognome dell'autore va preceduto, quando citato, dal nome; nella bibliografia alla fine del capitolo o del libro e nelle citazioni bibliografiche in nota mettere sempre prima il cognome. Non mettere la virgola tra il cognome e il nome dell'autore ma solo (nel caso di più autori) tra il primo autore e quelli successivi digitando preferibilmente una “e” prima del nome dell'ultimo autore;

◊ *data di pubblicazione*: metterla tra parentesi dopo il nome; per gli articoli dopo il nome della rivista o dopo il numero del fascicolo, sempre divisa da una virgola.

◊ *editore*: metterlo solo per i volumi, dopo il titolo, separato da questo da una virgola. Mettere, quindi, sempre dopo una virgola, il luogo di pubblicazione;

*Esempi*:

Mowen J.C., Mowen M.M. (1991), "Time and outcome evaluation", *Journal of marketing*, 55: 54-62.

Murray H.A. (1938), *Explorations in personality*, Oxford University Press, New York.

#### - Bibliografia nel testo

Le indicazioni bibliografiche devono essere espresse direttamente nel testo fra parentesi tonde, secondo il seguente schema.

• Nome dell'autore (se non espresso nel testo) e anno di pubblicazione senza virgola:

Uno studio recente (Neretti, 1999) ha confermato questa opinione.

Il recente studio di Neretti (1999) ha confermato questa opinione.

I recenti studi di Neretti (1999; 2000; 2001a; 2001b) hanno confermato questa opinione.

Recenti studi (Bianchi, 2000; Neretti, 1999; Vitali, 2001) hanno confermato questa opinione.

• L'eventuale numero della pagina in cui si trova la citazione, obbligatorio quando la citazione è diretta, è separato da virgola senza nessuna sigla (Neretti, 1999, 54).

#### - Riviste

Cognome dell'autore e iniziale del nome puntato, anno di pubblicazione fra parentesi, separato da uno spazio, *titolo in corsivo*, nome della rivista tra virgolette preceduto da "in", numero della rivista.

Esempio:

Alberti G. (1999), *Democratizzazione e riforme strutturali*, in "Politica Internazionale", nn. 1-2.

Per le riviste, non si ritiene necessario il luogo di pubblicazione, né l'indicazione della pagina esatta in cui si trova l'articolo.

#### - Articoli di periodico

titolo tra virgolette, nome del periodico - per esteso o in forma abbreviata in corsivo - numero del volume, pagine di riferimento:

Stevenson T. (2003), "Cavalry uniforms on the Parthenon frieze", *American Journal of Archeology* 104, 629-654.

Nel caso di un periodico composto da vari fascicoli con numerazione separata nell'ambito della stessa annata, si scrive: 104/4

#### - Articolo di giornale

Nelle citazioni da quotidiani, al nome dell'autore e al titolo dell'articolo si fanno seguire il titolo del giornale tra virgolette angolari, giorno, mese e anno della pubblicazione.

#### - Tesi di laurea

Dopo il nome e il cognome dell'autore e il titolo, che si riportano con le stesse norme usate per i libri, si aggiunge il nome del relatore, la Facoltà e l'Università di appartenenza, l'anno accademico in cui la tesi è stata discussa.

Il materiale deve essere inviato esclusivamente a: [rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com](mailto:rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com)

Gli Autori riceveranno una mail di conferma del ricevimento del materiale.

I dati personali conferiti vengono trattati con il rispetto della normativa relativa alla tutela della privacy e in particolare ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.



**Dichiarazione**

La sottoscritta (o il sottoscritto) \_\_\_\_\_

Nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

con la presente

**AUTORIZZA**

la pubblicazione a titolo gratuito nella rivista on line open access “Rivista di  
psicodinamica criminale” dell’articolo dal titolo

\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Data